

**RASSEGNA IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA
DEL
TRIBUNALE DI NOVARA**

MONICA BOMBELLI – MATTEO IATO

Premessa

Si propone qui di seguito una rassegna delle decisioni assunte dal Tribunale di Novara in materia di famiglia e particolarmente in tema di separazione e divorzio.

La rassegna è stata suddivisa in argomenti, per meglio agevolare la ricerca della sentenza che interessa.

Si osserva che il Tribunale di Novara mostra di aderire agli orientamenti giurisprudenziali maggiormente consolidati.

In tema di affidamento del minore, invero, il Collegio novarese assume che la regola da seguire sia quella dell'affidamento condiviso il figlio ad entrambi i genitori, nel rispetto del tenore letterale della norma vigente, lasciando l'affidamento esclusivo all'ipotesi in cui l'affidamento condiviso si palesi contrario all'interesse dei minori. Con ciò conformandosi l'orientamento assunto dalla Suprema Corti (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. I, 17/12/2009, n. 2658).

In ipotesi di conflittualità tra i genitori, l'orientamento mostrato dalla giurisprudenza è stato quello di ritenere che la conflittualità non possa essere di ostacolo ad un affidamento condiviso dei figli minori (cfr. App. Napoli Sez. minori, 19/03/2010; Cass. civ. Sez. I, 18/06/2008, n. 16593).

Vale però la pena di osservare che, pur nel rispetto di tale premessa ma specie a fronte di una Ctu, disposta in giudizio, la quale, proprio per l'elevata conflittualità tra i coniugi ha ritenuto che l'affidamento condiviso fosse sconsigliabile e che fosse invece preferibile l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, il Tribunale di Novara abbia invece preferito appunto l'affidamento esclusivo, ritenendolo più tutelante, nella fattispecie, dei figli minori, proprio in considerazione della conflittualità dei medesimi genitori.

In tema di assegnazione della casa coniugale, il Collegio novarese asserisce che l'assegnazione della stessa sia finalizzata alla tutela del minore e all'interesse del medesimo di preservare la medesima abitazione, evitando loro ulteriori disagi derivanti da un trasferimento altrove, disagi che si andrebbero ad aggiungere alla separazione, la quale, già di per sé, potrebbe essere stata traumatica. Ciò conformemente a quanto assunto dalle altre corti di merito (cfr., ad es. fra le recenti, Trib. Potenza, 07/07/2010).

Interessanti appaiono inoltre le decisioni assunte dal Tribunale di Novara riguardo al mantenimento dei figli minori, e particolarmente del modo con cui possa essere quantificato il contributo stesso.

Notevole, in tal senso, lo sforzo di offrire al Giudicante plurimi elementi di natura oggettiva cui ancorare la sua discrezionalità decisoria, onde non lasciare che la stessa possa sconfinare nell'arbitrio. In materia, inoltre, il Collegio novarese ha cercato altresì di dare indicazioni anche nelle ipotesi di contumacia del genitore e di stato di disoccupazione dello stesso.

Mosso dalla medesima finalità di permettere al Giudice una quantificazione il più possibile oggettiva anche nel caso di assegno di mantenimento per il coniuge, il Tribunale di Novara ha cercato di trovare indici oggettivi cui ancorare la determinazione delle capacità reddituali dei coniugi in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Infine, decisioni interessanti sono state assunte in relazione alle delimitazioni delle questioni che possono essere oggetto di un giudizio di separazione e che quindi possono trovare una risposta giudiziale, escludendo questioni, quali, ad esempio, la suddivisione dei beni fra i coniugi o l'attribuzione della casa coniugale in assenza di figli minori o di figli maggiorenni conviventi e non ancora autosufficienti.

Separazione

Affidamento dei figli minori

Tribunale di Novara, decreto del 9. 6. 11, Presidente Dr. B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE – AFFIDO – CONDIVISO E CON POTESTÀ SEPARATA – ESCLUSIVO - DIFFERENZE

Mentre nell'ipotesi di affidamento di genitoriale l'esercizio della stessa

regolato secondo il modello predeterminato dal legislatore aperta parentesi il comune accordo sulle decisioni di maggior interesse), salva la possibilità che il giudice di stabilire l'esercizio separato della potestà limitatamente alle questioni ordinarie, nell'ipotesi di affidamento modo genitoriale è possibile legittimo che il genitore non affidatario-in base a un provvedimento motivato e suscettibile di modifiche nel tempo -si è escluso in tutto o in parte dell'esercizio della potestà quando una diversa soluzione sia contrario all'interesse della prole.

Tribunale di Novara, decreto del 9. 6. 11, Presidente Dr. B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO – CONFLITTUALITA' DEI CONIUGI – ADOTTABILITA'

L'affidamento condiviso dei figli, previsto come regola dall'articolo 155 codice civile, non può ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra coniuge; piuttosto in siffatte ipotesi, può essere previsto l'esercizio separato della potestà nel senso che ciascun coniuge, nei periodi di permanenza presso di sé, potete provare, senza l'accordo dell'altro le scelte di ordinaria amministrazione che riterrà opportuno.

Tribunale di Novara, decreto del 9. 6. 11, Presidente Dr. B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE – POTERE DEL GIUDICE DI SCELTA E VALUTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE IN TEMA DI AFFIDAMENTO

In base all'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria, l'articolo 1, comma 1 legge 8 febbraio 2006 numero 54, che ha novellato l'articolo 155 codice civile, nel prevedere il diritto dei figli minori di coniugi separati di conservare significativi rapporti con gli ascendenti parenti di ciascun ramo genitoriale, affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto una crescita serena ed equilibrata.

Tribunale di Novara, sentenza N. 428 del 20. 5. 2011, Presidente Dr.B.Quatraro, Est. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO CONDIVISO – REGOLA – AFFIDAMENTO ESCLUSIVO - CASI

In considerazione delle intervenute entrate in vigore della riforma varata dal legislatore con la legge N. 54/2006, che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati entrambi genitori (articolo 155 comma 2 codice civile) e ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, nel caso di specie, in considerazione della mancata manifestazione di alcun interesse all'affidamento dei figli da parte del padre, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'affidamento esclusivo delle figlie minori della coppia alla madre.

Tribunale di Novara, sentenza N. 835 del 27.8.2010, Presidente Dr.B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa E.Tosi

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO CONDIVISO E ESCLUSIVO - SCELTA

Sebbene nella consapevolezza che il legislatore abbia dato, con il nuovo articolo 155 codice civile, un'indicazione di sicura preferenza tra per il modello dell'affidamento ad entrambi i genitori, ritenendolo in astratto il più conforme agli interessi della prole e di conseguenza quello che prioritariamente il Collegio giudicante deve valutare nella definizione degli assetti relazionali scaturenti dalla separazione, va infatti sottolineato come tuttavia lo stesso legislatore, con l'articolo 155 bis codice civile, conceda la possibilità di discostarsi da tale scelta ove risulti che l'affidamento ad uno dei due genitori sia contrario all'interesse dei minori. (Nella fattispecie, il Ctu aveva precisato che l'affidamento congiunto del minore non fosse pensabile a causa dell'elevata conflittualità tra i genitori. In presenza di tali situazioni di conflitto, che impediva, secondo il Tribunale, di instaurarsi di un clima di fiducia reciproca nelle abilità educative, nelle risorse personali e nell'apporto dell'altro all'arricchimento emotivo e spirituale del figlio, il collegio ha ritenuto che il percorso dell'affidamento condiviso non fosse allo stato praticabile).

Tribunale di Novara, sentenza n. 825 del 24.8.2010, Presidente Dott.B.Quatraro, Giudice Rel. Dott. F.Filice

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO CONGIUNTO - REGOLA "GENERALE"

La legge 54 del 2006 prevede l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori quale regola "generale", deroga abile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti alla prole.

Tribunale di Novara, sentenza n. 827 del 24.8.10, Presidente Dott.B.Quatraro, Giudice Rel. Dott. F.Filice

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO CONDIVISO - REQUISITI

Il regime dell'affidamento condiviso, quanto alla sua concreta attuabilità, postula un basso grado di conflittualità tra i coniuge, una buona capacità di comunicazione e un elevato spirito di collaborazione nei confronti dell'educazione della formazione dei figli.

Tribunale di Novara, sentenza N. 681 del 29.6.2010, Presidente Dott. B. Quatraro, Giudice relatore Dott. Elisa Tosi

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL MINORE ALLA MADRE - CONDIZIONI

Deve essere disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore...alla madre, con la quale la ragazza ha sempre convissuto e non essendovi comunque richiesta di affidamento da parte del padre. Ciò anche a fronte dell'atteggiamento di totale indifferenza tenuto sino ad oggi dal convenuto che... non ha mai instaurato alcun rapporto con la minore e non si è mai fatto carico delle sue esigenze neppure sotto il profilo economico, sicché l'affidamento ad entrambi genitori appare contrario all'interesse della minore.

Tribunale di Novara, sent. n. 680 del 20/6/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa E.Tosi

SEPARAZIONE PERSONALE - AFFIDAMENTO ESCLUSIVO ALLA MADRE E ESERCIZIO DIRITTO DI VISITA SUBORDINATO ALL'ACCORDO CON LA MADRE E TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE E DEI DESIDERI DEI FIGLI

(Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto di disporre l'affidamento in via

esclusiva alla madre in ragione del fatto che il padre avesse tenuto con i figli rapporti del tutto sporadici e da ultimo non avesse dato più notizie di sé, rendendosi di fatto irreperibile, e non si fosse mai fatto carico delle esigenze economiche dei figli stessi. Per gli stessi motivi, gli incontri con il padre sono stati subordinati al previo accordo con la madre affidataria e tenuto conto delle esigenze e dei desideri dei figli medesimi).

Tribunale di Novara, sent. n. 308 del 29/3/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO - ESCLUSIVO AD UN GENITORE - VOLONTA' DEI FIGLI DI RISIEDERE CON LA MADRE E DI AVERE IN LEI PUNTO DI RIFERIMENTO E ALLONTAMENTO E MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DEL PADRE

Un recente arresto della Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che: "La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ., con riferimento alla separazione personale dei coniugi ed applicabile anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitata in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente. (Cass. Sez. I, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009 - Rv. 610984). (Nel caso di specie, lo spontaneo allontanamento del padre dalla casa coniugale, in uno con la volontà espressa dai figli di risiedere con la madre e di avere in lei il loro principale punto di riferimento e il mancato rispetto degli obblighi contributivi hanno indotto il Tribunale a determinarsi per l'affido esclusivo alla madre).

Tribunale di Novara, sent. n. 131 dell'11/2/2010, Pres. Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.F.Filice

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO - DISINTERESSE DEL PADRE VERSO IL FIGLIO - AFFIDAMENTO ESCLUSIVO ALLA MADRE

Pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la l. 54/2006, che impone di valutare prioritariamente la

possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 cc.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, in considerazione della mancata manifestazione di alcun interesse all'affidamento dei figli da parte del padre convenuto, devono ritenersi sussistere i presupposti per l'affidamento esclusivo della figlia (..) minore in favore dalla madre ricorrente. Atteso, poi, il concreto disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, non sussistono allo stato, i presupposti per procedere a una regolamentazione del diritto di visita paterno.

Tribunale di Novara, sent. n. 133 dell'1/2/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - AFFIDAMENTO - MANCATA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL GENITORE - AFFIDAMENTO ESCLUSIVO ALL'ALTRO GENITORE

Pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la l. 54/2006, che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 cc.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, in considerazione della mancata manifestazione di alcun interesse all'affidamento dei figli da parte del padre convenuto, devono ritenersi sussistere i presupposti per l'affidamento esclusivo del figlio minore in favore dalla madre ricorrente.

Tribunale di Novara, sent. n. 547 del 7/9/09, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giud. Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO – REGIME DI NORMALE APPLICAZIONE

Ritiene il Tribunale che avuto riguardo alla normativa attualmente vigente, che individua nell'affidamento condiviso il regime di affido di normale applicazione, salvi i casi in cui esso risulti pregiudizievole per l'interesse della prole (...) tale forma di affidamento implica una pari responsabilizzazione de due genitori rispetto alle principali scelte educative e formative della minore.

Tribunale di Novara, setn. n. 587 del 23/9/2009, Pres. Rel. Dr.ssa R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO – CONFLITTO FRA GENITORI

E' noto come la concreta attuabilità del regime di affidamento condiviso in caso di genitori che non comunicano o in aperto conflitto sia stata oggetto di diversa soluzione da parte della giurisprudenza laddove comunque l'essenza di tale forma di affidamento è stata ravvisata nell'effettiva condivisione delle principali scelte educative formative che riguardano il minore e nella paritaria partecipazione al ruolo genitoriale. Si reputa che l'opzione rispetto a tale forma di affidamento possa trovare comunque attuazione qualora il conflitto di coppia non incida negativamente sulla condivisione della responsabilità genitoriale e emerga una capacità dei coniugi di dialogare nell'interesse della prole, senza rivendicazioni reciproche ed affermazioni di predominio attraverso un rapporto privilegiato con la prole.

Tribunale di Novara, sent. n. 587 del 23/9/2009, Pres. Rel. Dr.ssa R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO CONDIVISO – POTESTÀ GENITORIALE – ESERCIZIO – DECISIONI IMPORTANTI E QUESTIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

L'affidamento condiviso implica infatti che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori che mantengono la piena responsabilità nei confronti dei figli e assumono congiuntamente le decisioni più importanti nei loro confronti, ovvero quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute. In tale sistema per le questioni di minore importanza o di ordinaria amministrazione, la potestà genitoriale si può configurare come potestà distribuita, con un insieme di compiti da eventualmente attribuire ad entrambi i genitori, con l'individuazione di eventuali aree di competenza stabilite in base ad accordi o sulla base della passata esperienza, delle attitudini e capacità dei genitori, del grado di possibilità di collaborazione e delle indicazioni fornite dai figli.

Tribunale di Novara, sent. n. 587 del 23/9/2009, Pres. Rel. Dr.ssa R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO CONDIVISO – FINALITÀ

Quanto al regime di affidamento del minore, osserva il Collegio come, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 54/2006, l'affidamento condiviso della prole costituisca il regime di maggiore applicazione essendo stato introdotto dal legislatore al fine di garantire alla prole, anche in caso di dissolvimento della coppia coniugale, il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore in modo da poter ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.

Tribunale di Novara, sent. n. 463 del 2/7/2009, Pres. Rel. V.Lanteri

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO – CONFLITTUALITA' FRA
CONIUGI – CONSEGUENZE SULL'AFFIDAMENTO

In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti 'pregiudizievole per l'interesse del minore', con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti un'applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. Sez. I, n. 16594 del 18 giugno 2008).

*Tribunale di Novara, sent. n. 381 del 28/5/2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani,
Giudice Rel. Dr.ssa R.Riccio*

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO CONDIVISO – REGIME
'NORMALE' – AFFIDAMENTO MONIGENITORIALE – REGIME
RESIDUALE

E' indubbio che la nuova normativa preveda il regime di affidamento condiviso (inteso come esercizio della potestà genitoriale di entrambi i genitori che mantengono la piena responsabilità nei confronti dei figli e prendono in modo congiunto le decisioni più importanti nei loro confronti) come l'ipotesi 'normale' rispetto alla quale l'affidamento monogenitoriale dovrebbe divenire alternativa residuale.

*Tribunale di Novara, sent. n. 381 del 28/5/2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani,
Giudice Rel. Dr.ssa R.Riccio*

SEPARAZIONE – REGIME DI AFFIDAMENTO – PROTRATTA
INTERRUZIONE DEI RAPPORTI FRA UN GENITORE E IL FIGLIO E
'SOLITARIA' GESTIONE DELL'ALTRO GENITORE - CONSEGUENZE

Premesso che secondo l'indirizzo seguito da questo Collegio il regime di affidamento condiviso ha, in genere, maggiori possibilità di realizzo laddove tra i genitori permanga una capacità di dialogo quantomeno nell'interesse dei figli, con il reciproco riconoscimento quale interlocutore privilegiato nella individuazione delle principali scelte educative e formative della prole, e con esclusione di qualsiasi volontà rivendicativa o affermazione di un predominio

rispetto all'altro, si osserva come la stessa protratta interruzione dei rapporti fra il padre ed il figlio e l'avvenuta 'solitaria' gestione, cura ed accadimento da parte della madre induca nel Tribunale il convincimento che non possa trovare accoglimento la richiesta di affidamento ad entrambi i genitori del piccolo (...) (nella fattispecie, il Tribunale ha asserito che il genitore avesse abdicato ai suoi doveri educativi e formativi del minore come forma 'ritorsiva' di fronte a quelle che egli riteneva esser 'ingiustificate' pretese economiche della moglie per il mantenimento della prole).

Tribunale di Novara, sent. n. 392 del 28/5/2009, Pres. Rel. Dr.ssa V.Lanteri
SEPARAZIONE – MODALITA' DI VISITA DEL GENITORE – FIGLIE ADOLESCENTI

Per ciò che concerne le modalità di visita del padre nei confronti delle due figlie, ormai adolescenti [una è nata nel 1993 e l'altra nel 1995, *ndr*], ritiene il Collegio che debba esser lasciata a queste ultime la più ampia facoltà di scelta circa le modalità di visita e di permanenza presso il padre proprio in considerazione dell'età dalle stesse raggiunta.

Tribunale di Novara, sent. n. 383 del 27/5/2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. Dr.ssa R.Ricco

SEPARAZIONE – AFFIDO – GENITORI IN APERTO CONFLITTO – SCELTA DEL REGIME DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI

E' noto come la concreta attuabilità del regime di affido condiviso in caso di genitori che non comunicano o in aperto conflitto sia stata oggetto di diversa soluzione da parte della giurisprudenza laddove comunque l'essenza di tale forma di affido è stata ravvisata nell'effetto condivisione delle principali scelte educative e formative che riguardano il minore e nella paritaria partecipazione al ruolo genitoriale. Si è, peraltro, ritenuto che l'opzione rispetto a tale forma di affidamento possa trovare comunque attuazione qualora il conflitto di coppia non incida negativamente sulla condivisione della responsabilità genitoriale e emerga una capacità dei coniugi di dialogare nell'interesse della prole, senza rivendicazioni reciproche ed affermazioni di predominio attraverso un rapporto privilegiato con la prole nonché nella capacità di reciproco riconoscimento come interlocutore privilegiato per le scelte principali relative alla prole.

Tribunale di Novara, sent. n. 383 del 27/5/2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. Dr.ssa R.Ricco

SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO – ESERCIZIO POTESTA GENITORIALE – DECISIONI PIU' IMPORTANTI E QUESTIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE – AFFIDO CONGIUNTO - DIFFERENZE

via condivisa, regime di affidamento ritenuto più consono ad assicurare al minore il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore in modo da ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori. Peraltro tale forma di affidamento non implica necessariamente un perfetto equilibrio dei tempi di permanenza del minore presso l'uno o l'altro genitore, ma comporta, in definitiva, che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori che mantengono la piena responsabilità nei confronti dei figli e assumono congiuntamente le decisioni più importanti nei loro confronti, ovvero quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute. Per le questioni di minore importanza o di ordinaria amministrazione, la potestà genitoriale si può invece come potestà distribuita, con un insieme di compiti da eventualmente attribuire ad entrambi i genitori, con l'individuazione di eventuali aree di competenza individuate in base ad accordi o sulla base della passata esperienza, delle attitudini e capacità dei genitori, del grado di possibilità di collaborazione e delle indicazioni fornite dai figli. Mentre nell'affido condiviso solo le decisioni più importanti devono obbligatoriamente essere prese congiuntamente (a titolo esemplificativo: La scelta del medico o della scuola) potendo le decisioni per le questioni di minore importanza essere assunte autonomamente sulla base delle indicate competenze, nell'affido congiunto ogni decisione, anche di importanza minima, dovrebbe ricevere il nulla osta di entrambi i genitori.

Tribunale di Novara, sent. n. 325 del 7/5/2009, Pres. Rel. Dr.ssa V.Lanteri

SEPARAZIONE – SCELTA DEL REGIME DI AFFIDAMENTO – AFFIDAMENTO CONGIUNTO – CONTUMACIA DEL GENITORE - ASSENZA DI ACCORDO - CONSEGUENZE

La persistente contumacia del coniuge induce questo Collegio ad optare per un affidamento esclusivo del figlio minore alla madre; deve infatti rilevare che non può applicarsi la disciplina dell'affidamento congiunto laddove non vi sia accordo tra i genitori ("in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale posto, per la separazione, nell'art. 155, primo comma, cod. civ. e, per il divorzio, dall'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,

rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore" Cass. sez. I n. 14840 del 27.06.06).

Tribunale di Novara, sent. n. 230 del 26.3.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO - SCOPO

Giova ricordare come la recente novella legislativa abbia introdotto quale regime di affido 'normale' quello in via condivisa. Scopo perseguito attraverso tale sistema è quello di assicurare al minore il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore in modo da ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.

Tribunale di Novara, sent. n. 230 del 26.3.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO E AFFIDO CONGIUNTO - DIFFERENZE

In definitiva mentre nell'affido condiviso solo le decisioni più importanti devono obbligatoriamente essere prese congiuntamente (a titolo esemplificativo: la scelta del medico o della scuola) potendo le decisioni per le questioni di minore importanza essere assunte autonomamente sulla base della indicate aree di competenza, nell'affido congiunto ogni decisione, anche di importanza minima, dovrebbe ricevere il nulla osta di entrambi i genitori. (...) giova, peraltro, ribadire come l'affidamento ad entrambi non comporti la necessità di condivisione del quotidiano (ad esempio per l'acquisto dell'abbigliamento), la cui gestione rimane demandata al genitore che vive stabilmente con i minori, spettando invece ad entrambi i genitori la condivisione delle principali scelte educative e scolastiche dei minori.

Tribunale di Novara, sent. n. 230 del 26.3.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO – CONFLITTUALITA' FRA GENITORI

E' noto come la concreta attuabilità del regime di affido condiviso in caso di genitori che non comunicano o in aperto conflitto sia stata oggetto di diversa soluzione da parte della giurisprudenza laddove comunque l'essenza di tale

forma di affido è stata ravvisata nell'effettiva condivisione delle principali scelte educative formative che riguardano il minore e nella paritaria partecipazione al ruolo genitoriale. Si è peraltro ritenuto che l'opzione rispetto a tale forma di affidamento possa trovare comunque attuazione qualora il conflitto di coppia non incida negativamente sulla condivisione della responsabilità genitoriale e emerga una capacità dei coniugi di dialogare nell'interesse della prole, senza rivendicazioni reciproche ed affermazioni di predominio attraverso un rapporto privilegiato con la prole.

Tribunale di Novara, sent. n. 230 del 26.3.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – AFFIDO CONDIVISO - SALUTE DEI FIGLI - DECISIONI

Quando alle decisioni di maggiore importanza relativa alla salute dei minori, si osserva come appaia conforme a tale regime di affidamento che anche tali scelte, ove assumano carattere più rilevante (non potendo considerarsi tali ad esempio la cura per una semplice influenza o lo svolgimento di visite di controllo periodiche o l'effettuazione di analisi o vaccinazioni obbligatorie) siano frutto di condivisione fra i genitori, salvo i casi di urgenza.

Tribunale di Novara, sent. n. 59 del 27.1.09, Pres. Rel. Dr.ssa M.Giordani

SEPARAZIONE - AFFIDO CONDIVISO - CONSEGUENZE

Come è noto, tale forma di affido [l'affidamento condiviso, ndr], che oggi costituisce la regola, potendo essere disposto l'affido in via esclusiva nel solo caso di accertata inidoneità di uno dei genitori, e sempre che ciò risponda all'interesse del minore, impone ai genitori, quale che sia la collocazione abitativa dei figli, di condividere fra loro tutte le decisioni 'di maggiore interesse', vale a dire quelle decisioni significative e rilevanti per la crescita materiale e psicologica della prole: dalle scelte in ambito scolastico, a quelle ludico-ricreative, a quelle inerenti la salute psico-fisica, ben potendo invece il genitore col locatario gestire autonomamente le questioni prettamente quotidiane inerenti la prole.

Tribunale di Novara, sent. n. 59 del 27.1.09, Pres. Rel. Dr.ssa M.Giordani

SEPARAZIONE - MODALITA' E TEMPI DI VISITA - ETA' DEI MINORI - ACCORDO FRA GENITORE E FIGLI

Per l'età dei minori (...) e la maturità ed equilibrio dalle stesse mostrate in sede di Ctu, appaia opportuno lasciare che tempi e modalità di visita siano

liberamente concordati fra genitore e figlie, ferma restando la previsione di congrui periodi in cui le sorelle possano trascorrere insieme tra loro e con ciascuno dei genitori.

Tribunale di Novara, sent. n. 9 del 12.1.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice est. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO FIGLIA – DIRITTO DI VISITA – MODALITA' DI ESERCIZIO – ETA' DELLA MINORE

Tenuto conto dell'età [della minore] appare congruo prevedere che gli incontri e la permanenza presso il padre avvengano secondo modalità e tempi che la stessa minore potrà concordare con il padre tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e di studio o di svago.

Tribunale di Novara, sent. n. 814 del 4/11/2008, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO DEI FIGLI – AFFIDAMENTO CONDIVISO – CONFLITTUALITA' FRA I GENITORI

Quanto all'affidamento del figlio minore (...), si osserva come la normativa vigente abbia ridefinito criteri e modalità operative in tema di affidamento dei figli alla luce del superiore interesse del minore introducendo l'istituto dell'affidamento condiviso quale regola generale in luogo dell'affidamento esclusivo. L'affidamento in favore di entrambi i genitori tende, infatti, ad assicurare una partecipazione diretta di ciascun genitore alla vita del figlio e la responsabilità in capo ad entrambi per le scelte principali che lo riguardano. (...) pur tenendo conto della conflittualità (...) tra i genitori e della distanza tra le due località ove i medesimi risiedono, la previsione di un affido condiviso del minore appare adeguato ad assicurare il mantenimento di un costante rapporto del figlio con entrambe le figure genitoriali che mantengono, quindi, la piena responsabilità nei confronti del minore non emergendo circostanze che rendano l'applicazione di tale regime contrario all'interesse del figlio.

Tribunale di Novara, sent. n. 814 del 4/11/2008, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – COLLOCAZIONE ABITATIVA DEL MINORE

(In tema di collocazione abitativa del minore, nella fattispecie, il Tribunale di Novara ha ritenuto di discostarsi dalla decisione della Corte d'Appello, resa in sede di reclamo contro i provvedimenti presidenziali assunti in via

provvisoria, ritenendo che, a fronte degli accordi raggiunti dai coniugi e tenuto conto della volontà espressa dal figlio minore e della sua età, fosse possibile condividere le indicazioni fornite dalle parti e quindi assumere una determinazione diversa.

Tribunale di Novara, sent. n. 814 del 4/11/2008, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE – TERMINI E MODALITA' IN ACCORDO CON IL FIGLIO

In relazione all'età del minore appare altresì congruo prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore nei termini e con le modalità che saranno oggetto di diretto accordo con il figlio, compatibilmente con gli impegni del medesimo. (Nella fattispecie, il figlio aveva sedici anni).

Tribunale di Novara, sent. n. 93 del 13/2/2007, Pres. Rel. Dr. G. Vannicelli

SEPARAZIONE PERSONALE – AFFIDAMENTO CONDIVISO – INOPPORTUNITA'

L'assoluto disinteresse manifestato dal padre nonostante fosse in gioco anche il futuro dei suoi rapporti col figlio rende allo stato impossibile anche solo un abbozzo di quel progetto comune in ordine all'educazione del minore che dovrebbe fondare l'affidamento condiviso dello stesso.

Tribunale di Novara, sentenza 24/1/2006 n. 95, Pres. Rel. Dr.ssa A.M. Di Oreste

MATRIMONIO – SEPARAZIONE GIUDIZIALE – DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON AFFIDATARIO – RIMESSIONE AI SERVIZI SOCIALI DELLA SUA DETERMINAZIONE

Per la frequentazione del padre il Tribunale ritiene non giustificata la sua totale esclusione, ma neppure corretta una prefissazione di incontri e di modalità che non possa essere facilmente adattabile al variare delle esigenze della stessa ragazza. Sembra più opportuno rimettere ai Servizi Socio assistenziali del Comune di ... che fino ad ora hanno seguito la minore la configurazione di un percorso che abbia come obiettivo la ricostruzione di un rapporto sereno e fiducioso tra essa e il (...).

Mantenimento dei figli

Tribunale di Novara, sentenza N. 428 del 20. 5. 2011, Presidente Dr.B.Quatraro, Est. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE – CONTRIBUZIONE AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO A CARICO DEL GENITORE – CONTUMACIA DEL GENITORE – MODALITA' DI ACCERTAMENTO

in conseguenza [della contumacia del convenuto, per l'accertamento della misura dell'obbligo contributivo a carico dello stesso, ndr], ritiene il tribunale di uniformarsi seguente corollario: 1) qualora, a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione-nella specie il genitore nei confronti della prole-, il tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace , procedendo ad un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili-e compatibilmente, almeno nella fase presidenziale, con la necessaria urgenza dell'emanazione di provvedimenti provvisori; 2) qualora la parte costituita non si è in grado di fornire alcuna informazione, nemmeno sub specie di allegazione mera-è suscettibile di essere verificata dal tribunale-l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito che, nella specie, determinando sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo il genitore contumace, il quale risultante dei dati anagrafici a disposizione nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita, la cui attendibilità andrà vagliata dal tribunale sempre tenendo presente, almeno nella fase presidenziale, la necessaria urgenza dell'emanazione di provvedimenti provvisori.

Tribunale di Novara, sentenza N. 428 del 20. 5. 2011, Presidente Dr.B.Quatraro, Est. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE – MANTENIMENTO DEL FIGLIO- STATO DI DISOCCUPAZIONE DEL GENITORE – NON ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO

(...) il parametro di riferimento, i fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, costituito, secondo il disposto dell'articolo 148 codice civile, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sezione prima, 19 marzo 2002, N. 3974) e che pertanto lo stato di disoccupazione del

genitore non affidatario non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.

Tribunale di Novara, sentenza N. 347 del 20. 5. 2011, Presidente Dr.B.Quatraro, Est. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE – CONTRIBUZIONE AL MANTENIMENTO - LIMITI

(...) il principio della "tendenziale stabilità" del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio anche dopo la separazione (...) detto principio, che è certamente da condividere, deve invece essere perseguito non solo nei limiti delle effettive e ragionevoli possibilità ed esigibilità, ma anche tenendo conto di tutte le disposizioni accessorie: quella contenuto economico (come la previsione di un contributo fisso al mantenimento del figlio maggiorenne è parente di quella contenuto non economico ma aventi riflessi economici (come l'assegnazione della casa coniugale): disposizioni tutte che, in definitiva, agiscono come agenti di riequilibrio della disparità reddituale tra coniuge e al fine di mantenere il nucleo familiare origine a-si ripete, nei limiti del possibile-in una situazione non deteriore rispetto al tenore di vita precedentemente seguito

Tribunale di Novara, decreto del 11. 5. 11, Presidente Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE – ART. 156 C.C. – INADAMPIENZA DEL CONIUGE

l'articolo 156 comma 6 codice civile consente al giudice, in caso di inadempimento, e su richiesta dell'avente diritto, di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Tale norma trova suo referente nella previsione degli articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6 della legge 898/1970. (...) Il presupposto per l'emissione dell'ordine di pagamento diretto è il inadempimento del coniuge obbligato, dovendosi ricomprendere in tale concetto anche non puntuale adempimento ove tale comportamento provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti.

Tribunale di Novara, decreto del 11. 5. 11, Presidente Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE – MODIFICA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO – ACQUISTO O PERDITA DI UN CESPITE PATRIMONIALE -

RILEVANZA

Il mero acquisto di un cespite, così come la perdita di un bene, non rappresenta, di per sé, indice sufficiente a giustificare la modifica delle condizioni della separazione consensuale in punto misura del contributo di mantenimento, giacché la valutazione dei motivi sopravvenuti-la prova dell'esistenza dei quali a carico del coniuge richiedente la modifica-postula sempre un giudizio di relazione da parte del giudice di merito, onde accertare se l'acquisto alla perdita del cespiti sia l'espressione di un incremento o decremento patrimoniale dei coniuge di entità tale da mutare l'equilibrio esistente al momento della separazione.

Tribunale di Novara, decreto del 11. 5. 11, Presidente Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

Tribunale di Novara, sentenza N. 350 del 28.4.2011, Presidente Dr.B.Quatraro, Est. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE – MANTENIMENTO DEL FIGLIO – MISURA - ACCERTAMENTO

(...) la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi genitori della valenza dei compiti domestici di cura assunti da ciascun genitore. Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento, si debba procedere innanzitutto all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare. Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal nucleo medesimo in costanza di matrimonio, consente per un verso di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare all'esigenza del mantenimento dei figli e per altro verso le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze. Acquisiti tali dati di valutazione andrà quindi considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici di cura materiale. (...) Lo squilibrio reddituale tra coniuge può costituire un punto di partenza per la determinazione dei contributi economici dovuti da ciascun genitore per il mantenimento della prole, ma

resta ferma la necessità di integrare tale parametro con puntuali riferimenti alle necessità specifiche dei figli.

Tribunale di Novara, sentenza N. 885 del 27.9.2010, Presidente Dott. B. Quatraro, Giudice relatore Dott. G. Pascale

SEPARAZIONE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO - DETERMINAZIONE CONCRETA DELL'AMMONTARE

La determinazione dell'ammontare di tale assegno (contributo al mantenimento del figlio minore, n.d.r.) deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuna genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici di cura assunti da ciascun genitore. Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento, si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare. Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal medesimo nucleo in costanza di matrimonio, consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare all'efficienza di vento che i figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze. Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata la descrittiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuna genitori, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale. Ciò si palesa, del resto, conforme all'interpretazione dell'istituto in esame fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, appunto, lo squilibrio reddituale tra i coniuge può costituire un punto di partenza per la determinazione dei contributi economici dovuti da ciascun genitore per il mantenimento della prole, ma resta ferma la necessità di integrare tale parametro con riferimenti puntuali alle necessità specifiche del figlio-dei figli. I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento,

nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di partecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento. Tale dato andava, poi, ulteriormente temperato con la considerazione dell'eventuale valore economico del godimento della casa coniugale, nel caso in cui questa sia fatta oggetto di un provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'articolo 155 quater codice civile, ovvero di una cessione volontaria.

Tribunale di Novara, sentenza N. 885 del 27.9.2010, Presidente Dott. B. Quatraro, Giudice relatore Dott. G. Pascale

SEPARAZIONE - MANTENIMENTO DEL FIGLIO - SPESE STRAORDINARIE - PREAVVISO

Con riferimento a tali spese (concorso del genitore alle spese straordinarie, n.d.r.) va posto a carico della madre l'obbligo di fornire all'altro genitore un preavviso, laddove consentito dalle esigenze di carattere sanitario della prole, di almeno 20 giorni, al fine di consentire al medesimo genitore di reperire ed indicare modalità alternative e meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze. In assenza di alcuna indicazione alternativa il contributo sarà dovuto in relazione alle spese originariamente indicata dal proponente, viceversa il contributo sarà dovuto nella misura del 50% del minor importo della modalità alternativa debitamente documentata dall'altro genitore.

Tribunale di Novara, sentenza N. 681 del 29.6.2010, Presidente Dott. B. Quatraro, Giudice relatore Dott. Elisa Tosi

SEPARAZIONE - MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE - CONTRIBUTO DEL GENITORE - CONDIZIONE DI DISOCCUPAZIONE - ESCLUSIONE DEL CONTRIBUTO - IMPOSSIBILITA'

Si osserva che la giurisprudenza sia di legittimità e di merito ha avuto costantemente modo di evidenziare come "la misura del contributo al mantenimento dei figli minori posta dal giudice essere legittimamente correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non conviventi, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita" dei figli stessi (tribunale Monza, 25. 1. 2010, N. 278; Cass., 19. 3. 2002, N. 3974 chiusa parentesi, avendo la parola-anche a seguito della separazione personale tra coniugi-diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore

di vita corrispondente alle risorse economiche del ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza. Conseguentemente, pure lo stato di disoccupazione o di difficoltà economica del genitore può giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, da quantificarsi almeno in una misura minima sulla scorta della capacità lavorativa generica.

Tribunale di Novara, sentenza N. 681 del 29.6.2010, Presidente Dott. B. Quatraro, Giudice relatore Dott. Elisa Tosi

SEPARAZIONE - CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO - INDIPENDENZA ECONOMICA - CONDIZIONI ATTUALI DEL MERCATO DI LAVORO E LAVORO FLESSIBILE - PERDITA SUCCESSIVA DEL LAVORO

Si osserva che la giurisprudenza sia di legittimità e di merito ha avuto costantemente modo di evidenziare come "la misura del contributo al mantenimento dei figli minori posta dal giudice essere legittimamente correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non conviventi, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita" dei figli stessi (tribunale Monza, 25. 1. 2010, N. 278; Cass., 19. 3. 2002, N. 3974 chiusa parentesi, avendo la parola-anche a seguito della separazione personale tra coniugi-diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche del ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza. Conseguentemente, pure lo stato di disoccupazione o di difficoltà economica del genitore può giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, da quantificarsi almeno in una misura minima sulla scorta della capacità lavorativa generica.

Tribunale di Novara, sent. n. 314 del 31/3/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO - MODALITA'

La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onere, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cf. cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840). Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto

assegno e, in caso di esito negativo di questo ciascun coniuge al momento della separazione. A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinaizone dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile prevenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cf. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).

Tribunale di Novara, sent. n. 308 del 29/3/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE E DIVORZIO - ASSEGNO PER IL FIGLIO - PECULIARITA' DEL FIGLIO E CONTESTO SOCIALE

Sotto questo profilo l'onere di mantenimento da imporsi a entrambi i genitori deve tenere conto delle precedenti esperienze del figlio, dell'ambiente in cui lo stesso ha vissuto fino al momento della scissione del nucleo familiare, della fascia socio economica di appartenenza dei genitori, nonché delle particolari aspirazioni e inclinazioni dei figli stessi. Il giudice deve considerare l'evoluzione dei bisogni del minore a seconda dell'età raggiunta, considerando, in particolare, che le esigenze del figlio che ha raggiunto l'adolescenza sono certamente maggiori di quelle proprie del figlio in tenera età.

Tribunale di Novara, sent. n. 308 del 29/3/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - LAVORO CASALINGO

Il più recente insegnamento di legittimità (Cassazione 11903/2009), nel respingere la richiesta del ex marito che tendeva a dimostrare che l'attività domestica comunque prestata dalla donna in favore dei ragazzi, insieme al fatto di tenerli in casa con sé, non costituisce per la signora un motivo di esonero dai suoi obblighi, ha osservato come non vada sottovalutato e ignorato che nella divisione degli obblighi di mantenimento conta anche l'attività del genitore che accudisce la prole e manda avanti la casa. Gli articoli 148 e 155 del codice civile disciplinano le modalità con cui i genitori devono assolvere l'obbligo di mantenerne, educare e istruire i figli: in essi non c'è traccia di limitazioni, pertanto è da inglobare e valutare che l'adempimento si può concretizzare anche in altre forme e non solo attraverso

un contributo in denaro. Anche l'apporto "casalingo" è quantificabile e paragonabile all'assegno di mantenimento (13169/04; 7068/01).

Tribunale di Novara, sent. n. 308 del 29/3/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE E DIVORZIO - ASSEGNO - NOZIONE PATRIMONIO

Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, a capacità dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I. 19 marzo 2002, n. 3974). (..) la portata dell'obbligo deve essere estesa anche al patrimonio e, più in generale, a tutte le sostanze e utilità, di cui ciascun genitore abbia la disponibilità o il godimento (indubitabile essendo, infatti, come osservato dalla più accreditata dottrina, che il patrimonio del genitore obbligato deve essere valutato nel suo complesso, comprendendo il valore da assegnarsi a ogni forma di reddito, dal lavoro subordinato o autonomo, e ad ogni altra forma di sostanza o utilità quali il valore di beni mobili e immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale, i proventi di qualsiasi natura percepiti).

Tribunale di Novara, sent. n. 133 dell'1/2/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO - CONTUMACIA DEL GENITORE - DETERMINAZIONE AMMONTARE – CRITERI

Qualora, a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione, nella specie il genitore nei confronti della prole, il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili, e compatibilmente, ameno nella fase presidenziale, con la necessaria urgenza dell'emanazione dei provvedimenti provvisori; qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione, nemmeno sub specie di allegazione mera, e suscettibile di essere verificata dal Tribunale, l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché alla luce delle eventuali informazioni

integrative rese dalla parte costituita, la cui attendibilità andrà vagliata dal Tribunale, sempre tenendo presente, almeno nella fase presidenziale, la necessaria urgenza dell'emanazione dei provvedimenti provvisori. Del resto, tale conclusione appare vieppiù confermata dalla circostanza che ad analoghe conclusioni - *id est* in punto di mantenimento 'minimo', non derogabile a determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore - il costante insegnamento di legittimità è giunto in relazione alla problematica della determinazione dell'obbligo contributivo a carico del genitore disoccupato. (...) lo stato di disoccupazione del genitore non affidatario non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.

Tribunale di Novara, sent. n. 131 dell'11/2/2010, Pres. Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.F.Filice

SEPARAZIONE - CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO - PARTE CONTUMACE - DETERMINAZIONE - MODALITA'

Qualora, a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione, nella specie il genitore nei confronti della prole, il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili, e compatibilmente, ameno nella fase presidenziale, con la necessaria urgenza dell'emanazione dei provvedimenti provvisori; qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione, nemmeno sub specie di allegazione mera, e suscettibile di essere verificata dal Tribunale, l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita, la cui attendibilità andrà vagliata dal Tribunale, sempre tenendo presente, almeno nella fase presidenziale, la necessaria urgenza dell'emanazione dei provvedimenti provvisori. Del resto, tale conclusione appare vieppiù confermata dalla circostanza che ad analoghe conclusioni - *id est* in punto di mantenimento 'minimo', non derogabile a determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore - il costante insegnamento di legittimità è giunto in relazione alla problematica della determinazione dell'obbligo contributivo a carico del genitore disoccupato. (...) lo stato di disoccupazione del genitore non affidatario non

può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.

Tribunale di Novara, sent. n. 13 del 13/1/2010, Pres. Dr.B. Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - ASSEGNO PER IL FIGLIO - QUANTIFICAZIONE

Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettono di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592). Al riguardo va altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utile capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica.

Tribunale di Novara, sent. n. 13 del 13/1/2010, Pres. Dr.B. Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - FIGLIO - ASSEGNO - PARAMETRI LEGISLATIVI DI RIFERIMENTO

Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.

Tribunale di Novara, sent. n. 13 del 13/1/2010, Pres. Dr.B. Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO - DETERMINAZIONE IN CONCRETO

Ai sensi del novellato testo dell'art. 155 cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento o dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (...) la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. (...) per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare. Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal medesimo nucleo in costanza di matrimonio, consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze. Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale. I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di partecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento. Tale dato andrà poi, ulteriormente temperato con la considerazione dell'eventuale valore economico del godimento della casa coniugale, nel caso in cui questa sia fatta oggetto di un provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 155 ter cod. civ., ovvero di una cessione volontaria.

Tribunale di Novara, sent. n. 13 del 13/1/2010, Pres. Dr.B. Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - FIGLIO - MANTENIMENTO - ASSEGNO

Sull'assegno di mantenimento per il figlio minore giova premettere, in via generale, che a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessita di cura e di educazione.

Tribunale di Novara, sent. n. 548 del 7/9/09, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giud. Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – ASSEGNO DEL FIGLIO – RITARDI ED OMISSIONI – ORDINE AL DATORE DI LAVORO DELL'OBBLIGATO

I ripetuti ritardi o le omissioni nel versamento dell'assegno dovuto in favore del figlio giustificano l'emissione dell'ordine ex art. 156 6°co. c.c. nei confronti del suo attuale datore di lavoro di versare l'importo dovuto per il mantenimento del figlio direttamente [alla parte beneficiaria, ndr] trattendolo dalla retribuzione spettante alla [parte onerata, ndr].

Tribunale di Novara, sent. n. 548 del 7/9/09, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giud. Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO – SUFFICIENZA ECONOMICA - CONDIZIONI

Autosufficienza economica, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, implica la percezione da parte del figlio maggiorenne di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, tenuto conto delle concrete condizioni di mercato, indipendentemente dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio o durante la separazione. Lo svolgimento di lavori saltuari o temporanei così come il godimento di borse di studio non appaiono idonei di regola ed incidere sul diritto alla corresponsione dell'assegno, ma semmai influiscono sulla misura del mantenimento.

Tribunale di Novara, sent. n. 548 del 7/9/09, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giud. Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – OBBLIGO MANTENIMENTO DEL FIGLIO – CESSAZIONE - CONDIZIONI

E' noto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età protraendosi, invece, se il figlio, senza sua colpa, risulti ancora dipendente economicamente dai genitori.

Tribunale di Novara, sent. n. 547 del 7/9/09, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giud. Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO – DICHIARAZIONE DEI REDDITII – VALORE – ALTRE CIRCOSTANZE RILEVANTI

Le dichiarazioni dei redditi sono documenti redatti dalle stesse parti per fini fiscali e, quindi, i dati da essa desumibili non possono fare piena prova della situazione reddituale e patrimoniale della parte che li produce (nel caso di specie, il Tribunale, nella determinazione della misura della contribuzione del mantenimento della minore ha ritenuto rilevanti le circostanze secondo cui le società del padre, pur essendo in perdita, avessero acquistato o utilizzassero con contratti di leasing beni che, secondo il giudice, non erano strumentali alla produzione del reddito, altresì secondo cui vi fossero altri beni mobili registrati di notevole valore che, pur utilizzati dal padre, consentissero di ridurre il reddito imponibile delle società e infine secondo cui vi fossero nella società soggetti dipendenti che tali non erano.

Tribunale di Novara, sent. n. 463 del 2/7/2009, Pres. Rel. V.Lanteri

SEPARAZIONE – CONTRIBUZIONE AL MANTENIMENTO DEI FIGLI A CARICO DEI GENITORI

Ciascun genitore deve contribuire in proporzione al proprio reddito, alle esigenze di vita dei figli in modo tale che questi possano mantenere un tenore di vita simile alla costanza di matrimonio (Cass. Sez. I n. 18187 del 18 agosto 2006).

Tribunale di Novara, sent. n. 381 del 28/5/2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – DOVERI DI MANTENIMENTO – MERE 'ELEMOSINE' - ESCLUSIONE

Reputa il Tribunale opportuno ricordare come i doveri di mantenimento della prole costituiscano doveri imprescindibili gravanti su ciascun genitore, anche successivamente alla separazione, e che non possano subire limitazioni eccessive e ridursi a modeste ‘elemosine’, in specie quando risulti che il genitore goda di uno stipendio non elevatissimo, ma comunque idoneo a far fronte a tali obblighi in modo dignitoso.

Tribunale di Novara, sent. n. 392 del 28/5/2009, Pres. Rel. Dr.ssa V.Lanteri

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO CONDIVISO – AUTOMATICA CONTRIBUTUZIONE PARITETICA AI BISOGNI DEL MINORE - ESCLUSIONE

Il regime dell'affidamento condiviso, creato appositamente dal legislatore al fine di tutelare l'equilibrio psico-fisico dei figli nei casi di separazione o divorzio, non comporta però in modo 'automatico' la contribuzione paritetica ai bisogni dei minori da parte di entrambi i genitori, dovendo ognuno di questi contribuire in relazione alle proprie effettive possibilità; l'assegno di mantenimento ha, infatti, una natura 'patrimoniale-assistenziale', essendo finalizzata a sostenere le spese necessarie per consentire le attività dirette al raggiungimento di detto sviluppo. In base a quanto emerge dallo stesso dato testuale dell'art. 155, comma 4, c.c. non esiste una correlazione biunivoca tra l'affidamento condiviso e la contribuzione diretta al mantenimento dei minori, dovendo ognuno dei genitori contribuire proporzionalmente con il proprio reddito alle esigenze di vita dei figli.

Tribunale di Novara, sent. n. 392 del 28/5/2009, Pres. Rel. Dr.ssa V.Lanteri

SEPARAZIONE – PROVVEDIMENTI PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI – POTERI D'UFFICIO

Devesi rilevare che il Giudice di merito può adottare “i provvedimenti relativi al mantenimento dei figli, in quanto volti alla tutela di interessi sì privati, ma rilevanti per l'ordine pubblico” acquisendo ‘d'ufficio le prove ritenute necessarie, ma anche’ adottando ‘d'ufficio i provvedimenti relativi’ (Cass. Sez. I, n. 17043 del 3 agosto 2007) determinando inoltre il quantum dell'assegno di mantenimento, il quale può essere diverso ‘rispetto alle domande delle parti o al loro accordo’ (Cass. Sez. I n. 18627 del 28 agosto 2007).

Tribunale di Novara, sent. n. 235 del 27.3.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – PROCREAZIONE DI NUOVI FIGLI IN NUOVO NUCLEO FAMILIARE - CONSEGUENZE

Osserva il Collegio come costituisca principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la procreazione di altri figli è espressione di una libera scelta che non può risolversi in una lesione del diritto degli altri figli ad essere adeguatamente assistiti e mantenuti dai propri genitori.

Tribunale di Novara, sent. n. 10 del 4/1/2008, Pres. Rel. Dr.A.M. Di Oreste

SEPARAZIONE – CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI – ONERE DELLA PROVA DELL’AUTOSUFFICIENZA DEI MEDESIMI

Era onere della prova del (...) dimostrare che i gli sono economicamente autosufficienti, per cui, in mancanza di tale prova, il suo obbligo di mantenimento non può ritenersi venuto meno.

Tribunale di Novara, sent. n. 588 del 23/9/2009, Pres. Rel. Dr.ssa R.Riccio

FAMIGLIA – OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO – CESSAZIONE – CONDIZIONI – ATTUALE SITUAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

L’obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protragga sino a quanto non risulti che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica oppure risulti in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l’esercizio di idonea attività lavorativa. Autosufficienza economica che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, implica la percezione da parte del figlio maggiorenne di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, tenuto conto delle concrete condizioni del mercato, indipendentemente dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio o durante la separazione. E’ innegabile, peraltro, come l’evoluzione del mercato del lavoro, caratterizzato da notevole diffusione di forme di impiego a tempo determinato, senza garanzie previdenziali, comporti anche la diffusione di forme di lavoro che non sempre assicurano ai figli entrate idonee a renderli pienamente indipendenti.

Tribunale di Novara, sentenza 19/1/2006 n. 38, Pres. e Rel. Dr.ssa M.Giordani

CONCORSO DEI GENITORI NEGLI ONERI DEL MANTENIMENTO

DEL FIGLIO – ISTANZA EX ART. 148 C.C. - PROVA DELLE CAPACITA' REDDITUALE DEL GENITORE OBBLIGATO

Circa la pretesa inammissibilità ed improcedibilità dell'azione e x art. 148c .c., si osserva che, secondo l' orientamento più in sintonia con la ratio della norma, cioè il garantire alla prole con la dovuta celerità i mezzi necessari al suo mantenimento l'azione diretta a tale scopo spetta direttamente al figlio, maggiorenne ma non ancora autosufficiente ove questi faccia valere direttamente la sua pretesa sulla base di una sua autonoma posizione del tutto rituale risulta, pertanto, l'adozione della procedura ex art. 148 c.c., sia per la riferibilità della pretesa, ancorché di natura economica, al rapporto di filiazione ed al correlato diritto al mantenimento, sia per l'irrelevanza della condizione di maggiorenne del legittimato attivo, posto che l'obbligo del mantenimento non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età, avendo una durata variabile, secondo le specifiche circostanze del caso. Quanto all'obbligatorietà d'intervento del Pubblico Ministero nel presente giudizio, il Collegio rileva che la Corte Costituzionale ha, con sentenza n . 214 del 25.6.1996, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 70 c.p.c. "nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino 'provvedimenti relativi ai figli'". Il tenore letterale della disposizione, che non distingue fra minore e maggiore età della prole, né meglio specifica la natura del provvedimento da adottare, induce a ritenere che correttamente il Tribunale abbia disposto la rimessione della causa in istruttoria per consentire la partecipazione al giudizio del Pubblico Ministero, nonostante alcune pronunce successive della Suprema Corte esprimano orientamenti di segno opposto (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 838212000 secondo cui "le azioni di cui agli artt. 148 e 361 c.c. relative al contributo per il mantenimento del figlio, al quale è tenuto il genitore naturale, non rientrano tra quelle nelle quali il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità"). Ciò premesso appare destituita di ogni fondamento l'eccezione di nullità dell'intero procedimento compreso il decreto presidenziale), sollevata dalla difesa opponente per la mancata partecipazione del P.M. Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 19727103; Cass. Civ., sez. I, n. 2381/00) nelle controversie per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni. Nel caso di specie contrariamente a

quanto sostenuto dalla difesa opponente il, ricorso ex art. 148 c.c. risulta essere stato tempestivamente comunicato all'ufficio del Pubblico Ministero (cfr. "visto" del P.M., apposto in data 28.6.2002 in calce al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti); nessuna nullità, pertanto appare ravvisabile con riguardo alla fase monitoria. Alle medesime conclusioni si deve giungere anche con riferimento al successivo giudizio di opposizione avendo il P.M. avuto conoscenza della pendenza del procedimento a seguito di ordinanza del Tribunale 8 .2.05, depositata il 4.4.05, ed avendo lo stesso P.M. rassegnato le proprie conclusioni in data 8.4.05. Vanno, da ultimo, respinte le eccezioni di extrapetizione e di ultrapetizione sollevate con riferimento alla determinazione dell'obbligo di contribuzione stabilito dal Presidente del Tribunale, sia con riguardo all'entità dell'assegno, superiore a quanto richiesto, sia con riferimento alla messa a disposizione in favore dei figli dell'abitazione familiare, in assenza di relativa istanza. Si osserva in proposito che nel caso di specie i ricorrenti avevano indicato, nella conclusioni assunte, solo una misura minima dell'assegno richiesto ("...che non sia comunque inferiore a 1.600 euro ciascuno..."), rimettendosi quindi al decidente per la sua compiuta quantificazione. E' noto peraltro che nell'ambito del procedimento in esame al Presidente del Tribunale spetta il potere-dovere di procedere all'accertamento dell'*an* e del *quantum debeatur*, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, documentali e non, ed anche utilizzando poteri d'ufficio per la verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori, delle esigenze di vita dei figli, del tenore complessivo del nucleo familiare. Proprio in considerazione dell'ampiezza del potere valutativo dell'organo decidente e degli interessi tutelati nel procedimento in esame, appare infondata l'ulteriore censura attinente al vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorso il Presidente del Tribunale lasciandola casa familiare di ... nella disponibilità dei ricorrenti, in assenza di espressa richiesta. In proposito, si osserva che la messa a disposizione della casa familiare costituisce una forma di attuazione dell'obbligo di mantenimento e come tale è svincolata da qualsivoglia domanda di parte; peraltro, in sede di comparizione personale lo stesso odierno opponente (cfr. verbale d'udienza 2 2.7.02) si era dichiarato disponibile a lasciare il godimento della casa di ... ai figli. Resta da esaminare il merito dell'opposizione incentrato sulla ritenuta insussistenza dell'obbligo di mantenimento e, in ogni caso, sulla eccessiva entità del quantum stabilito dal Giudice. Secondo l'orientamento ormai costante della Suprema Corte, l'obbligo di mantenere il figlio, posto a carico del genitore dall'art. 147 c.c., non cessa con la maggiore età, ma si protrae fino a che il figlio medesimo sia in grado di provvedere alle proprie esigenze oppure versi in colpa per non

essersi messo in condizione (o per essersi rifiutato) di procurarsi un proprio reddito mediante l'esercizio di un'attività lavorativa. Ne consegue che, per sottrarsi all'obbligo di mantenimento il genitore non può limitarsi ad invocare la maggiore età del figlio, ma deve provare che quest'ultimo è in grado di mantenersi, in caso contrario, che è responsabile della relativa situazione. Non può ritenersi, peraltro, idonea a esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento la profferta di una qualsiasi occasione di lavoro eventualmente rifiutata dal figlio, dovendo essa risultare, per contro, del tutto idonea rispetto alle concrete e ragionevoli aspettative del giovane, così da far apparire l'eventuale rifiuto privo di giustificazione. Ancora, la giurisprudenza di legittimità, con riguardo all'eventuale inerzia o rifiuto ingiustificato di prospettive di lavoro da parte del figlio, specifica che il relativo accertamento "non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione. Deve pertanto in via generale escludersi che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella in cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini e i suoi effettivi interessi siano rivolti, quantomeno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia" (così Cass. Civ., sez. I, 3.4.2002 n. 4765). Ciò premesso, valutato il complesso delle risultanze istruttorie, ivi comprese le ammissioni e non contestazioni di parte opponente, può ritenersi provato, in favore dei ricorrenti, che questi abbiano da sempre goduto di un elevato tenore di vita, caratterizzato da ingenti disponibilità di denaro e di mezzi, messi a loro disposizione dai genitori, proporzionalmente alle rispettive capacità economiche che dall'agosto 2001 sia venuto meno il contributo del padre, restando interamente sulla madre (soggetto estraneo al giudizio) il carico del mantenimento della prole. Parimenti incontestata è la circostanza che tale modalità di vita rispondesse ai criteri educativi e alle abitudini dello stesso opponente, che condivideva, consentendole senza obiezione alcuna, le aspirazioni e le richieste dei figli. Quanto alla prova delle significative disponibilità economiche del (...) appare sufficiente richiamare le risultanze documentali in atti, attestanti le cariche dallo stesso rivestite quale amministratore ed azionista in importanti società commerciali e nel campo della telecomunicazione, la proprietà di beni immobili, la titolarità di patrimoni azionari, la non contestazione sul tenore di vita familiare descritto

dai ricorrenti: elementi, questi, complessivamente e idonei a dimostrare un'elevata capacità patrimoniale, al di là dei dati - in sé poco significativi - espressi dalle dichiarazioni dei redditi, peraltro parziali ed incomplete.

Tribunale di Novara, sentenza 19/1/2006 n. 38, Pres. e Rel. Dr.ssa M.Giordani

FAMIGLIA – CONCORSO DEI GENITORI NEGLI ONERI DEL MANTENIMENTO DEL FIGLIO – NON CESSAZIONE DELL'OBBLIGO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DEL FIGLIO

Circa la pretesa inammissibilità ed improcedibilità dell'azione e x art. 148c .c., si osserva che, secondo l' orientamento più in sintonia con la ratio della norma, cioè il garantire alla prole con la dovuta celerità i mezzi necessari al suo mantenimento l'azione diretta a tale scopo spetta direttamente al figlio, maggiorenne ma non ancora autosufficiente ove questi faccia valere direttamente la sua pretesa sulla base di una sua autonoma posizione del tutto rituale risulta, pertanto, l'adozione della procedura ex art. 148 c.c., sia per la riferibilità della pretesa, ancorché di natura economica, al rapporto di filiazione ed al correlato diritto al mantenimento, sia per l'irrilevanza della condizione di maggiorenne del legittimato attivo, posto che l'obbligo del mantenimento non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età, avendo una durata variabile, secondo le specifiche circostanze del caso. Quanto all'obbligatorietà d'intervento del Pubblico Ministero nel presente giudizio, il Collegio rileva che la Corte Costituzionale ha, con sentenza n. 214 del 25.6.1996, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 70 c.p.c. "nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino 'provvedimenti relativi ai figli'". Il tenore letterale della disposizione, che non distingue fra minore e maggiore età della prole, né meglio specifica la natura del provvedimento da adottare, induce a ritenere che correttamente il Tribunale abbia disposto la rimessione della causa in istruttoria per consentire la partecipazione al giudizio del Pubblico Ministero, nonostante alcune pronunce successive della Suprema Corte esprimano orientamenti di segno opposto (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 838212000 secondo cui "le azioni di cui agli artt. 148 e 361 c.c. relative al contributo per il mantenimento del figlio, al quale è tenuto il genitore naturale, non rientrano tra quelle nelle quali il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità"). Ciò premesso appare destituita di ogni fondamento l'eccezione di nullità dell'intero procedimento compreso il decreto presidenziale), sollevata dalla difesa opponente per la mancata partecipazione del P.M. Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. Civ., sez. II, n.

19727103; Cass. Civ., sez. I, n. 2381/00) nelle controversie per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni. Nel caso di specie contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa opponente il ricorso ex art. 148 c.c. risulta essere stato tempestivamente comunicato all'ufficio del Pubblico Ministero (cfr. "visto" del P.M., apposto in data 28.6.2002 in calce al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti); nessuna nullità, pertanto appare ravvisabile con riguardo alla fase monitoria. Alle medesime conclusioni si deve giungere anche con riferimento al successivo giudizio di opposizione avendo il P.M. avuto conoscenza della pendenza del procedimento a seguito di ordinanza del Tribunale 8.2.05, depositata il 4.4.05, ed avendo lo stesso P.M. rassegnato le proprie conclusioni in data 8.4.05. Vanno, da ultimo, respinte le eccezioni di extrapetizione e di ultrapetizione sollevate con riferimento alla determinazione dell'obbligo di contribuzione stabilito dal Presidente del Tribunale, sia con riguardo all'entità dell'assegno, superiore a quanto richiesto, sia con riferimento alla messa a disposizione in favore dei figli dell'abitazione familiare, in assenza di relativa istanza. Si osserva in proposito che nel caso di specie i ricorrenti avevano indicato, nella conclusioni assunte, solo una misura minima dell'assegno richiesto ("...che non sia comunque inferiore a 1.600 euro ciascuno..."), rimettendosi quindi al decidente per la sua compiuta quantificazione. E' noto peraltro che nell'ambito del procedimento in esame al Presidente del Tribunale spetta il potere-dovere di procedere all'accertamento dell'*an* e del *quantum debeatur*, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, documentali e non, ed anche utilizzando poteri d'ufficio per la verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori, delle esigenze di vita dei figli, del tenore complessivo del nucleo familiare. Proprio in considerazione dell'ampiezza del potere valutativo dell'organo decidente e degli interessi tutelati nel procedimento in esame, appare infondata l'ulteriore censura attinente al vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorso il Presidente del Tribunale lasciandola casa familiare di ... nella disponibilità dei ricorrenti, in assenza di espressa richiesta. In proposito, si osserva che la messa a disposizione della casa familiare costituisce una forma di attuazione dell'obbligo di mantenimento e come tale è svincolata da qualsivoglia domanda di parte; peraltro, in sede di comparizione personale lo stesso odierno opponente (cfr. verbale d'udienza 2.7.02) si era dichiarato disponibile a lasciare il godimento

della casa di ... ai figli. Resta da esaminare il merito dell'opposizione incentrato sulla ritenuta insussistenza dell'obbligo di mantenimento e, in ogni caso, sulla eccessiva entità del quantum stabilito dal Giudice. Secondo l'orientamento ormai costante della Suprema Corte, l'obbligo di mantenere il figlio, posto a carico del genitore dall'art. 147 c.c., non cessa con la maggiore età, ma si protrae fino a che il figlio medesimo sia in grado di provvedere alle proprie esigenze oppure versi in colpa per non essersi messo in condizione (o per essersi rifiutato) di procurarsi un proprio reddito mediante l'esercizio di un'attività lavorativa. Ne consegue che, per sottrarsi all'obbligo di mantenimento il genitore non può limitarsi ad invocare la maggiore età del figlio, ma deve provare che quest'ultimo è in grado di mantenersi, in caso contrario, che è responsabile della relativa situazione. Non può ritenersi, peraltro, idonea a esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento la profferta di una qualsiasi occasione di lavoro eventualmente rifiutata dal figlio, dovendo essa risultare, per contro, del tutto idonea rispetto alle concrete e ragionevoli aspettative del giovane, così da far apparire l'eventuale rifiuto privo di giustificazione. Ancora, la giurisprudenza di legittimità, con riguardo all'eventuale inerzia o rifiuto ingiustificato di prospettive di lavoro da parte del figlio, specifica che il relativo accertamento "non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione. Deve pertanto in via generale escludersi che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella in cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini e i suoi effettivi interessi siano rivolti, quantomeno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia" (così Cass. Civ., sez. I, 3.4.2002 n. 4765). Ciò premesso, valutato il complesso delle risultanze istruttorie, ivi comprese le ammissioni e non contestazioni di parte opponente, può ritenersi provato, in favore dei ricorrenti, che questi abbiano da sempre goduto di un elevato tenore di vita, caratterizzato da ingenti disponibilità di denaro e di mezzi, messi a loro disposizione dai genitori, proporzionalmente alle rispettive capacità economiche che dall'agosto 2001 sia venuto meno il contributo del padre, restando interamente sulla madre (soggetto estraneo al giudizio) il carico del mantenimento della prole. Parimenti incontestata è la circostanza che tale modalità di vita rispondesse ai criteri educativi e alle abitudini dello stesso

opponente, che condivideva, consentendole senza obiezione alcuna, le aspirazioni e le richieste dei figli. Quanto alla prova delle significative disponibilità economiche del (...) appare sufficiente richiamare le risultanze documentali in atti, attestanti le cariche dallo stesso rivestite quale amministratore ed azionista in importanti società commerciali e nel campo della telecomunicazione, la proprietà di beni immobili, la titolarità di patrimoni azionari, la non contestazione sul tenore di vita familiare descritto dai ricorrenti: elementi, questi, complessivamente e idonei a dimostrare un'elevata capacità patrimoniale, al di là dei dati - in sé poco significativi - espressi dalle dichiarazioni dei redditi, peraltro parziali ed incomplete.

Tribunale di Novara, sentenza 19/1/2006 n. 38, Pres. e Rel. Dr.ssa M.Giordani

FAMIGLIA – CONCORSO DEI GENITORI NEGLI ONERI DEL MANTENIMENTO DEL FIGLIO – ISTANZA EX ART. 148 C.C. – ENTITA' E COMPOSIZIONE DEGLI ONERI IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE SVOLTE DALL'ISTANTE

Circa la pretesa inammissibilità ed improcedibilità dell'azione e x art. 148c .c., si osserva che, secondo l' orientamento più in sintonia con la ratio della norma, cioè il garantire alla prole con la dovuta celerità i mezzi necessari al suo mantenimento l'azione diretta a tale scopo spetta direttamente al figlio, maggiorenne ma non ancora autosufficiente ove questi faccia valere direttamente la sua pretesa sulla base di una sua autonoma posizione del tutto rituale risulta, pertanto, l'adozione della procedura ex art. 148 c.c., sia per la riferibilità della pretesa, ancorché di natura economica, al rapporto di filiazione ed al correlato diritto al mantenimento, sia per l'irrilevanza della condizione di maggiorenne del legittimato attivo, posto che l'obbligo del mantenimento non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età, avendo una durata variabile, secondo le specifiche circostanze del caso. Quanto all'obbligatorietà d'intervento del Pubblico Ministero nel presente giudizio, il Collegio rileva che la Corte Costituzionale ha, con sentenza n . 214 del 25.6.1996, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 70 c.p.c. "nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino 'provvedimenti relativi ai figli'". Il tenore letterale della disposizione, che non distingue fra minore e maggiore età della prole, né meglio specifica la natura del provvedimento da adottare, induce a ritenere che correttamente il Tribunale abbia disposto la rimessione della causa in istruttoria per consentire la partecipazione al giudizio del Pubblico Ministero, nonostante alcune pronunce successive della Suprema Corte esprimano orientamenti di

segno opposto (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 838212000 secondo cui "le azioni di cui agli artt. 148 e 361 c.c. relative al contributo per il mantenimento del figlio, al quale è tenuto il genitore naturale, non rientrano tra quelle nelle quali il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità"). Ciò premesso appare destituita di ogni fondamento l'eccezione di nullità dell'intero procedimento compreso il decreto presidenziale), sollevata dalla difesa opponente per la mancata partecipazione del P.M. Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 19727103; Cass. Civ., sez. I, n. 2381/00) nelle controversie per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni. Nel caso di specie contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa opponente il, ricorso ex art. 148 c.c. risulta essere stato tempestivamente comunicato all'ufficio del Pubblico Ministero (cfr. "visto" del P.M., apposto in data 28.6.2002 in calce al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti); nessuna nullità, pertanto appare ravvisabile con riguardo alla fase monitoria. Alle medesime conclusioni si deve giungere anche con riferimento al successivo giudizio di opposizione avendo il P.M. avuto conoscenza della pendenza del procedimento a seguito di ordinanza del Tribunale 8.2.05, depositata il 4.4.05, ed avendo lo stesso P.M. rassegnato le proprie conclusioni in data 8.4.05. Vanno, da ultimo, respinte le eccezioni di extrapetizione e di ultrapetizione sollevate con riferimento alla determinazione dell'obbligo di contribuzione stabilito dal Presidente del Tribunale, sia con riguardo all'entità dell'assegno, superiore a quanto richiesto, sia con riferimento alla messa a disposizione in favore dei figli dell'abitazione familiare, in assenza di relativa istanza. Si osserva in proposito che nel caso di specie i ricorrenti avevano indicato, nella conclusioni assunte, solo una misura minima dell'assegno richiesto ("...che non sia comunque inferiore a 1.600e uro ciascuno..."), rimettendosi quindi al decidente per la sua compiuta quantificazione. E' noto peraltro che nell'ambito del procedimento in esame al Presidente del Tribunale spetta il potere-dovere di procedere all'accertamento dell'*an* e del *quantum debeatur*, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, documentali e non, ed anche utilizzando poteri d'ufficio per la verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori, delle esigenze di vita dei figli, del tenore complessivo del nucleo familiare. Proprio in considerazione dell'ampiezza del potere valutativo dell'organo decidente e degli interessi tutelati nel

procedimento in esame, appare infondata l'ulteriore censura attinente al vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorso il Presidente del Tribunale lasciandola casa familiare di ... nella disponibilità dei ricorrenti, in assenza di espressa richiesta. In proposito, si osserva che la messa a disposizione della casa familiare costituisce una forma di attuazione dell'obbligo di mantenimento e come tale è svincolata da qualsivoglia domanda di parte; peraltro, in sede di comparizione personale lo stesso odierno opponente (cfr. verbale d'udienza 2 2.7.02) si era dichiarato disponibile a lasciare il godimento della casa di ... ai figli. Resta da esaminare il merito dell'opposizione incentrato sulla ritenuta insussistenza dell'obbligo di mantenimento e, in ogni caso, sulla eccessiva entità del quantum stabilito dal Giudice. Secondo l'orientamento ormai costante della Suprema Corte, l'obbligo di mantenere il figlio, posto a carico del genitore dall'art. 147 c.c., non cessa con la maggiore età, ma si protrae fino a che il figlio medesimo sia in grado di provvedere alle proprie esigenze oppure versi in colpa per non essersi messo in condizione (o per essersi rifiutato) di procurarsi un proprio reddito mediante l'esercizio di un'attività lavorativa. Ne consegue che, per sottrarsi all'obbligo di mantenimento il genitore non può limitarsi ad invocare la maggiore età del figlio, ma deve provare che quest'ultimo è in grado di mantenersi, in caso contrario, che è responsabile della relativa situazione. Non può ritenersi, peraltro, idonea a esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento la profferta di una qualsiasi occasione di lavoro eventualmente rifiutata dal figlio, dovendo essa risultare, per contro, del tutto idonea rispetto alle concrete e ragionevoli aspettative del giovane, così da far apparire l'eventuale rifiuto privo di giustificazione. Ancora, la giurisprudenza di legittimità, con riguardo all'eventuale inerzia o rifiuto ingiustificato di prospettive di lavoro da parte del figlio, specifica che il relativo accertamento "non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione. Deve pertanto in via generale escludersi che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella in cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini e i suoi effettivi interessi siano rivolti, quantomeno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia" (così Cass. Civ., sez. I, 3.4.2002 n. 4765). Ciò premesso, valutato il complesso delle risultanze istruttorie, ivi comprese le ammissioni e non

contestazioni di parte opponente, può ritenersi provato, in favore dei ricorrenti, che questi abbiano da sempre goduto di un elevato tenore di vita, caratterizzato da ingenti disponibilità di denaro e di mezzi, messi a loro disposizione dai genitori, proporzionalmente alle rispettive capacità economiche che dall'agosto 2001 sia venuto meno il contributo del padre, restando interamente sulla madre (soggetto estraneo al giudizio) il carico del mantenimento della prole. Parimenti incontestata è la circostanza che tale modalità di vita rispondesse ai criteri educativi e alle abitudini dello stesso opponente, che condivideva, consentendole senza obiezione alcuna, le aspirazioni e le richieste dei figli. Quanto alla prova delle significative disponibilità economiche del (...) appare sufficiente richiamare le risultanze documentali in atti, attestanti le cariche dallo stesso rivestite quale amministratore ed azionista in importanti società commerciali e nel campo della telecomunicazione, la proprietà di beni immobili, la titolarità di patrimoni azionari, la non contestazione sul tenore di vita familiare descritto dai ricorrenti: elementi, questi, complessivamente e idonei a dimostrare un'elevata capacità patrimoniale, al di là dei dati - in sé poco significativi - espressi dalle dichiarazioni dei redditi, peraltro parziali ed incomplete.

Tribunale di Novara, sentenza 19/1/2006 n. 38, Pres. e Rel. Dr.ssa M.Giordani

FAMIGLIA – CONCORSO DEI GENITORI NEGLI ONERI DEL MANTENIMENTO DEL FIGLIO – ISTANZA EX ART. 148 C.C. – PROCEDIMENTO – INTERVENTO DEL P.M.

Circa la pretesa inammissibilità ed improcedibilità dell'azione e x art. 148c .c., si osserva che, secondo l' orientamento più in sintonia con la ratio della norma, cioè il garantire alla prole con la dovuta celerità i mezzi necessari al suo mantenimento l'azione diretta a tale scopo spetta direttamente al figlio, maggiorenne ma non ancora autosufficiente ove questi faccia valere direttamente la sua pretesa sulla base di una sua autonoma posizione del tutto rituale risulta, pertanto, l'adozione della procedura ex art. 148 c.c., sia per la riferibilità della pretesa, ancorché di natura economica, al rapporto di filiazione ed al correlato diritto al mantenimento, sia per l'irrilevanza della condizione di maggiorenne del legittimato attivo, posto che l'obbligo del mantenimento non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età, avendo una durata variabile, secondo le specifiche circostanze del caso. Quanto all'obbligatorietà d'intervento del Pubblico Ministero nel presente giudizio, il Collegio rileva che la Corte Costituzionale ha, con sentenza n. 214 del 25.6.1996, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 70 c.p.c. "nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del

Pubblico Ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino 'provvedimenti relativi ai figli'. Il tenore letterale della disposizione, che non distingue fra minore e maggiore età della prole, né meglio specifica la natura del provvedimento da adottare, induce a ritenere che correttamente il Tribunale abbia disposto la rimessione della causa in istruttoria per consentire la partecipazione al giudizio del Pubblico Ministero, nonostante alcune pronunce successive della Suprema Corte esprimano orientamenti di segno opposto (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 838212000 secondo cui "le azioni di cui agli artt. 148 e 361 c.c. relative al contributo per il mantenimento del figlio, al quale è tenuto il genitore naturale, non rientrano tra quelle nelle quali il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità"). Ciò premesso appare destituita di ogni fondamento l'eccezione di nullità dell'intero procedimento compreso il decreto presidenziale), sollevata dalla difesa opponente per la mancata partecipazione del P.M. Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 19727103; Cass. Civ., sez. I, n. 2381/00) nelle controversie per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni. Nel caso di specie contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa opponente il ricorso ex art. 148 c.c. risulta essere stato tempestivamente comunicato all'ufficio del Pubblico Ministero (cfr. "visto" del P.M., apposto in data 28.6.2002 in calce al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti); nessuna nullità, pertanto appare ravvisabile con riguardo alla fase monitoria. Alle medesime conclusioni si deve giungere anche con riferimento al successivo giudizio di opposizione avendo il P.M. avuto conoscenza della pendenza del procedimento a seguito di ordinanza del Tribunale 8.2.05, depositata il 4.4.05, ed avendo lo stesso P.M. rassegnato le proprie conclusioni in data 8.4.05. Vanno, da ultimo, respinte le eccezioni di extrapetizione e di ultrapetizione sollevate con riferimento alla determinazione dell'obbligo di contribuzione stabilito dal Presidente del Tribunale, sia con riguardo all'entità dell'assegno, superiore a quanto richiesto, sia con riferimento alla messa a disposizione in favore dei figli dell'abitazione familiare, in assenza di relativa istanza. Si osserva in proposito che nel caso di specie i ricorrenti avevano indicato, nella conclusioni assunte, solo una misura minima dell'assegno richiesto ("...che non sia comunque inferiore a 1.600 euro ciascuno..."), rimettendosi quindi al decidente per la sua compiuta quantificazione. E' noto

peraltro che nell'ambito del procedimento in esame al Presidente del Tribunale spetta il potere-dovere di procedere all'accertamento dell'an e del quantum debeatur, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, documentali e non, ed anche utilizzando poteri d'ufficio per la verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori, delle esigenze di vita dei figli, del tenore complessivo del nucleo familiare. Proprio in considerazione dell'ampiezza del potere valutativo dell'organo decidente e degli interessi tutelati nel procedimento in esame, appare infondata l'ulteriore censura attinente al vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorso il Presidente del Tribunale lasciandola casa familiare di ... nella disponibilità dei ricorrenti, in assenza di espressa richiesta. In proposito, si osserva che la messa a disposizione della casa familiare costituisce una forma di attuazione dell'obbligo di mantenimento e come tale è svincolata da qualsivoglia domanda di parte; peraltro, in sede di comparizione personale lo stesso odierno opponente (cfr. verbale d'udienza 2 2.7.02) si era dichiarato disponibile a lasciare il godimento della casa di ... ai figli. Resta da esaminare il merito dell'opposizione incentrato sulla ritenuta insussistenza dell'obbligo di mantenimento e, in ogni caso, sulla eccessiva entità del quantum stabilito dal Giudice. Secondo l'orientamento ormai costante della Suprema Corte, l'obbligo di mantenere il figlio, posto a carico del genitore dall'art. 147 c.c., non cessa con la maggiore età, ma si protrae fino a che il figlio medesimo sia in grado di provvedere alle proprie esigenze oppure versi in colpa per non essersi messo in condizione (o per essersi rifiutato) di procurarsi un proprio reddito mediante l'esercizio di un'attività lavorativa. Ne consegue che, per sottrarsi all'obbligo di mantenimento il genitore non può limitarsi ad invocare la maggiore età del figlio, ma deve provare che quest'ultimo è in grado di mantenersi, in caso contrario, che è responsabile della relativa situazione. Non può ritenersi, peraltro, idonea a esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento la profferta di una qualsiasi occasione di lavoro eventualmente rifiutata dal figlio, dovendo essa risultare, per contro, del tutto idonea rispetto alle concrete e ragionevoli aspettative del giovane, così da far apparire l'eventuale rifiuto privo di giustificazione. Ancora, la giurisprudenza di legittimità, con riguardo all'eventuale inerzia o rifiuto ingiustificato di prospettive di lavoro da parte del figlio, specifica che il relativo accertamento "non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione. Deve pertanto in via generale escludersi che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del

figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella in cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini e i suoi effettivi interessi siano rivolti, quantomeno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia" (così Cass. Civ., sez. I , 3.4.2002 n. 4765). Ciò premesso, valutato il complesso delle risultanze istruttorie, ivi comprese le ammissioni e non contestazioni di parte opponente, può ritenersi provato, in favore dei ricorrenti, che questi abbiano da sempre goduto di un elevato tenore di vita, caratterizzato da ingenti disponibilità di denaro e di mezzi, messi a loro disposizione dai genitori, proporzionalmente alle rispettive capacità economiche che dall'agosto 2001 sia venuto meno il contributo del padre, restando interamente sulla madre (soggetto estraneo al giudizio) il carico del mantenimento della prole. Parimenti incontestata è la circostanza che tale modalità di vita rispondesse ai criteri educativi e alle abitudini dello stesso opponente, che condivideva, consentendole senza obiezione alcuna, le aspirazioni e le richieste dei figli. Quanto alla prova delle significative disponibilità economiche del (...) appare sufficiente richiamare le risultanze documentali in atti, attestanti le cariche dallo stesso rivestite quale amministratore ed azionista in importanti società commerciali e nel campo della telecomunicazione, la proprietà di beni immobili, la titolarità di patrimoni azionari, la non contestazione sul tenore di vita familiare descritto dai ricorrenti: elementi, questi, complessivamente e idonei a dimostrare un'elevata capacità patrimoniale, al di là dei dati - in sé poco significativi - espressi dalle dichiarazioni dei redditi, peraltro parziali ed incomplete.

Tribunale di Novara, sentenza 19/1/2006 n. 38, Pres. e Rel. Dr.ssa M.Giordani

CONCORSO DEI GENITORI NEGLI ONERI DEL MANTENIMENTO DEL FIGLIO – ISTANZA EX ART. 148 C.C. – LEGITTIMAZIONE DEL FIGLIO MAGGIORENNE

Circa la pretesa inammissibilità ed improcedibilità dell'azione e x art. 148c .c., si osserva che, secondo l' orientamento più in sintonia con la ratio della norma, cioè il garantire alla prole con la dovuta celerità i mezzi necessari al suo mantenimento l'azione diretta a tale scopo spetta direttamente al figlio, maggiorenne ma non ancora autosufficiente ove questi faccia valere direttamente la sua pretesa sulla base di una sua autonoma posizione del tutto rituale risulta, pertanto, l'adozione della procedura ex art. 148 c.c., sia per la

riferibilità della pretesa, ancorché di natura economica, al rapporto di filiazione ed al correlato diritto al mantenimento, sia per l'irrilevanza della condizione di maggiorenne del legittimato attivo, posto che l'obbligo del mantenimento non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età, avendo una durata variabile, secondo le specifiche circostanze del caso. Quanto all'obbligatorietà d'intervento del Pubblico Ministero nel presente giudizio, il Collegio rileva che la Corte Costituzionale ha, con sentenza n. 214 del 25.6.1996, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 70 c.p.c. "nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino 'provvedimenti relativi ai figli'". Il tenore letterale della disposizione, che non distingue fra minore e maggiore età della prole, né meglio specifica la natura del provvedimento da adottare, induce a ritenere che correttamente il Tribunale abbia disposto la rimessione della causa in istruttoria per consentire la partecipazione al giudizio del Pubblico Ministero, nonostante alcune pronunce successive della Suprema Corte esprimano orientamenti di segno opposto (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 838212000 secondo cui "le azioni di cui agli artt. 148 e 361 c.c. relative al contributo per il mantenimento del figlio, al quale è tenuto il genitore naturale, non rientrano tra quelle nelle quali il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità"). Ciò premesso appare destituita di ogni fondamento l'eccezione di nullità dell'intero procedimento compreso il decreto presidenziale), sollevata dalla difesa opponente per la mancata partecipazione del P.M. Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 19727103; Cass. Civ., sez. I, n. 2381/00) nelle controversie per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni. Nel caso di specie contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa opponente il ricorso ex art. 148 c.c. risulta essere stato tempestivamente comunicato all'ufficio del Pubblico Ministero (cfr. "visto" del P.M., apposto in data 28.6.2002 in calce al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti); nessuna nullità, pertanto appare ravvisabile con riguardo alla fase monitoria. Alle medesime conclusioni si deve giungere anche con riferimento al successivo giudizio di opposizione avendo il P.M. avuto conoscenza della pendenza del procedimento a seguito di ordinanza del Tribunale del 2.05, depositata il 4.4.05, ed avendo lo stesso P.M. rassegnato le proprie conclusioni in data

8.4.05. Vanno, da ultimo, respinte le eccezioni di extrapetizione e di ultrapetizione sollevate con riferimento alla determinazione dell'obbligo di contribuzione stabilito dal Presidente del Tribunale, sia con riguardo all'entità dell'assegno, superiore a quanto richiesto, sia con riferimento alla messa a disposizione in favore dei figli dell'abitazione familiare, in assenza di relativa istanza. Si osserva in proposito che nel caso di specie i ricorrenti avevano indicato, nella conclusioni assunte, solo una misura minima dell'assegno richiesto ("...che non sia comunque inferiore a 1.600 euro ciascuno..."), rimettendosi quindi al decidente per la sua compiuta quantificazione. E' noto peraltro che nell'ambito del procedimento in esame al Presidente del Tribunale spetta il potere-dovere di procedere all'accertamento dell'*an* e del *quantum debeatur*, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, documentali e non, ed anche utilizzando poteri d'ufficio per la verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori, delle esigenze di vita dei figli, del tenore complessivo del nucleo familiare. Proprio in considerazione dell'ampiezza del potere valutativo dell'organo decidente e degli interessi tutelati nel procedimento in esame, appare infondata l'ulteriore censura attinente al vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorso il Presidente del Tribunale lasciandola casa familiare di ... nella disponibilità dei ricorrenti, in assenza di espressa richiesta. In proposito, si osserva che la messa a disposizione della casa familiare costituisce una forma di attuazione dell'obbligo di mantenimento e come tale è svincolata da qualsivoglia domanda di parte; peraltro, in sede di comparizione personale lo stesso odierno opponente (cfr. verbale d'udienza 2 2.7.02) si era dichiarato disponibile a lasciare il godimento della casa di ... ai figli. Resta da esaminare il merito dell'opposizione incentrato sulla ritenuta insussistenza dell'obbligo di mantenimento e, in ogni caso, sulla eccessiva entità del quantum stabilito dal Giudice. Secondo l'orientamento ormai costante della Suprema Corte, l'obbligo di mantenere il figlio, posto a carico del genitore dall'art. 147 c.c., non cessa con la maggiore età, ma si protrae fino a che il figlio medesimo sia in grado di provvedere alle proprie esigenze oppure versi in colpa per non essersi messo in condizione (o per essersi rifiutato) di procurarsi un proprio reddito mediante l'esercizio di un'attività lavorativa. Ne consegue che, per sottrarsi all'obbligo di mantenimento il genitore non può limitarsi ad invocare la maggiore età del figlio, ma deve provare che quest'ultimo è in grado di mantenersi, in caso contrario, che è responsabile della relativa situazione. Non può ritenersi, peraltro, idonea a esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento la profferta di una qualsiasi occasione di lavoro eventualmente rifiutata dal figlio, dovendo essa risultare, per contro, del tutto idonea rispetto alle concrete e ragionevoli aspettative del giovane, così da far apparire l'

eventuale rifiuto privo di giustificazione. Ancora, la giurisprudenza di legittimità, con riguardo all'eventuale inerzia o rifiuto ingiustificato di prospettive di lavoro da parte del figlio, specifica che il relativo accertamento "non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione. Deve pertanto in via generale escludersi che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella in cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini e i suoi effettivi interessi siano rivolti, quantomeno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia" (così Cass. Civ., sez. I, 3.4.2002 n. 4765). Ciò premesso, valutato il complesso delle risultanze istruttorie, ivi comprese le ammissioni e non contestazioni di parte opponente, può ritenersi provato, in favore dei ricorrenti, che questi abbiano da sempre goduto di un elevato tenore di vita, caratterizzato da ingenti disponibilità di denaro e di mezzi, messi a loro disposizione dai genitori, proporzionalmente alle rispettive capacità economiche che dall'agosto 2001 sia venuto meno il contributo del padre, restando interamente sulla madre (soggetto estraneo al giudizio) il carico del mantenimento della prole. Parimenti incontestata è la circostanza che tale modalità di vita rispondesse ai criteri educativi e alle abitudini dello stesso opponente, che condivideva, consentendole senza obiezione alcuna, le aspirazioni e le richieste dei figli. Quanto alla prova delle significative disponibilità economiche del (...) appare sufficiente richiamare le risultanze documentali in atti, attestanti le cariche dallo stesso rivestite quale amministratore ed azionista in importanti società commerciali e nel campo della telecomunicazione, la proprietà di beni immobili, la titolarità di patrimoni azionari, la non contestazione sul tenore di vita familiare descritto dai ricorrenti: elementi, questi, complessivamente e idonei a dimostrare un'elevata capacità patrimoniale, al di là dei dati - in sé poco significativi - espressi dalle dichiarazioni dei redditi, peraltro parziali ed incomplete.

Domande di contenuto patrimoniale

Tribunale di Novara, sentenza N. 347 del 20. 5. 2011, Presidente Dr.B.Quatraro, Est. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE – DOMANDE A CONTENUTO ECONOMICO – DIVISIONE BENI MOBILI E MUTUO – INAMMISSIBILITA’

devono essere dichiarate inammissibili tutte le (...) domanda contenuto economico non contributi (...) e in particolare la richiesta di procedere alla divisione dei beni mobili è quella di disporre in merito prosieguo del contratto di mutuo gravante sulla casa coniugale in deroga alle pattuizioni contrattuali.

Tribunale di Novara, sentenza n. 827 del 24.8.10, Presidente Dott.B.Quatraro, Giudice Rel. Dott. F.Filice

SEPARAZIONE E DIVORZIO - DOMANDE DI CONTENUTO PATRIMONIALE AMMISSIBILI

La trattazione congiunta di cause soggette ai riti diversi è consentita, ai sensi dell'articolo 40 codice di procedura civile, solo nei casi di cui agli articoli 31, 32,34 e 36 codice di procedura civile, sicchè le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio (o di separazione) sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziale alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e che i rapporti tra questi è la prole.

Tribunale di Novara, sent. n. 314 del 31/3/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - DOMANDE DI CARATTERE PATRIMONIALE - CRITERI DI AMMISSIBILITA"

Devono essere, in limine, dichiarate inammissibili le domande formulate dalla ricorrente sin dal ricorso introduttivo della fase presidenziale, e poi coltivate sino alla comparsa conclusionale - aventi ad oggetto la regolamentazione dei rapporti economici pendenti tra i coniugi e, segnatamente, la domanda di restituzione di somme di denaro e la domanda di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, trattandosi di domande che esulano totalmente dalla materia dedotta nel presente giudizio. In questi termini, infatti, più volte si è pronunciata la Suprema Corte, affermando ?la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 cpc, solo nei casi di cui agli art. 31, 32, 34 e 36 c.p.c.

Tribunale di Novara, sent. n. 308 del 29/3/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - ADDEBITO DELLA - CONDIZIONI

Per poter addebitare ad uno dei coniugi le responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.

Tribunale di Novara, sent. n. 259 del 15/3/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - DOMANDE DI CONTENUTO PATRIMONIALI AMMISSIBILI - CRITERIO

La Suprema Corte si è, infatti, pronunciata più volte in questi termini, anche in epoca recente, affermando che "la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita ai sensi dell'art 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 36 C.p.c.", sicché "le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio (o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole." (Cass. 12.1.2000 n. 266 ? Cass. 15.5.2001 n. 6660).

Tribunale di Novara, sent. n. 150 del 12/2/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - DOMANDE DI CONTENUTO PATRIMONIALE - CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Con riguardo ai box, il rigetto della domanda di assegnazione discende dalla mancanza di connessione qualificata con la materia dedotta nel presente giudizio. La Suprema Corte si è, infatti, pronunciata più volte in questi termini, anche in epoca recente, affermando che "la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 36 c.p.c., sicché le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio, di divorzio (o di

separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti fra questi e la prole' (Cass. 12.1. 2000 n. 266; Cass. 15.5.2001 n. 6660).

Tribunale di Novara, sent. n. 447 del 23.6.09, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Rel ed est. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IMMOBILE DIVERSO DAL DOMICILIO CONIUGALE – INAMMISSIBILITA'

Deve dichiararsi inammissibile la domanda svolta in sede di precisazione delle conclusioni (...) di assegnazione di una parte della casa coniugale (*rectius*: di un appartamento posto al piano terreno, in precedenza locato a terzi) trattandosi di questione nuova mai prima esaminata e peraltro non suscettibile di decisione nell'ambito del giudizio di separazione ove si tratti di immobile effettivamente diverso e separato dal domicilio coniugale.

Tribunale di Novara, sent. n. 235 del 27.3.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – QUESTIONI RELATIVE AL GODIMENTO DI BENI

Reputa il Tribunale che il giudizio di separazione personale dei coniugi non sia deputato a dirimere questioni relative al godimento di altri beni di cui i coniugi siano comproprietari o di cui abbiano comunque avuto la disponibilità. (nella fattispecie, il Tribunale non ha quindi dichiarato ammissibili le domande relative alla disciplina del godimento della casa di vacanza, dei box e della vettura).

Questioni processuali

Tribunale di Novara, decreto del 9. 6. 11, Presidente Dr. B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE – MODIFICHE EX ART. 710 CPC - PRESUPPOSTI

il presupposto per ottenere, ex articolo 710 codice procedura civile, la modifica delle condizioni di separazione, è la deduzione di circostanze nuove, tali da imporre un riesame della situazione cristallizzata dal precedente provvedimento.

Tribunale di Novara, sentenza N. 428 del 20. 5. 2011, Presidente Dr.B.Quatraro, Est. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE – DOMANDA DI ADDEBITO – LIMITI ALLA PROPOSIZIONE

La domanda di addebito può essere proposta con il ricorso e al più tardi con la memoria integrativa, ma non successivamente.

Tribunale di Novara, sentenza N. 428 del 20. 5. 2011, Presidente Dr.B.Quatraro, Est. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE – DOMANDE MODIFICATIVE E SANZIONATORIE – PROPONIBILITA' - TERMINI

(...) istanze modificative (e/o sanzionatorie ex articolo 709 ter c.p.c.) istanze pour cause proponibili in ogni fase del processo e sino alla precisazione delle conclusioni che non soggette a decadenze (proprio perché erano rispondenti a evoluzioni verificatesi in corso di causa) (...) fermo restando però (...) l'onere del richiedente di sostenere la richiesta di modifica adducendo una mutazione dello status quo rispetto l'introduzione del giudizio, quando la domanda non era stata posta o era stata diversamente formulata.

Tribunale di Novara, sentenza N. 428 del 20. 5. 2011, Presidente Dr.B.Quatraro, Est. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE – DOMANDE EX ART. 709 TER CPC - NATURA

pare corretto ritenere, con riguardo alla ontologica consistenza dei provvedimenti di cui all'articolo 709 ter, comma secondo, seconda parte numeri 1, 2, 3 e 4 c.p.c. (ammonizione prevista dal numero 1, misura coercitiva di natura patrimoniale prevista dal numero 4, risarcimento del danno nei confronti del minore e/o dell'altro genitore di cui ai numeri 2 e 3), che tali provvedimenti a contenuto economico e a carte squisitamente coercitivo-sanzionatorio, siano riconducibili alla fenomenologia dei cosiddetti "danni punitivi" (i punitive damages di diritto anglosassone ovvero le astreintes presenti nell'ordinamento francese) emiri non nella sostanza a dissuadere entrambi genitori dal tenere o proseguire ogni condotta seriamente nociva ai figli anche con riguardo al loro affidamento.

Tribunale di Novara sentenza N. 829 del 24.8.2010, Presidente Dr.B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.F.Filice

SEPARAZIONE - RES IUDICATA - AMBITO

La *res iudicata*, nei procedimenti per separazione, ha unicamente a formarsi sulla pronuncia della separazione-soprattutto quale presupposto per il successivo contenimento della pronuncia di divorzio-mentre, per tutte le altre questioni, ivi comprese quelle economiche, le statuizioni di cui al decisum restano sempre modificabili in presenza di evenienze fattuali modificative-in senso peggiorativo o migliorativo-per il tramite del procedimento ex articolo 710 codice di procedura civile.

Tribunale di Novara, sent. n. 149 del 12/2/2010, Pres. Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - DOMANDA DI ADDEBITO - DA PARTE ATTRICE - INSERIMENTO IN ATTO INTRODUTTIVO

'Essendo le cause di inammissibilità rilevabili d'ufficio, tale mancanza non elide la possibilità del Tribunale di accertare la sussistenza della causa di inammissibilità e, in caso di esito positivo, di dichiarare d'ufficio l'inammissibilità della domanda affetta da tale vizio. (...) la giurisprudenza ha osservato che nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è autonoma e l'iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all'altro coniuge, anche sotto l'aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell'atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice "emendatio libelli" consentita in corso di causa e, se presa dalla parte convenuta, è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale (v. *ex pluris* Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 2818 dell'8/2/2006).

Tribunale di Novara, sent. n. 150 del 12/2/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - DOMANDA DI ADDEBITO - DI PARTE CONVENUTA - COMPARSA DI RISPOSTA PRIMA DELL'UDIENZA DAVANTI AL G.I.

La domanda di addebito è autonoma e, anche sotto l'aspetto procedimentale, non costituisce mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della

contesa instaurata con la domanda di separazione, bensì vera e propria domanda riconvenzionale ed è, quindi, soggetta alle decadenze stabilite dall'art. 167, co. 2, cpc (v. sul punto Cass. Civ., Sez. I, sentenze n. 2818 del 08/02/2006, e n. 25618 del 07 /12/2007). (...) il primo atto difensivo è costituito dalla comparsa di risposta depositata prima dell'udienza davanti al G.I. Tale interpretazione si appalesa più rispettosa del testo dell'art. 706 cpc, come riformulato a seguito della riforma attuata con la l. 80/2005. La norma in esame, invero, prescrive che il convenuto, prima dell'udienza presidenziale, può depositare memoria, con ciò indicando non un onere, bensì una facoltà, alla quale, pertanto, non possono essere ricollegate decadenze di sorta. Viceversa, l'art. 709, co. 3, riconduce la costituzione in giudizio del convenuto ai sensi dell'art. 166 e 167 co. 1 e 3, richiamando pertanto espressamente anche le decadenze ivi previste, alla fase successiva a quella presidenziale, che si tiene davanti al G.I.

Tribunale di Novara, sent. n. 253 del 7.4.09, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – GIUDIZIO – PRONUNCIA PARZIALE SULLO STATUS

E' noto come in passato si registrassero diversi orientamenti circa l'applicabilità anche al giudizio di separazione di una pronuncia parziale solo sullo status così come invece espressamente previsto dall'art. 4 della l. 898/70. Attualmente la questione risulta definitivamente superata avendo il legislatore, con l'art. 1, co. IV, lett.b) della l. 26/3/2005, introdotto nell'art. 709 bis cpc l'inciso che "Nel caso in cui il processi debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in Camera di Consiglio".

Pronuncia di addebito

Tribunale di Novara, sentenza N. 347 del 28.4.11, Presidente Dr.B.Quattraro, Est. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE – ADDEBITO – NESSO CAUSALE – PROVA DELLA PRECEDENTE SITUAZIONE

può essere pronunciato l'addebito della separazione unicamente allorquando

sia dimostrato che una condotta, unilateralmente tenuta da uno dei due coniugi essere contrari ai doveri del matrimonio, sia stata, sotto il profilo del nesso causale, l'unica ragione della deflagrazione dell'unione: il che, andando per ordine logico, porta come conseguenza un ulteriore corollario: vale a dire che detta prova "vive" con la contestuale prova provata che, sino a prima della posizione in essere di quella determinata condotta, l'unione coniugale sia invece svolta in maniera totalmente serena, o come tale era stata percepita da quello che dei due coniugi si era poi trovato scoprire, successivamente improvvisamente, la condotta dell'altro: essere contrari ai doveri coniugali e causalmente ostativa alla prosecuzione della convivenza.

Tribunale di Novara, sentenza N. 348 del 28.4.2011, Presidente Dr.B.Quatraro, Est. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE – ADDEBITO – EFFICACIA CAUSALE DELLA VIOLAZIONE CONIUGALE – ADULTERIO

si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita fammi tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono caduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. (...) Se è vero che una relazione extra coniugale di regola si presume come causa efficiente di una situazione di intollerabilità della convivenza (...) certamente dall'efficienza causale dovrà escludersi quando l'adulterio si inserisca in un menage familiare già gravemente compromesso, ovvero nel caso in cui esso sia stato poi successivamente superato dagli stessi coniuge con la ripresa di una serena vita familiare. In tale ipotesi non potrà certamente considerarsi addebitabile la separazione al coniuge adultero, che non ricorrono altri fatti lesive dei dovere matrimoniali e parimenti causalmente efficienti nel sopra non creato senso di "causalità univoca o prevalenti".

Tribunale di Novara, sentenza n. 827 del 24.8.10, Presidente Dott.B.Quatraro, Giudice Rel. Dott. F.Filice

SEPARAZIONE - ADDEBITO - REQUISITI - VIOLAZIONE DEI DOVERI CONIUGALI - NON SUFFICIENZA

Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti

costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se, e in quale misura, la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.

Tribunale di Novara, sent. n. 373 del 15/4/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - ADDEBITO - CONDIZIONI

Per poter addebitare ad uno dei coniugi le responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse alla diversa situazione di intollerabilità della convivenza.

Tribunale di Novara, sent. n. 314 del 31/3/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - ADDEBITABILITA' - NESSO DI CAUSALITA' FRA CONDOTTA E CRISI DEL RAPPORTO CONIUGALE

Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità normale dei soggetti

interessati.

Tribunale di Novara, sent. n. 149 del 12/2/2010, Pres. Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

Tribunale di Novara, sent. n. 259 del 15/3/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - ADDEBITABILITA' - NESSO CAUSALE

Deve rammentarsi che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. Cass. 28 settembre 2001, n. 2130, Cass., sez. I civ. 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I civ., 16 novembre 2005, n. 23071)_

SEPARAZIONE - ADDEBITO - FALLIMENTO DEL RAPPORTO - VIOLAZIONE DEI DOVERI CONIUGALI - ESCLUSIVA RIFERIBILITA'

Un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I civ., 16 novembre 2005, n. 23071). L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuto violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.

Tribunale di Novara, sent. n. 150 del 12/2/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - ADDEBITO - NESSO CAUSALE FRA FALLIMENTO DEL MATRIMONIO E VIOLAZIONE DEI DOVERI CONIUGALI

Un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I civ., 16 novembre 2005, n. 23071). L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuto violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.

Tribunale di Novara, sent. n. 131 dell'11/2/2010, Pres. Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.F.Filice

SEPARAZIONE - DOMANDA DI ADDEBITO - CAUSA DEL FALLIMENTO - ACCERTAMENTO

Ai fini della pronuncia di addebito non può ritenersi di per sè sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione, invece, occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento costituente violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre dunque che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti

interessati.

Tribunale di Novara, sent. n. 19 del 13/1/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - ADDEBITO - CRISI CONIUGALE - IN ATTO O CAGIONATA DA VIOLAZIONE DOVERI CONIUGALI - VALUTAZIONE

Per poter addebitare a uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre (...) accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. (...) si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se, e in quale misura, la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati (...) essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero, se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.

Tribunale di Novara, sent. n. 19 del 13/1/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - ADDEBITO - CRISI CONIUGALE - IN ATTO O CAGIONATA DA VIOLAZIONE DOVERI CONIUGALI - VALUTAZIONE

Per poter addebitare a uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre (...) accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. (...) si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se, e in quale misura, la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati (...) essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero, se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.

Tribunale di Novara, sent. n. 12 del 13/1/2010, Pres. Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - ADDEBITO - VIOLAZIONE DOVERI CONIUGALI - AUTOMATISMO - ESCLUSIONE

Un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143 cpc, co. 2, c.c., sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio con esclusione di ogni automatismo (...) Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.

Tribunale di Novara, sent. n. 14 del 13/1/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - ADDEBITO - VIOLAZIONE DEI DOVERI INERENTI LO STATUS CONIUGALE - NON SUFFICIENZA

Deve rammentarsi che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc., sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima e il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass. 28/9/2001 n. 12130; Cass. sez. I civ. 11/6/2005 n. 12383 e Cass. sez. I civ. 16/11/2005 n. 23071). L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta limitazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.

Tribunale di Novara, sent. n. 13 del 13/1/2010, Pres. Dr.B. Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - ADDEBITO - NESSO CAUSALE - PROVA

L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'alto non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto. Occorre, peraltro, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di tollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.

Tribunale di Novara, sent. n. 13 del 13/1/2010, Pres. Dr.B. Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - ADDEBITO - VIOLAZIONE DEI DOVERI CONIUGALI - INSUFFICIENZA - NESSO CAUSALE FRA DETTA VIOLAZIONE E CRISI CONIUGALE - NECESSITA'

Deve rammentarsi che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).

Tribunale di Novara, sent. n. 547 del 7/9/09, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giud. Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – ADDEBITABILITA' – CONDOTTA CONTRARIA AI

DOVERI DEL MATRIMONIO – EFFICIENZA CAUSALE – NECESSITA' DI VERIFICA

E' noto che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza ai fini dell'addebitabilità della separazione si imponga una verifica puntuale circa l'esistenza della condotta contraria ai doveri coniugali e dell'efficienza causale di tale violazione dei doveri rispetto alla crisi coniugale. In definitiva, si ritiene necessario accertare se tale violazione abbia concretamente assunto efficacia causale nella determinazione della crisi oppure se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.

Tribunale di Novara, sent. n. 464 del 2.7.09, Pres. Rel. Dr.ssa V.Lanteri

SEPARAZIONE – VIOLAZIONE DOVERI CONIUGALI – INFEDELTA'

In tema di separazione tra coniugi l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. SEz. I n. 25618 del 7/12/2007).

Tribunale di Novara, sent. n. 464 del 2.7.09, Pres. Rel. Dr.ssa V.Lanteri

SEPARAZIONE – INTOLLERABILITA' DELLA CONVIVENZA - APPREZZAMENTO – GIUDICE DI MERITO

L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinare l'intollerabilità della convivenza è riservato al giudice di merito.

Tribunale di Novara, sent. n. 447 del 23.6.09, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Rel ed est. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – ADDEBITO – EFFICIENZA CAUSALE DELLA VIOLAZIONE DEI DOVERI CONIUGALI – NECESSITA'

Rilevasi come costituisca principio consolidato quello secondo cui ai fini dell'addebitabilità si imponga una verifica circa l'efficienza causale della violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi rispetto alla crisi coniugale. In definitiva, si ritiene necessario accertare se l'asserita

violazione abbia avuto luogo e se tale violazione abbia concretamente assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale oppure se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.

Tribunale di Novara, sent. n. 235 del 27.3.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – VIOLAZIONE DOVERI DEL MATRIMONIO – ADDEBITABILITA' – NESSO CAUSALE FRA VIOLAZIONE E CRISI CONIUGALE – NECESSITA'

E' noto come, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, cui questo Tribunale aderisce, la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non sia di per sé ragione idonea a fondare l'addebito della separazione laddove non sia provato da parte di chi invoca l'addebito che a tale violazione debba collegarsi eziologicamente l'insanabile frattura della comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Si è infatti evidenziato come affinché vi sia la pronuncia di addebito per violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico di coniugi è necessario l'accertamento che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale e che essa non sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.

Tribunale di Novara, sent. n. 58 del 27.1.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice est. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE - ADDEBITABILITA' - VIOLAZIONE DEI DOVERI CONIUGALI - NON SUFFICIENZA - NESSO CAUSALE DEI MEDESIMI CON LA CRISI CONIUGALE - NECESSITA'

In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini dell'addebitabilità, non [è, ndr] sufficiente la sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale oppure se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.

Tribunale di Novara, sent. n. 811 del 13/11/2007, Pres. Dr.ssa A.M. Di Oreste, Giudice Rel. Dr. G.Vannicelli

SEPARAZIONE – INTERRUZIONE DELLA CONVIVENZA – DICHIARAZIONE DI ADDEBITO - INSUFFICIENZA

L'interruzione della convivenza, di per sé sola, costituisce un fatto che potrebbe aver tratto origine anche da violazioni del coniuge ai propri doveri maritali e la neutralità probatoria della contumacia non vale, in difetto di prova ulteriore e diversa, a colorare in termini di (ammissione) di colpa. (nella fattispecie, non è stata accolta la domanda di addebito svolta dal coniuge ricorrente che lamentava l'abbandono del domicilio coniugale; l'altro coniuge era rimasto contumace).

Tribunale di Novara, sent. n. 825 del 3/10/2006, Pres. Rel. Dr.ssa A.M.Di Oreste

SEPARAZIONE PERSONALE – ADDEBITO – CAUSA ED EFFETTO – LITIGI ANCHE VIOLENTI

Non sembrando la posizione di uno più condivisibile dell'altra, poiché anche il cambiamento di residenza per l'intero gruppo familiare e del lavoro per (...), dopo tanti anni, costituiva certamente una decisione grave e di dubbia opportunità, la degenerazione dei contrasti in litigi, anche con qualche violenza fisica e qualche atteggiamento di chiusura e di allontanamento dalla collaborazione familiare, da sola non giustifica l'addebito della causa di separazione, in quanto si è in presenza degli effetti e non della causa di un disaccordo imputabile ad entrambi i coniugi pariteticamente, od a nessuno dei due, ma soltanto alla difficoltà di assumere una decisione cruciale per la famiglia, perché avrebbe determinato tutta una serie di problemi per tutti, pur nascendo da una comprensibile esigenza.

Tribunale di Novara, sentenza n. 744 del 21/7/2006, Pres. Dr.ssa A.M.Di Oreste, Giud. Rel. Dr.ssa A.Danieli

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE – COMPORTAMENTO CHE SIA MOTIVO DETERMINANTE DELLA FRATTURA DELL'UNIONE CONIUGALE – NECESSITA'

La pronuncia di addebito, nell'ordinamento vigente, presuppone l'accertamento di comportamenti posti in essere da uno o da entrambi i coniugi in violazione degli obblighi che discendono dal rapporto di coniugio, a condizione che detta violazione sia stata il motivo determinante della frattura insanabile dell'unione coniugale. In proposito la Suprema Corte ha chiarito che "ai fini dell'addebitabilità della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la

pronuncia di separazione. Il giudice, inoltre, nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge, non potrà prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro e procedere dunque ad una valutazione comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi e possa, pertanto, considerarsi relativamente giustificato" (cfr. Cass. civ., sez.I, 12 gennaio 2000, n. 279).

Tribunale di Novara, sentenza 24/1/2006 n. 94, Pres. Dr.ssa A.M. Di Oreste, Rel. Dr.ssa A. Danieli

**MATRIMONIO – SEPARAZIONE GIUDIZIALE – ADDEBITO –
COMPORTAMENTO CONTRARIO AI DOVERI DEL MATRIMONIO**

L'abbandono del tetto coniugale da parte del XY e l'esistenza di relazioni extraconiugali da quest'ultimo intrattenute valgono a ritenere la fondatezza della domanda d'addebito. Sotto tale riguardo va sottolineato (...) assume peculiare rilievo la risalenza nel tempo dei periodi di lontananza del marito, obiettivamente idonei a cagionare la frattura del *consortium* coniugale.

Casa coniugale

Tribunale di Novara, decreto del 9. 6. 11, Presidente Dr. B.Quatraro, Rel. Dr.F.Filice

**SEPARAZIONE – ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE –
CONVIVENZA MORE UXORIO O NUOVO MATRIMONIO CON
ABITAZIONE NELLA CASA CONIUGALE - CONSEGUENZE**

la Corte Costituzionale, con sentenza 29. 7. 2008, N. 308 ha stabilito che la norma di cui all'articolo 155 quater c.c. laddove recita che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso di convivenza "more uxorio", o nuovo matrimonio dell'assegnatario, deve essere interpretata nel senso che l'assegnazione non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta ma che la decadenza della stessa sia subordinato al giudizio di conformità all'interesse del minore.

Tribunale di Novara, sentenza N. 350 del 28.4.2011, Presidente Dr.B.Quatraro, Est. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE – ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE – CRITERIO

consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore del (...) genitori con locatario delle minori dell'immobile già adibito a casa coniugale coglierei divi presenti.

Tribunale di Novara, sentenza n. 861 del 2010, Presidente Dott.B.Quatraro, Giudice Rel. Dott. F.Filice

SEPARAZIONE E DIVORZIO - ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE - RATIO

In materia di separazione e divorzio, che il disposto dell'articolo 155 quater codice civile, come introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, facendo riferimento all'interesse dei figli, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere, essendo l'assegnazione volta soddisfare l'interesse di questi ultimi alla conservazione dell'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, interesse consuetudini nei quali si esprime che si articola la vita fondiaria. Da tale premessa consegue necessariamente che, in assenza di figli minori o di figli maggiorenni non ancora autosufficienti, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

Tribunale di Novara, sentenza N. 1090 del 19. 11. 10, Presidente Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE – CASA CONIUGALE – ASSEGNAZIONE –ASSENZA DI FIGLI MINORI O MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI

il godimento della casa familiare è finalizzato la tutela della prole in genere, essendo l'assegnazione volta soddisfare l'interesse di questi ultimi alla conservazione dell'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime si articola la vita familiare (Cass. Civ. sez. I n. 9995 del 16.4.08). Premessa consegue necessariamente che in assenza di figli minori o di figli maggiorenni non ancora autosufficienti per il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

Tribunale di Novara sentenza N. 829 del 24.8. 2010, Presidente Dr.B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.F.Filice

SEPARAZIONE - CASA CONIUGALE - ASSEGNAZIONE - TERMINE - CONDIZIONI E PROVA

In caso di separazione, l'articolo 155 quater (articolo introdotto dalla legge 54/2006, recante norme sull'affido condiviso) riconosce il diritto di abitazione della casa coniugale della casa coniugale a coniuge che vi abiti con i figli. Il diritto, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza, è rivolto alla tutela della prole, al fine di evitare loro un cambiamento delle abitudini di vita che potrebbe essere foriero di traumi ulteriori rispetto a quello provocato dalla separazione dei genitori. Il diritto di abitare la casa coniugale spetta al coniuge e ai figli fino al raggiungimento da parte dei figli non tanto della maggiore età, quanto piuttosto dell'indipendenza economica. La prova che i figli abbiano raggiunto all'autosufficienza economica, avendo trovato un lavoro, adeguata è consono alle loro aspettative di vita, avuto riguardo allo stato sociale e agli studi compiuti, spetta al coniuge che voglia riottenere da casa. Dunque, ad escludere il diritto dell'ex coniuge ad abitare la casa coniugale non basta la circostanza che il figlio maggiorenne abbia trovato un lavoro precario fuori città, quando risulta provato che questi, compatibilmente con gli impegni di lavoro, ritorni nella casa coniugale in quanto la presenza del figlio, soltanto saltuaria, per la necessità di assentarsi per motivi di studio e lavoro anche per brevi periodi, non può fare venire meno di per sé il requisito dell'abitare, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, ove il figlio vi ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano.

Tribunale di Novara, sentenza N. 753 dell'8.7.2010, Presidente Dott. B. Quatraro, Giudice relatore Dott. Elisa Tosi

SEPARAZIONE - ASSEGNAZIONE CAUSA CONIUGALE IN ASSENZA DI FIGLI - INAMMISSIBILITA'

Deve essere respinta la richiesta di assegnazione della moglie della casa coniugale, non essendovi figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti bisognevoli di tutela colla stessa conviventi.

Tribunale di Novara, sent. n. 717 del 7/7/2010, Pres. Dr. B. Quatraro, Giudice Rel. Dr. F. Filice

DIVORZIO E SEPARAZIONE - ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE - FUNZIONE DI SOPPERIRE ESIGENZE ECONOMICHE DEL CONIUGE DEBOLE - ESCLUSIONE

L'assegnazione della casa coniugale, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, sesto comma, della l. n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 11 della l. 74 del 1987), risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere

nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere disposta a mo' di componente degli assegni rispettivamente previsti dagli art. 156 c.c. e 5 della l. n. 898 del 1970, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minoti o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.

Tribunale di Novara, sent. n. 373 del 15/4/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. Fabrizio Filice

SEPARAZIONE - CASA CONIUGALE- ASSEGNAZIONE - ASSENZA DI FIGLI - ESCLUSIONE

Non vi è luogo provvedere sull'assegnazione delle casa coniugale per difetto del presupposto effettuale sotteso al provvedimento di assegnazione: ovvero la presenza di figli non autosufficienti e conviventi con il genitore assegnatario.

Tribunale di Novara, sent. n. 154 del 15/2/2010, Pres. Dr.B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa E.Tosi

SEPARAZIONE - ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE - COMODATO DA PARTE DI TERZI

Consegue alla regolamentazione dell'affidamento della prole l'assegnazione in favore della ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale (...) ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore del minore dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. A tale proposito, peraltro, non osta la circostanza che l'immobile, di proprietà del padre del convenuto, sia stato concesso ai coniugi in comodato.

Tribunale di Novara, sent. n. 149 del 12/2/2010, Pres. Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE - INTERESSE DEI FIGLI ALLA CONSERVAZIONE DELL'HABITAT DOMESTICO

In materia di separazione e divorzio, infatti, il disposto dell'art.155 *quater* cod.civ, come introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n.54, facendo

riferimento all' "interesse dei figli", conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere, essendo l'assegnazione volta a soddisfare l'interesse di questi ultimi alla conservazione dell' "habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare (v. Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 9995 del 16/04/2008). Da tale premessa consegue necessariamente che, in assenza di figli minori o di figli maggiorenni non ancora il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale (sul punto, Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 76398 del 24/07/2007).

Tribunale di Novara, sent. n. 150 del 12/2/2010, Pres. Dr. B. Quatraro, Rel. Dr.ssa G. Pascale

SEPARAZIONE - ABITAZIONE CONIUGALE - ASSEGNAZIONE - TUTELA DEI FIGLI

Il disposto dell'art.155 *quater* cod.civ, come introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n.54, facendo riferimento all' "interesse dei figli", conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere, essendo l'assegnazione volta a soddisfare l'interesse di questi ultimi alla conservazione dell' "habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare (v. Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 9995 del 16/04/2008). Da tale premessa consegue necessariamente che, in assenza di figli minori o di figli maggiorenni non ancora il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale (sul punto, Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 76398 del 24/07/2007).

Tribunale di Novara, sent. n. 13 del 13/1/2010, Pres. Dr.B. Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa G. Pascale

SEPARAZIONE - ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE - AFFIDAMENTO PROLE

Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore della madre, genitore collocatario del minore, dell'immobile già adibito a casa coniugale, con gli arredi ivi presenti, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore del minore dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.

Tribunale di Novara, sent. n. 19 del 13/1/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - CASA CONIUGALE - ASSEGNAZIONE - ASSENZA DI FIGLI - ESCLUSIONE

Non vi è luogo a provvedere in ordine alla assegnazione della casa coniugale, in quanto trattasi di provvedimento dettato dal legislatore quale provvedimento conseguente alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione dei minori dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (nella fattispecie, dal matrimonio non erano nati figli).

Tribunale di Novara, sent. n. 547 del 7/9/09, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giud. Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – COLLOCAZIONE ABITATIVA DEL FIGLIO – ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE

In ragione di tale convivenza [della minore con la madre, atteso che la collocazione abitativa della prima è stata appunto stabilito con la madre, *ndr*] andrà quindi assegnata la casa coniugale con tutti gli arredi.

Tribunale di Novara, sent. n. 608 del 6/10/2009, Pres. Dr.ssa R.Riccio, Rel. Dr.ssa A.M.Nutini

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – ASSENZA DI FIGLI – ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

Non reputa il Tribunale di dover provvedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale, non essendovi figli da tutelare e quindi i presupposti per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 156 *quater* cc. La domanda va quindi ritenuta inammissibile, come chiaramente si evince anche dai contenuti della pronuncia della Suprema Corte, di cui si riproduce di seguito la massima: "Il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 155 *quater* cod. civ., in tema di separazione, e l'art. 6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi; in assenza di tale presupposto, sia la casa in proprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme *ad*

hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione" (Cass. sez. I, sent. n. 6979 del 22/3/2007).

Tribunale di Novara, sent. n. 587 del 23/9/2009, Pres. Rel. Dr.ssa R.Riccio
FAMIGLIA – SEPARAZIONE – ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE –
COLLOCAZIONE ABITATIVA DEL FIGLIO

Alla collocazione abitativa del minore consegue l'assegnazione della casa già adibita a domicilio coniugale.

*Tribunale di Novara, sent. n. 381 del 28/5/2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani,
Giudice Rel. Dr.ssa R.Riccio*

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO DEL MINORE – ASSEGNAZIONE
DELLA CASA CONIUGALE

All'affidamento del minore alla madre consegue l'assegnazione della casa coniugale con tutti gli arredi.

*Tribunale di Novara, sent. n. 234 del 27.3.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani,
Giudice Rel. A.M.Nutini*

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – CASA CONIUGALE – ASSENZA DI
FIGLI

Nulla deve disporsi in ordine alla casa coniugale, stante l'assenza di figli minorenni o conviventi.

*Tribunale di Novara, sent. n. 58, del 27.1.09, Pres. Dr.ssa M.Giordani,
Giudice est. Dr.ssa R.Riccio*

SEPARAZIONE - ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE - CRITERI

Si osserva come, anche a seguito della recente novella legislativa, sia prevalente l'orientamento giurisprudenziale che reputa che l'assegnazione della casa coniugale, essendo volta a garantire la soddisfazione dell'interesse a conservare l'ambiente domestico, inteso come centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita in cui si esprime la vita familiare, presupponga l'affidamento di figli minori o la convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti (cfr. Cass. civ. 2888/06). Orientamento giurisprudenziale pienamente condiviso da questo Tribunale.

Tribunale di Novara, sent. n. 59 del 27.1.09, Pres. Rel. Dr.ssa M.Giordani

SEPARAZIONE – ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE – PRESUPPOSTI

E' noto che l'assegnazione della casa familiare è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta; ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei figli, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (nel caso di specie, la circostanza che le due figlie minori vivano l'una presso il padre e l'altra presso la madre fa sì che non sia ravvisabile, in capo all'uno o all'altro coniuge, un diritto all'assegnazione della casa familiare).

Tribunale di Novara, sent. n. 9 del 12.1.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice est. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – CASA CONIUGALE ASSEGNAZIONE – CONVIVENZA CON FIGLIO MINORE

La convivenza con la figlia minore giustifica l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con tutti gli arredi.

Tribunale di Novara, sent. n. 814 del 4/11/2008, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE – CRITERI

Quanto all'assegnazione della casa coniugale, sebbene di regola il diritto di godere della casa familiare venga attribuito in base alla vigente normativa tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (e quindi di regola l'assegnazione è effettuata in favore del genitore presso cui è collocata la madre) è pacifico nel caso di specie che la casa coniugale fosse in (...) mentre la madre ha trasferito la propria residenza in (...) che in tale diversa località il minore intende risiedere. Pertanto congrua appare la previsione dell'assegnazione del domicilio coniugale con i relativi arredi al marito.

Tribunale di Novara, sent. n. 811 del 13/11/2007, Pres. Dr.ssa A.M. Di Oreste, Giudice Rel. Dr. G.Vannicelli

SEPARAZIONE – CASA CONIUGALE – ASSENZA DI PROLE – DOMANDA ASSEGNAZIONE – INACCOGLIBILITA'

Non può essere accolta l'istanza di assegnazione della casa coniugale in mancanza di prole, rimanendo il regime del godimento del bene, ove in

comproprietà fra i coniugi, soggetto alle regole ordinarie della comunione immobiliare.

Tribunale di Novara, sentenza n.519 del 28/6/2007, Collegio, Pres. Rel. Dr.ssa. A.M. Di Oreste

SEPARAZIONE – FIGLI AUTOSUFFICIENTI – CASA CONIUGALE

Se i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti viene meno quella condizione esclusiva che, per giurisprudenza ormai consolidata, condiziona la scelta dell'assegnazione del godimento della casa coniugale a favore di uno dei coniugi nel caso di comproprietà: la preferenza viene accordata infatti a quello dei due con il quale sono rimasti a vivere i figli non ancora autosufficienti economicamente, perchè ad essi va assicurata la continuità di vita nella casa familiare fino a che non sono in grado di staccarsene.

Mantenimento del coniuge

Tribunale di Novara, sentenza N. 350 del 28.4.2011, Presidente Dr.B.Quatraro, Est. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE – ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DEL CONIUGE – ACCERTAMENTO

La quantificazione dell'assegno deve tenere conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato articolo 156 codice civile), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, comunque apprezzabili in termini economici diversi dal reddito del reato suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenere si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniuge durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di tale assegno e in caso di esito negativo di questo esame deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di vita, valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto necessarie, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e

rituali dei coniuge, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze.

Tribunale di Novara, sentenza N. 1090 del 19. 11. 10, Presidente Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE – ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE - DETERMINAZIONE

al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento del coniuge, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniuge durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente che permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e in caso di esito negativo di questo esame deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Tale scopo, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza in città, valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo che i redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quante necessarie, ma anche sufficiente, un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniuge, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente le sue esigenze (in tal senso Cass. Civ. Sez. I 12.6.2006, n. 13592). Al riguardo va altresì valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniuge, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni altra utilità o capacità dei coniuge suscettibile di valutazione economica (in tal senso Cass. Civ. Sez. I 25.8.2006 n. 18547).

Tribunale di Novara, sentenza n. 861 del 2010, Presidente Dott.B.Quatraro, Giudice Rel. Dott. F.Filice

SEPARAZIONE - MANTENIMENTO DEL CONIUGE - QUANTIFICAZIONE ASSEGNO

Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento (al coniuge, n.d.r.) si impone l'accertamento del tenore di vita dei coniuge durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente che permettano di conservarlo indipendentemente

dalla percezione di detto segno che, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessario ma è sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze. Al riguardo va, altresì, valutata la attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibili di valutazione economica.

Tribunale di Novara, sentenza N. 835 del 27. 8. 2010, Presidente Dr.B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa E.Tosi

SEPARAZIONE - CONIUGE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESUPPOSTI E QUANTIFICAZIONE

Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'articolo 156 codice civile, un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli una tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma due del citato articolo 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniuge durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di quest'esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle

condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessario, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali in reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze. Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniuge suscettibile di valutazione economica.

Tribunale di Novara, sent. n. 717 del 7/7/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.F.Filice

SEPARAZIONE - ASSEGNO - QUANTIFICAZIONE - CRITERI ED ELEMENTI DA CONSIDERARE

Occorre fare riferimento ad una molteplicità di criteri, elaborati in seno agli insegnamenti dottrinale e giurisprudenziale, suscettibili di costituire indici delle effettive situazioni economico finanziarie facenti capo a ciascuna delle parti. Tra questi criteri rilevano in particolare: a) la rilevanza del godimento del domicilio coniugale (...); b) i cespiti di cui ciascun coniuge dispone: a tal fine il giudice deve considerare il valore del patrimonio immobiliare posseduto e il reddito ricavabile dai singoli immobili, anche presuntivamente determinato; c) i crediti, avuto riguardo alla loro liquidità ed esigibilità alla data della decisione; d) gli emolumenti di carattere straordinario, se percepiti con continuità; e) le elargizioni da parte dei familiari, a condizione che esse costituissero, già durante la convivenza, stabili e durature contribuzioni, indispensabili per la conduzione del menage domestico; f) le attribuzioni da parte del convivente more uxorio a condizione, ovviamente, che tale rapporto sia caratterizzato da un'apprezzabile grado di certezza e di stabilità. Va altresì valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi (...) quale potenziale capacità di guadagno.

Tribunale di Novara, sent. n. 717 del 7/7/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.F.Filice

SEPARAZIONE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE - CONDIZIONI - STATO DI BISOGNO - ESCLUSIONE

Non è assolutamente rilevante che la parte richiedente [l'assegno di mantenimento per il coniuge, ndr] disponga, in fatto, di mezzi adeguati a

garantirle la soddisfazione dei bisogni primari o che, in altre parole,. Non versi in 'stato di bisogno': infatti detta notazione esclude soltanto che il coniuge economicamente più debole possa vantare diritto agli alimenti, ma non esclude affatto che costui possa reclamare l'attribuzione dell'assegno di mantenimento.

Tribunale di Novara, sent. n. 717 del 7/7/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.F.Filice

SEPARAZIONE - ASSEGNO - QUANTIFICAZIONE - PATRIMONIO - CONSISTENZA

La quantificazione dell'assegno deve tenere conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 dell'art. 156 c.c.) consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerao di incidere sulle condizioni economiche delle parti.

Tribunale di Novara, sent. n. 373 del 15/4/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. Fabrizio Filice

SEPARAZIONE - ASSEGNO PER IL CONIUGE - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO

Essendo l'indisponibilità di adeguati redditi propri elemento costitutivo del diritto del coniuge economicamente più debole a ricevere l'assegno di separazione, dottrina e giurisprudenza affermano concordemente che su costui incomba l'onere di dimostrare, nella sede processuale, la propria impossidenza. Va tuttavia precisato che, per soddisfare tale onere probatorio, il coniuge richiedente non è tenuto a dimostrare documentalmente l'insufficienza dei propri mezzi: basta che costui deduca anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita. Peraltro, l'onere probatorio sul coniuge richiedente si estende anche alla dimostrazione della capacità economica del coniuge nei cui confronti la domanda é proposta, il quale, a sua volta può contestare la pretesa dimostrando l'insussistenza di redditi, di cespiti, e, più in generale, delle sostanze rappresentate oppure, in alternativa indicando beni e proventi del coniuge richiedente che evidenzino l'infondatezza della pretesa.

Tribunale di Novara, sent. n. 314 del 31/3/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE - TENORE DI VITA CONIUGALE

Una tesi intermedia, condivisa dal Tribunale, è quella secondo la quale il parametro di riferimento in questione non deve essere inteso in senso eccessivamente rigido, ponendosi invece l'accento sulla funzione di equiparazione delle condizioni di vita dei coniugi, che dovranno tendenzialmente attestarsi a un livello paritario tra gli stessi, ma necessariamente inferiore a quello che caratterizzava la convivenza, così giungendosi ad una equa ripartizione tra le parti dei disagi determinati dalla separazione. In buona sostanza, seguendo tale più moderato indirizzo, condiviso anche da gran parte della giurisprudenza di merito, l'assegno di mantenimento acquisirebbe la funzione di assicurare un tenore di vita adeguato o non sensibilmente deteriore a quello precedente, il tutto nei limiti delle effettive possibilità del nucleo familiare, posto di fronte alle sopravvenienze negative che, sotto il profilo finanziario, la separazione comporta.

Tribunale di Novara, sent. n. 314 del 31/3/2010, Pres. Dr. B.Quattraro, Giudice Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - ASSEGNO PER IL CONIUGE - CRITERI PER LA CONCRETA DETERMINAZIONE

Al fine di operare detta valutazione complessiva delle situazioni patrimoniali di entrambe le parti, occorre avere ferimento a una molteplicità di criteri, elaborati in seno agli insegnamenti dottrinali e giurisprudenziali, suscettibili di costituire indici delle effettive situazioni economico finanziaria{ie facenti capo ad ognuna delle parti. Tra questi criteri rilevano in particolare: a) la rilevanza del godimento del domicilio coniugale, in quanto il giudice deve necessariamente tenere conto del valore da attribuirsi al godimento di tale domicilio, apprezzabile in misura corrispondente al risparmio di spesa che il coniuge rimasto in detta abitazione realizza non dovendo sostenere i costi della locazione di altro immobile; b) i cespiti di cui ciascun coniuge dispone: a tal fine il giudice deve considerare il valore del patrimonio immobiliare posseduto e il reddito ricavabile dai singoli immobili, anche presuntivamente determinato, tenendosi conto della località dove gli immobili si trovano, delle loro caratteristiche e del loro trattamento fiscale; si è, peraltro, precisato che il giudice può persino prescindere dall'entità del reddito in concreto prodotto dagli immobili, se inferiore alle potenzialità degli stessi, computate anche secondo le effettive possibilità di sfruttamento dei cespiti; cespiti che devono essere valutati, ovviamente, anche in riferimento al loro valore di realizzo nel caso in cui il coniuge richiedente abbia provveduto, in costanza di matrimonio o nell'imminenza della separazione, o comunque prima del momento della decisione, ad alienare in tutto o in parte i propri cespiti: nel

qual caso nel suo patrimonio dovrà essere computato il prezzo ricavato in quanto esso, opportunamente investito, può produrre nuovi profitti; c) i crediti, avuto riguardo alla loro liquidità ed esigibilità alla data della decisione; d) gli emolumenti di carattere straordinario, se percepiti con continuità; e) le elargizioni da parte dei familiari, a condizione che esse costituissero, già durante la convivenza, stabili e durature contribuzioni, indispensabili per la conduzione del ménage domestico; f) le attribuzioni da parte del convivente more uxorio a condizione, ovviamente, che tale rapporto sia caratterizzato da un'apprezzabile grado di certezza e di stabilità. Va altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cf. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).

Tribunale di Novara, sent. n. 308 del 29/3/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - ASSEGNO PER IL CONIUGE - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI - MODALITA' CONCRETE

Si debba procedere innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare. Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal medesimo nucleo in costanza di matrimonio, consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze. Acquisiti tali dati di valutazione andrà quindi, misurata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale. I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di partecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della

concreta ripartizione dei compiti di accadimento. Tale dato andrà, poi, ulteriormente temperato con la considerazione dell'eventuale valore economico del godimento della casa coniugale, nel caso in cui questa sia fatta oggetto di un provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 155 quater cod. civ., ovvero di una cessione volontaria.

Tribunale di Novara, sent. n. 259 del 15/3/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - CONIUGE - ASSEGNO - FUNZIONE

Deve osservarsi, in via generale, che ai coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cf Cassazione civile _ sez. I. 27 giugno 2006. n. 14840).

Tribunale di Novara, sent. n. 149 del 12/2/2010, Pres. Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE - QUANTIFICAZIONE

Quanto al profilo del mantenimento del coniuge, deve osservarsi, in via generale, che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetti ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cf. Cassazione civile sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840). Al fine di quantificate l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificate se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli

permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cf in tal senso Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592). Al riguardo, va, altresì, valutata l'altitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cf in tal senso Cassazione civile, sez. I, 25 agosto 2006, n. 1854).

Tribunale di Novara, sent. n. 14 del 13/1/2010, Pres. Dr. B.Quattraro, Giudice Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - ASSEGNO PER IL CONIUGE - FUNZIONE

Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.

Tribunale di Novara, sent. n. 14 del 13/1/2010, Pres. Dr. B.Quattraro, Giudice Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - ASSEGNO PER IL CONIUGE - QUANTIFICAZIONE

La quantificazione dell'assegno [a favore del coniuge, *ndr*] deve tenere conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156 cc.), consistenti in quegli elementi fattuali in ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cf. Cass. civ. sez. I 27/6/2006 n.

14840). Ai fini di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettono di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione

Tribunale di Novara, sent. n. 14 del 13/1/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - ASSEGNO PER IL CONIUGE - VALUTAZIONE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO

L'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi (...) ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, (...) va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibili di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I, 25/8/2006 n. 18547).

Tribunale di Novara, sent. n. 14 del 13/1/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - ASSEGNO PER IL CONIUGE - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE PARTI

La valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cf. in tal senso Cass. Civ. sez. I 12/6/2006 n. 13592).

Tribunale di Novara, sent. n. 12 del 13/1/2010, Pres. Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - VALUTAZIONE CONDIZIONI ECONOMICHE - MODALITA'

La valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente,

una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.

Tribunale di Novara, sent. n. 12 del 13/1/2010, Pres. Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - ATTITUDINE AL LAVORO - VALUTAZIONE

L'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, (...) va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica.

Tribunale di Novara, sent. n. 19 del 13/1/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr. F.Filice

SEPARAZIONE - ASSEGNO PER IL CONIUGE - REQUISITI - MODALITA' DI ACCERTAMENTO

Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito fra i coniugi. (...) si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo

Tribunale di Novara, sent. n. 547 del 7/9/09, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giud. Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – ASSEGNO PER IL CONIUGE – SCELTA ANTE SEPAZIONE DI UN CONIUGE DI NON LAVORARE – CONSEGUENZE

Se è vero che secondo un orientamento dottrinale anche il coniuge separato deve attivarsi per reperire un'occupazione lavorativa confacente con le sue competenze e le sue condizioni economico-sociali, è vero altresì che mentre per l'assegno divorzile è previsto espressamente l'obbligo di somministrare l'assegno al coniuge che non ha mezzi adeguati o comunque non può

procurarseli “per ragioni oggettive”, tale previsione manca per il caso della separazione. E su tale differenza la Suprema Corte ha avuto modo di rilevare che “se prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quantomeno accettato, anche per *facta concludentia*, che uno di essi non lavorasse, l’efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione” (Cass. 11.12.03 n. 18920). Semmai l’attitudine al lavoro potrebbe essere valutata al fine di determinare l’entità della somministrazione. (nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto rilevante l’assenza di pregresse esperienze lavorative della moglie, l’età della stessa non più giovanissima, il titolo di studio goduto, le quali circostanze determinavano maggiori difficoltà nel reperire un’idonea occupazione lavorativa per la moglie medesima).

Tribunale di Novara, sent. n. 587 del 23/9/2009, Pres. Rel. Dr.ssa R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – ASSEGNO – ACCERTAMENTO
SITUAZIONE PATRIMONIALE - DICHIARAZIONI DEI REDDITI –
VALORE

Le dichiarazioni dei redditi, come noto, essendo documenti di parte redatti per fini diversi (fiscali) non possono fare piena prova nell’ambito del giudizio di separazione o divorzio in ordine all’effettiva situazione patrimoniale e reddituale dell’interessato potendo il giudice trarre elementi per fondare il suo convincimento anche sul complessivo tenore di vita goduto, sulla natura dell’attività lavorativa svolta e sulle potenzialità ed attitudini del soggetto obbligato.

Tribunale di Novara, sent. n. 464 del 2.7.09, Pres. Rel. Dr.ssa V.Lanteri

SEPARAZIONE – ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE
- REQUISITI

Il GI, pronunciandosi sulla separazione, può stabilire ex art. 156 c.c. che uno dei due coniugi sia titolare del diritto di ricevere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento, laddove non abbia adeguati redditi propri (“il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri”) in modo tale da assicurare al coniuge più debole dal punto di vista economico il medesimo tenore di vita goduto, o che avrebbe dovuto godere, in regime di convivenza (“per il sorgere al diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che

sussista una disparità economica tra i coniugi”: Cass. sez. I n. 4720 del 28 aprile 1995), tenuto conto anche di eventuali incrementi verificatisi nelle more del giudizio (Cass. Sez. I, n. 18327 del 24 dicembre 2002).

Tribunale di Novara, sent. n. 464 del 2.7.09, Pres. Rel. Dr.ssa V.Lanteri

SEPARAZIONE – ASSEGNO MANTENIMENTO CONIUGE - QUANTIFICAZIONE

La quantificazione dell’assegno [di mantenimento al coniuge, *ndr*] non può essere basata su di un criterio meramente aritmetico (“in tema di separazione personale dei coniugi il principio secondo cui il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione ha diritto a vedersi attribuito un assegno di mantenimento tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione non postula affatto una valutazione di detto emolumento ancorata a criteri aritmetici e non può certo comportare che il coniuge percettore di redditi corrisponda, all’altro che ne sia sprovvisto, una somma pari alla metà dei propri: Cass. Sez. I n. 9878 del 28 aprile 2006) e deve tenere in considerazione altri fattori (“una volta accertato il diritto del richiedente all’assegno di mantenimento, il giudice, ai fini della determinazione del “quantum” dello stesso, deve tenere conto anche degli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti, quali (nella specie) l’obbligo di mantenimento, in misura consona al proprio tenore di vita, dei figli nati da una nuova relazione, le ripercussioni sul piano reddituale della legittima scelta personale del coniuge obbligato al mantenimento di cessare l’attività professionale e il vantaggio derivante al coniuge beneficiario dell’assegno del godimento della casa coniugale: Cass. Sez. I n. 4800 del 4 aprile 2002), come, ad esempio, la sussistenza di altri figli.

Tribunale di Novara, sent. n. 461 del 2/7/2009, Pres. Rel. V.Lanteri

SEPARAZIONE – ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE - REQUISITI

Il giudice, pronunciando sulla separazione, può stabilire ex art. 156 c.c. che uno dei due coniugi sia titolare del diritto di ricevere dall’altro un assegno di mantenimento, laddove il primo non abbia adeguati redditi propri.

Tribunale di Novara, sent. n. 463 del 2/7/2009, Pres. Rel. V.Lanteri

SEPARAZIONE – ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE -

MISURA

Sebbene la ratio dell'assegno di mantenimento sia quella di assicurare al coniuge più debole dal punto di vista economico il medesimo tenore di vita goduto o che avrebbe dovuto in regime di convivenza per cui 'il sorgere al diritto di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi (Cass. sez. I n. 4720 del 28 aprile 1995) e tenuto conto anche degli eventuali incrementi verificatisi nelle more del giudizio (Cass. sez. I n. 18327 del 24 dicembre 2002), deve tuttavia rilevare che il computo dell'assegno medesimo non può basarsi su di un criterio meramente aritmetico poiché in tema di separazione personale dei coniugi, il principio secondo cui il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione ha diritto a vedersi attribuito un assegno di mantenimento tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione non postula affatto una valutazione di detto emolumento ancorata a criteri aritmetici e non può certo comportare che il coniuge percettore di redditi corrisponda , all'altro che ne sia sprovvisto, una somma pari alla metà dei propri (Cass. sez. I, n. 98768 del 29 aprile 2006) dovendo prendere in considerazione anche altri fattori per cui una volta accertato il diritto del richiedente all'assegno di mantenimento, il giudice, ai fini della determinazione del quantum dello stesso, deve tener conto anche degli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, quali l'obbligo di mantenimento , in misura consona al proprio tenore di vita, dei figli nati da una nuova relazione, le ripercussioni sul piano reddituale della legittima scelta personale del coniuge obbligato al mantenimento di cessare l'attività professionale e il vantaggio derivante al coniuge beneficiario dell'assegno dal godimento della casa coniugale (Cass. sez. I n. 4800 del 4 aprile 2002).

Tribunale di Novara, sent. n. 235 del 27.3.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – CAPACITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE – ACCERTAMENTO – DICHIARAZIONI REDDITUALI - LIMITI

Al fine di accertare la capacità economica e patrimoniale del soggetto obbligato, secondo il condiviso insegnamento della Suprema Corte, le dichiarazioni dei redditi, essendo documenti provenienti dalla stessa parte

interessata e formati per altri fini, non abbiano un'efficacia probatoria determinante dovendo il loro contenuto essere valutato alla luce delle complessive risultanze ed emergenze processuali protendo il Giudice disattenderle laddove essi risultino in contrasto con gli altri elementi acquisiti.

Tematiche varie

Tribunale di Novara, ordinanza del 1.7.11, Presidente Dr. B.Quatraro, Est. Dr.ssa G.Pascale

ORDINI DI PROTEZIONE EX ART. 342 BIS E SS CC. – REQUISITO DELLA CONVIVENZA – NON NECESSARIETA'

l'indirizzo più estensivo, sostenuto dagli altri, anche da questo Tribunale, non ritiene essenziale il requisito della convivenza ai fini della pronuncia del provvedimento ex articoli 342 bis e ter codice civile ed ammette altresì la possibilità di emanare gli altri provvedimenti di cui all'articolo 342 ter codice civile in via alternativa che non cumulativo con l'ordine di allontanamento (v. Trib. Bologna 22.3.2005; Trib. Modena 29.7.2004; Trib. Firenze 15.7.2002 e 15.7.2003, nonché, da ultimo, Trib. Bari 21.10.2010).

Tribunale di Novara, ordinanza del 1.7.11, Presidente Dr. B.Quatraro, Est. Dr.ssa G.Pascale

ORDINI DI PROTEZIONE EX ART. 342 BIS E SS. C.C. – CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA - NATURA

Non si ha cessazione della convivenza allorquando l'allontanamento dalla casa familiare sia stato indotto non già da una decisione autonoma, bensì da una giusta causa quale, ad esempio, il timore di subire violenza e, dunque, senza che sia venuta a mancare di identificazione dell'abitazione familiare medesima quale centro degli interessi materiali ed affettivi, nella quale, conseguentemente il congiunto maltrattate legittimato a fare rientro, grazie all'intervento del giudice (v. Trib. Padova 31.5.2006 in Foro IT. 2007, I, col. 3572; Trib. Roma 25.6.2002 GM 2002, p. 1290, nonché cass. civile sez. I, sentenza 24.2.2011, n. 4540).

Tribunale di Novara, ordinanza del 1.7.11, Presidente Dr. B.Quatraro, Est. Dr.ssa G.Pascale

ORDINI DI PROTEZIONE EX ART. 342 TER C.C. - CONTENUTO

[quanto al, ndr] contenuto della pronuncia ex articolo 342 ter cc (...) essa si compone in via cumulativa o alternativa, dell'ordine di cessazione della condotta violenta, minacciosa, ingiurioso comunque pregiudizievole, dell'allontanamento dalla casa familiare del congiunto violento (emanatile, lo si ripete, anche nel caso in cui il richiedente si sia allontanato dalla casa medesima tutela della propria integrità fisica o per timore di subire angherie), dell'inibitoria allo stesso di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, della sollecitazione dei servizi sociali e dell'imposizione di un assegno di mantenimento. Tali ultimi due provvedimenti sostanzie non potere d'intervento integrativi dell'ordine di prodezze protezione, svincolati dall'istanza di parte e caratterizzati dalla partecipazione di organismi pubblici privati, identificati in modo tassativo nei servizi sociali del territorio, nei centri di mediazione familiare che nelle associazioni che abbiano come fine statutario sostegni accoglienza di donne minori o di altri soggetti vittime di abusi o di maltrattamenti. Queste specifiche tipologie di prescrizione è esterna al contenuto dell'ordine di protezione che, a differenza dell'allontanamento e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, non può essere imposta che coercitiva, ma è produttiva di effetti solo se liberamente eseguita.

Tribunale di Novara sentenza N. 849 del 14. 9. 2010, Presidente Dr.B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa E.Tosi

SEPARAZIONE - CONDIZIONI - ART. 151 COMMA 1 C.C.

(Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'articolo 151 comma uno codice civile. Era provato infatti che si fossero verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Risultava infatti acclarato, per affatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivessero ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio. l'esito negativo del tentativo di conciliazione e il tenore delle allegazioni e delle domande formulate dalle parti di mostravano inoltre che tra i coniugi si fosse verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis che sulla reciproca assistenza).

Tribunale di Novara, sentenza n. 825 del 24.8. 2010, Presidente Dott.B.Quatraro, Giudice Rel. Dott. F.Filice

SEPARAZIONE - ARRETRATI DI ASSEGNI NON VERSATI

Gli eventuali arretrati (sono, n.d.r.) autonomamente azionabili in forza dei relativi titoli, mentre con la presente sentenza (di scioglimento del matrimonio civile, n.d.r.), si dispone ex nunc.

Tribunale di Novara, sent. n. 373 del 15/4/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. Fabrizio Filice

SEPARAZIONE - AMMISSIONE INDAGINE POLIZIA TRIBUTARIA - CONDIZIONI

Una volta realizzate le predette acquisizioni [dichiarazioni dei redditi, ndr] il tribunale, solo in presenza di puntuali ed efficaci contestazioni da parte del coniuge interessato a contestare la veridicità della documentazione prodotta dall'altro, potrà fare uso dei propri poteri di indagine tramite la polizia tributaria.

Tribunale di Novara, sent. del 29/3/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. Fabrizio Filice

SEPARAZIONE - INDAGINI A MEZZO DELLA POLIZIA TRIBUTARIA - CONDIZIONI

I presupposti per la disposizione di un'indagine reddituale demandata alla Polizia Tributaria siano in primo luogo da ravvisarsi in un precipuo "onere di contestazione" gravante sulla parte richiedente, la quale deve fornire idonei e apprezzabili elementi da cui trarre la fondata, e ragionevole convinzione che i redditi dichiarati da parte resistente non corrispondano a quelli effettivi.

Tribunale di Novara, decr. 5/11/2009, Pres. Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - VERBALE OMOLOGATO O SENTENZA - TITOLO ESECUTIVO PER SPESE STRAORDINARIE INDETERMINATE - ESCLUSIONE

Il verbale di separazione consensuale omologato, così come la sentenza di separazione, costituisce titolo esecutivo soltanto con riferimento all'assegno di mantenimento, che viene precisato nel suo ammontare e quindi si presenta come credito di accertato, liquido ed esigibile, mentre le spese straordinarie, caratterizzate, per loro natura, da un'indeterminabilità a priori, potranno essere determinate solo successivamente, caso per caso, a seconda delle esigenze concrete e, quindi, potranno essere oggetto di esecuzione forzata solo previo accertamento giudiziale dell'esistenza del credito e della sua

esatta quantificazione (v. Trib. Roma 24.8.2009 n. 17753).

Tribunale di Novara Sezione civile, decreto 5/11/2009, Pres. Dr.B.Quattraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

SEPARAZIONE - PROVVEDIMENTO EX ART. 156 CO. 6 CC -
RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - CONDIZIONI

L'indirizzo giurisprudenziale che ammette l'azionabilità del rimedio di cui all'art. 156 co. 6 cpc anche in caso di ritardo nell'adempimento richiede, tuttavia, a tal fine, che tale comportamento, consistente nel versare quanto dovuto con ritardo anche di pochi giorni, provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti (Cass. civ. sez. I, sent. n. 1095 del 14/2/1990). (...) pertanto il Tribunale è chiamato ad effettuare un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità dell'assegno di mantenimento (v.Cass. civ. sez. I, sent. n. 23668 del 6/11/2006).

Tribunale di Novara, sent. n. 547 del 7/9/09, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giud. Rel. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – NUOVO PARTNER DI UN GENITORE -
CONDIZIONI

Deve ribadirsi la necessità che della cura e accudimento della minore si occupi personalmente il padre e che tale [nuova, *ndr*] presenza [femminile accanto al padre, *ndr*] sarà consentita salvo espressa manifestazione di contrarietà e rifiuto da parte della figlia. (Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che, in considerazione del tempo trascorso dall'avvio della separazione, dell'età della minore, della stabilità del nuovo rapporto affettivo del padre costituissero elementi che consentissero di non "escludere a priori" la possibilità che gli incontri tra il padre e la figlia potessero avvenire anche in presenza di tale nuova figura femminile, ribadendosi però quanto sopra evidenziato).

Tribunale di Novara, sent. n. 230 del 26.3.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel. R.Riccio

FAMIGLIA – SEPARAZIONE – SPESE SCOLASTICHE

STRAORDINARIE – BUONI MENSA SCOLASTICA - ESCLUSIONE

Giova precisione che nel concetto di spese scolastiche straordinarie non rientrano i buoni mensa che costituiscono mera sostituzione del pasto casalingo rientrante nel mantenimento ordinario.

Tribunale di Novara, sent. n. 58 del 27.1.2009, Pres. Dr.sa M.Giordani, Giudice est. Dr.ssa R.Riccio

SEPARAZIONE – RESIDENZA ANAGRAFICA – RESIDENZA EFFETTIVA – PROVA – ONERE

Grava sulla controparte fornire prova della eventuale diversa effettiva residenza dovendosi presumere che [alla] certificazione anagrafica corrisponda quella effettiva e non essendo sufficiente neppure un temporaneo allontanamento per superare tali risultanze.

Tribunale di Novara, sent. n. 93 del 13/2/2007, Pres. Rel. Dr. G. Vannicelli

SEPARAZIONE PERSONALE – INTOLLERABILITA' DELLA PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA

Il comportamento stragiudiziale e processuale della parte, la quale si è sorprendentemente disinteressata del procedimento ed ha rilasciato spontaneamente (..) il domicilio coniugale pare al Tribunale sufficiente conforto per ritenere che la convivenza fra i coniugi sia divenuta (...) non più tollerabile.

Tribunale di Novara, sentenza n. 842 del 17/10/2006, Giudice Unico Dr.ssa A.Starita

SEPARAZIONE – SPESE STRAORDINARIE PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI – PREVIO CONCERTO DELLE PARTI

E' vero che la giurisprudenza ha più volte affermato l'insussistenza dell'obbligo di previa concertazione della scelta correlata alle spese straordinarie (per il mantenimento dei figli ndr) che non importino assunzione di decisioni di maggiore interesse per i figli. Tuttavia, nella specie, il previo concerto è imposto dalla sentenza (di separazione come riformata parzialmente in sede di appello) quale condizione per ottenere il rimborso della quota stabilita. (nella fattispecie, la Corte d'Appello aveva stabilito, in dispositivo di sentenza, che il signor (...) contribuisse al mantenimento dei due figli ... mediante pagamento alla affidataria del 70% delle spese straordinarie necessarie ai figli, preventivamente concordate e, in

motivazione, in punto assegno che il (...) avrebbe dovuto corrispondere in favore dei figli, con riferimento alle spese straordinarie, che fosse giusto che il padre contribuisse nella misura del 70% alle spese straordinarie dei due figli e che tali spese però dovessero essere preventivamente concordate per poter essere ottenute dalla affidataria nella misura del 70%).

Tribunale di Novara, sentenza n. 841 del 16/10/2006 Giudice Unico Dr.ssa A.Starita

OPPOSIZIONE A PRECETTO – CREDITI MATURATI PER IL MANCATO PAGAMENTO DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO – INAMMISSIBILITA'

Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento determinato a favore del coniuge in sede di separazione possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, da farsi valere con il procedimento di modifica delle condizioni di separazione di cui all'art. 710 cpc., che costituisce l'unico mezzo a disposizione di entrambe le parti per far valere i mutati presupposti (Cass. Civ. Sez. I, 9 novembre 2001, n. 13872).

Tribunale di Novara, sent. n. 825 del 3/10/2006, Pres. Rel. Dr.ssa A.M.Di Oreste

SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE E SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI – DIFFERENZE - EFFETTI

Possono essere definite le differenze tra i due istituti dello scioglimento della comunione e della separazione giudiziale dei beni. Il primo identifica la conversione del regime patrimoniale tra i coniugi da quello di comunione legale a quella di separazione dei beni, o per volontà degli stessi coniugi, o per effetto di una serie di eventi giudiziari interessanti uno od entrambi i coniugi, dai quali scaturisce come effetto automatico. Il secondo costituisce proprio uno di quegli effetti giudiziari che determinano, per volontà di legge, la cessazione del regime di comunione e l'instaurazione del regime di separazione: dunque è una delle cause dello scioglimento della comunione. Ma con una caratteristica in più rispetto agli altri eventi causali, quali la sentenza di separazione giudiziale, la sentenza di divorzio, quella di annullamento del matrimonio, ecc., e cioè che il mutamento del regime viene per espressa disposizione normativa fatto risalire al tempo dell'introduzione del giudizio nel quale è pronunciata (art. 193 cc.) dunque *ex tunc* e non *ex*

nunc, pur trattandosi di sentenza costituiva (Cass. Sez. I 27 febbraio 2001 n. 2844). Da queste premesse in diritto consegue che la domanda di (...) – se accolta – determina lo scioglimento della comunione con (...) fin da deposito del ricorso per separazione personale (...), che viene a costituire anche il momento, secondo il disposto del IV co. dell'art. 192 cc. in cui potranno e dovranno effettuarsi “i rimborsi e le restituzioni” previsti dalla stesso articolo dando luogo in buona sostanza ad una azione di rendiconto. Ma tale effetto – retrodatazione dello scioglimento della comunione al momento della proposizione della domanda ed avvio dei rimborsi e delle restituzioni dovute a quella data – costituisce l'unico effetto, pur molto significativo, del riconoscimento dei presupposti per la separazione giudiziale dei beni, mentre è sconosciuta la possibilità giuridica di conseguire quale ulteriore effetto un'integrazione del contributo dovuto dall'altro coniuge per il sostentamento della famiglia nel tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione personale e di separazione dei beni della comunione, ritenendo quello erogato insufficiente. L'accertamento dell'insufficienza dell'apporto economico di uno dei due coniugi è invero previsto dall'art. 193 II co cc., ma come motivo per legittimare la richiesta di separazione dei beni, mentre la sperequazione dell'apporto per il passato - fuori dell'esercizio dell'azione ex art. 148 cc. – non consente di ottenere la differenza non percepita, ma soltanto di fondare la richiesta di rimborso per quanto attinto dal proprio patrimonio personale o mutuato da terzi.

Tribunale di Novara, sentenza 30/1/2006 n. 117, Giudice Un.Dr.ssa A.M. Di Oreste

VERBALE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE – DATA DI RILASCIO DELLA CASA CONIUGALE IVI INDICATA – TITOLO ESECUTIVO – MANCATA ESECUZIONE DELLO STESSO PER INERZIA DELLA PARTE INTERESSATA – INADEMPIMENTO DELL'ALTRA PARTE - NON AMMISSIBILITA' DI DOMANDA RISARCITORIA

La semplice lettura degli accordi di separazione consensuale omologati dal Tribunale rende evidente che quasi tutte le statuizioni erano di tipo programmatico, dirette ad indicare i criteri di definizione dei profili economici dei rapporti interconiugali una volta realizzata la vendita della casa, adempimento non sottoposto ad alcun termine o ad obblighi specifici a carico dell'una o dell'altra parte: così la quota parte delle rate di mutuo a carico della XX o l'assegno mensile per il suo mantenimento, entrambi da conteggiare in sede di ripartizione del ricavato della vendita dell'immobile,

ed il conguaglio previsto sul valore delle vetture assegnate in proprietà esclusiva, da operare anche in questo caso senza previsione di scadenza. Una richiesta risarcitoria per inadempimento fondata su accordi di questa natura, e cioè con un termine di adempimento ricollegato al verificarsi di un evento, la vendita dell'immobile, non scadenzo, e non ritardato comunque nella sua realizzazione (...) da comportamenti non collaborativi di una delle parti, non trova dunque alcuna giustificazione giuridica. L'inadempimento [sulla data di rilascio della casa coniugale] non legittima la richiesta risarcitoria poiché il verbale di separazione consensuale costituisce titolo esecutivo, e pertanto, se la XX non ha ritenuto di agire pur in possesso di un titolo che le consentiva l'adempimento coattivo, deve imputare a se stessa, alla sua inerzia, il mancato conseguimento tempestivo della disponibilità dell'immobile.

Tribunale di Novara, sentenza 30/1/2006 n. 117, Giudice Un.Dr.ssa A.M. Di Oreste

MATRIMONIO – SEPARAZIONE – VIOLAZIONE DEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE OMOLOGATI – NATURA PROGRAMMATICA DEGLI STESSI - NON AMMISSIBILITA' DI DOMANDA RISARCITORIA

La semplice lettura degli accordi di separazione consensuale omologati dal Tribunale rende evidente che quasi tutte le statuizioni erano di tipo programmatico, dirette ad indicare i criteri di definizione dei profili economici dei rapporti interconiugali una volta realizzata la vendita della casa, adempimento non sottoposto ad alcun termine o ad obblighi specifici a carico dell'una o dell'altra parte: così la quota parte delle rate di mutuo a carico della XX o l'assegno mensile per il suo mantenimento, entrambi da conteggiare in sede di ripartizione del ricavato della vendita dell'immobile, ed il conguaglio previsto sul valore delle vetture assegnate in proprietà esclusiva, da operare anche in questo caso senza previsione di scadenza. Una richiesta risarcitoria per inadempimento fondata su accordi di questa natura, e cioè con un termine di adempimento ricollegato al verificarsi di un evento, la vendita dell'immobile, non scadenzo, e non ritardato comunque nella sua realizzazione (...) da comportamenti non collaborativi di una delle parti, non trova dunque alcuna giustificazione giuridica. L'inadempimento [sulla data di rilascio della casa coniugale] non legittima la richiesta risarcitoria poiché il verbale di separazione consensuale costituisce titolo esecutivo, e pertanto, se la XX non ha ritenuto di agire pur in possesso di un titolo che le consentiva

l'adempimento coattivo, deve imputare a se stessa, alla sua inerzia, il mancato conseguimento tempestivo della disponibilità dell'immobile.

Tribunale di Novara, sent. n. 104 del 4/2/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr. F.Filice

NULLITA' DEL MATRIMONIO - MALATTIA DEL CONIUGE - IGNORANZA

Come sostenuto dalla più attenta e accreditata dottrina impegnata nell'ermeneutica del dato normativo, la malattia o l'anomalia devono essere ignorate o non sufficientemente conosciute dall'altro coniuge, come quando non vi sia consapevolezza sulla sua attitudine ad incidere sulla vita coniugale, e l'errore deve essere determinante del consenso. L'ignoranza ha da riguardare non tanto la diagnosi della malattia quanto piuttosto i suoi sintomi mediamente valutabili, e l'incidenza sulla vita coniugale (Cass., 14 aprile 1994, n. 3508 secondo cui: 'nella materia la esattezza della conoscenza non deve intendersi necessariamente riferita alla diagnosi tecnica (patogenica e strutturale) della malattia, essendo invece riferibile anche alle sue manifestazioni esteriori socialmente percepibili e da chiunque mediamente valutabili quanto al loro tasso di incidenza sulle relazioni intersoggettive in generale e sulla vita coniugale in particolare"). Occorre peraltro che la malattia sia preesistente alle nozze, anche se allo stato di sintomi o episodi prodromici. La norma richiede inoltre che la patologia ignorata dall'altro coniuge sia tale da impedire lo svolgimento della vita coniugate: si tratta di una valutazione da compiersi in termini oggettivi, ancorchè l'interessato potrebbe dimostrare anche la particolare rilevanza della patologia, superiore all'ordinario, avuto riguardo alla particolare concezione della sessualità, della procreazione e del matrimonio.

Tribunale di Novara, sent. n. 105 del 4/2/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr. F.Filice

RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DI PATERNITA' - RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD INDAGINI GENETICO-EMATOLOGICHE

Il comportamento processuale del padre può costituire anche unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice non solo elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo. In particolare, a proposito della dichiarazione giudiziale di paternità, il rifiuto ingiustificato di

sottoporci a indagini genetico-ematologiche costituisce comportamento valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 716, comma 2, c.p.c. - e anche in assenza di prova certa, difficilmente acquisibile, di rapporti sessuali fra le parti, consente al giudice di desumere la prova della paternità da tale rifiuto, traendone la dimostrazione anche unicamente da detta condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in correlazione con le dichiarazioni della madre (Cassazione civile sez. I 09 aprile 2009 n. 8733).

Tribunale di Novara, sent. n. 105 del 4/2/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr. F.Filice

RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DI PATERNITA' - INDAGINI DEL CTU - AMBITO

In tema di indagini compiute dal consulente tecnico d'ufficio ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità, ai sensi dell'art. 269 c.c., non ogni ipotesi prospettata dalle parti deve essere dal medesimo esaminata per pervenire al giudizio di certezza o di elevatissima probabilità della paternità, ma solo quelle che appaiano suffragate da solidi argomenti scientifici e concreti riscontri in fatto. (Cassazione civile sez. I 9 gennaio 2009 n. 282).

Tribunale di Novara, sentenza n.519 del 28/6/2007, Collegio, Presidente relatore Dott. A.M. Di Oreste

SEPARAZIONE DEI CONIUGI - BENI IN COMUNIONE – DIVISIONE

La definizione del rapporto di proprietà e del pari diritto dei comunisti al godimento dei beni non può essere decisa del Giudice della separazione. Ugualmente inammissibile è in tale sede la divisione dei beni e dei depositi bancari comuni in quanto la divisione dei beni in comunione legale presuppone il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Tribunale di Novara, sentenza n. 329 del 4/5/2007, Giudice Dr. G.Vannicelli

OPPOSIZIONE A DECRETO EMESSO EX ART. 148 C.C. – PROCEDURA APPLICABILE

L'opposizione al decreto emesso ex art. 148 cod. civ. è processualmente regolata secondo il modulo del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. art. 148 co. 4° cod. civ.).

Tribunale di Novara, sentenza n. 329 del 4/5/2007, Giudice Dr. G.Vannicelli
DECRETO PRESIDENZIALE EX ART. 148 C.C. – GIUDIZIO DI
OPPOSIZIONE INTRODOTTO DALLA PARTE ONERATA QUALE
OPPONENTE – DOMANDA DI INCREMENTO DELL'ASSEGNO
PROPOSTA DALLA PARTE OPPOSTA

E' inammissibile la domanda con cui la parte - la quale, come parte ricorrente, aveva ottenuto decreto presidenziale emesso ex art. 148 cod. civ. che condannava l'altra parte al pagamento di una somma in proprio favore quale contributo per il mantenimento del figlio - chiede, in sede di opposizione a detto decreto introdotta dalla parte ingiunta, l'aumento del contributo in favore del figlio. Ciò infatti avrebbe presupposto che la parte, ricorrente in sede monitoria e ora opposta in sede di giudizio di opposizione, avesse impugnato a sua volta o comunque avesse chiesto espressamente (come anche a lei consentito dal comma 3° dell'art. 148 cod. civ. in quanto codestinataria del provvedimento presidenziale) la revoca del provvedimento stesso, alla quale aveva senz'altro interesse (nella fattispecie, le richieste contenute nell'originario ricorso erano state accolte solo parzialmente e anche disattese per quanto riguarda uno specifico capo). E' certo vero che, come consentito anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta – attrice in senso 'sostanziale' – può svolgere domande che concretano una *reconventio reconventionis* rispetto ad un eventuale *petitum* sostanzialmente riconvenzionale dell'opponente. Ma per chiedere una modifica a suo favore del provvedimento impugnato, anche per quanto atteneva il riconoscimento di una somma per il periodo successivo alla cessazione della convivenza ma anteriore al decreto presidenziale, ella avrebbe dovuto impugnarlo espressamente a sua volta nel breve termine di legge; mentre si è di fatto limitata a resistere all'opposizione contestando i fatti e le argomentazioni poste dall'avversa parte a suo fondamento. Ne consegue che le conclusioni svolte "in via principale" (di incremento del contributo in favore del figlio) costituiscono il *petitum* di una domanda non proposta o – laddove si ritenesse (superando con una vera e propria forzatura interpretativa) che la revoca sia stata richiesta per implicito – proposta tardivamente; e pertanto, in ogni caso, inammissibile.

Tribunale di Novara, sentenza n. 327 del 3/5/2007, Giudice Unico Dr.ssa M.Giordani

**AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' –
PRONUNCIA CORTE COSTITUZIONALE N. 266/06**

Ai sensi dell'art. 235 co 3 cc. nella previsione antecedente la pronuncia d'incostituzionalità di cui alla sentenza 6.7.2006 n. 266, l'azione di disconoscimento di paternità - nell'ipotesi di adulterio della moglie – imponeva all'attore di provare, con riguardo al periodo sospetto del concepimento, un vero e proprio adulterio e non una semplice relazione. In tale ambito, la prova genetica e ematologia non poteva essere ammessa per integrare quella carente dell'adulterio della moglie, da provarsi preliminarmente ed autonomamente quale condizione per dare ingresso alle prove genetiche ed ematologiche, le quali, pertanto, quand'anche espletate contemporaneamente alla prova delle circostanze citate, potevano essere esaminate solo subordinatamente al raggiungimento di questa e al diverso fine di stabilire il fondamento, nel merito, della domanda. Ne conseguiva che, in difetto di prova dell'adulterio all'epoca del concepimento, anche a fronte della dimostrazione che il figlio ha caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, l'azione di disconoscimento di paternità doveva essere respinta. La pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata (n. 266/06) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 235 co. 1 n. 3 cc. nella parte in cui, al fine del disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche da cui emergono, nel figlio, caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie, ritenendo tale norma da un lato irragionevole (per l'irrelevanza che la prova dell'adulterio ha rispetto all'accoglimento, nel merito, della domanda proposta) e, dall'altro, lesiva del diritto ex art. 24 Cost., risolvendosi in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dalla predetta norma costituzionale.

Tribunale di Novara Sez. Dist. Borgomanero sent. n. 227 del 30.12.2006

**COMUNIONE LEGALE TRA I CONIUGI- COSTRUZIONE SU SUOLO
DI PROPRIETA' DI UNO DEI DUE – ESCLUSIONE**

La costruzione realizzata durante il matrimonio sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi appartiene esclusivamente a costui, non potendo riconoscersi alle norme sulla comunione legale fra i coniugi – nè in particolare all'art. 177 lett. a) c.c., che assoggetta alla comunione gli acquisti

compiuti dai coniugi durante il matrimonio – carattere derogatorio al principio generale dell’accessione di cui all’art. 934 c.c. in base al quale il proprietario del suolo acquista la proprietà delle opere costruite sul fondo ipso iure al momento dell’incorporazione, senza necessità di una specifica manifestazione di volontà, potendo l’operatività di tale principio essere derogata soltanto dal titolo o da una specifica disposizione di legge che attribuisca in tutto o in parte la proprietà dell’opera costruita sul suolo ad un soggetto distinto dal proprietario medesimo.

Divorzio

Affidamento del minore

Tribunale di Novara, sent. n. 1118 del 29.11.2010, Presidente Dr. B.Quatraro, Rerl. Dr. F.Filice

DIVORZIO – AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI – REGIME GENERALE – AFFIDO A ENTRAMBI I GENITORI

Anche alla luce dei principi di cui alla l. 54/06, che prevede l’affidamento dei figli minori a entrambi i genitori quale regola “generale”, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti alla prole.

Tribunale di Novara, sent. n. 91 del 28.1.2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

DIVORZIO - AFFIDAMENTO CONDIVISO - REQUISITI

L’istituto in questione [l’affidamento condiviso, *ndr*] presuppone la capacità per i genitori di instaurare una ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative relative ai figli e la loro seria e costruttiva intenzione di limitare drasticamente l’eventuale conflittualità tra di loro, al fine esclusivo di garantire ai figli un maggior equilibrio.

Tribunale di Novara, sent. n. 621 del 15/10/09, Pres. Dr.B.Quatraro, Rel.

Dr.ssa E.Tosi

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO - FATTISPECIE

Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre in considerazione del totale disinteresse del padre, protratto sin dalla separazione e ulteriormente manifestato con la contumacia e la irreperibilità dello stesso anche nel presente giudizio.

Tribunale di Novara, sentenza 24/1/2006 n. 93, Pres. Dr.ssa A.M. Di Oreste, Rel. Dr. B. Conca

MATRIMONIO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI – DIRITTO DI VISITA – MODALITA' DI ESERCIZIO

Quanto all'oggetto del contributo di mantenimento da parte del coniuge non affidatario, va ritenuto, nel solco del prevalente orientamento, che se è vero che esso non può essere semplicemente circoscritto al vitto e alloggio per la prole, dovendosi tener conto delle più ampie esigenze educative e ricreative della prole che i genitori sono chiamati a fronteggiare e soddisfare. In ordine alla compiuta determinazione per le modalità dell'esercizio del diritto di visita, preso atto della sostanziale similarità delle richieste avanzate dalle parti in causa, appare opportuno modularlo, pur ponendosi sostanzialmente nel solco delle richieste delle parti, in modo il più possibile puntuale e predeterminato (...) tenuto conto del dissidio insanabile fra i coniugi e delle scarse prospettive di fattivo dialogo fra le stesse in un'ottica di modulazione del diritto di visita secondo le esigenze del caso concreto, nel rispetto delle aspettative della prole e delle specifiche esigenze di lavoro e di vita dei genitori. Va peraltro osservato che l'età delle figlie, ormai adolescenti, di fatto pone le figlie nelle condizioni di poter frequentare il padre anche secondo i propria desiderata.

Mantenimento del figlio

Tribunale di Novara, sentenza N. 1171 del 15. 12. 10, Presidente Dr. B. Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

DIVORZIO – ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO

a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniuge la prole ha diritto a un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo, per quanto

possibile, quello goduto in precedenza continuando trovare applicazione l'articolo 147 codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obblighi dei genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibile solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, l'assistenza morale e materiale, l'opportuna predisposizione fin quando l'età difficile richiede di una stabile organizzazione, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.

Tribunale di Novara, sentenza N. 1172 del 15. 12. 10, Presidente Dr. B. Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

DIVORZIO – ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO-ACCERTAMENTO

per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento, si debba procedere innanzitutto l'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare. Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuta dal medesimo nucleo in costanza di matrimonio consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia concretamente in grado di destinare l'esigenza di mantenimento dei figli e per altro verso le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze. Acquisiti tali dati di valutazione andrà quindi considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori a soddisfacimento delle esigenze della non è valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio che che concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici che di cura materiale (...) lo squilibrio reddituale tra coniuge può costituire un punto di partenza della determinazione dei contributi economici dovuti da ciascun genitore per il mantenimento della prole, ma resta ferma la necessità di integrare tale parametro con riferimenti puntuali le necessità specifiche del figlio.

Tribunale di Novara, sentenza N. 1172 del 15. 12. 10, Presidente Dr. B. Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

DIVORZIO – ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI – PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE

A seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniuge la prole ha diritto ad mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando trovare applicazione l'articolo 147 codice civile che impone il dovere di mantenere le parole fino al raggiungimento dell'autonomia economica. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso migliore dei finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'articolo 148 codice civile, non soltanto delle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale casalingo, ciascun genitore, ciò che implica una valorizzazione anche delle accettate potenzialità reddituali (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 19.3.2002, n. 3974).

Tribunale di Novara, sent. n. 308 del 29/3/2010, Pres. Dr. B.Quattraro, Giudice Rel. Dr. F.Filice

DIVORZIO - MANTENIMENTO DELLA PROLE

A seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'att. 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, dell'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

Tribunale di Novara, sentenza n.234 del 28/2/2006, Collegio, Giudice Relatore Dott. A.M.Di Oreste

ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO – ASSEGNO ALIMENTARE

Qualora il figlio maggiorenne si trova in un volontario stato di insufficienza economica, per il suo sostentamento si ricorre non all'istituto del mantenimento di cui agli artt.148-155 c.c., ma a quello alimentare di cui all'art.438 c.c. secondo la disciplina tra coobbligati di cui all'art. 441 c.c. Dunque nella carenza totale di ogni risorsa economica da parte del figlio,

ancorché dallo stesso procurata, i genitori non possono sottrarsi all'obbligo di provvedere alla sua alimentazione. Ovviamente obbligo alimentare significa necessità di fornire lo stretto necessario alla sopravvivenza.

Tribunale di Novara, sent. n. 91 del 28.1.2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

PROLE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PARAMETRI DI DETERMINAZIONE

Se dunque la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò non di meno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura fissati da ciascun genitore.

Tribunale di Novara, sent. n. 91 del 28.1.2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

PROLE - DIRITTO AL MANTENIMENTO - FINALITÀ'

A seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. il quale impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (Cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).

Tribunale di Novara, sent. n. 621 del 15/10/09, Pres. Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.ssa E.Tosi

ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO – DETERMINAZIONE DELLA MISURA – IPOTESI DI GENITORE CONTUMACE

Nella fattispecie, in presenza di coniuge dichiarato contumace, il Tribunale determina la misura del contributo di mantenimento dei figli a carico di quest'ultimo, pur in assenza di elementi atti a comprovare l'occupazione del genitore contumace, ma deducendone la sua piena capacità lavorativa dal rilievo che non fosse emersa in giudizio la sussistenza di alcun fatto tal da impedirgli di adempiere all'obbligo di provvedere al sostentamento della prole e tenuto conto delle capacità economiche e reddituali dalla madre.

Tribunale di Novara, sent. n. 404 del 5/6/2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Rel. ed est. Dr.ssa R.Riccio

CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI – ALTRI FIGLI DA NUOVA UNIONE - CONSEGUENZE

Orbene se costituisce fatto notorio che alla crescita dei figli si accompagna di regola anche un aumento delle loro esigenze materiali, di guisa che giustificata può essere la maggiore entità del contributo dovuto in loro favore, nondimeno nel determinare la misura del contributo dovuto dal genitore non affidatario o non col locatario deve aversi riguardo al suo reddito ed anche agli eventuali obblighi di eguale natura da assolvere nei confronti di altri figli, nati da diversa unione. E' indubbiamente noto a questo Collegio il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui la nascita di altri figli non è di per sé elemento che incida sull'*an* e sul *quantum* dell'obbligo di mantenere i figli già nati dalla precedente unione coniugale. Nondimeno tale principio implica la necessità di valutare in concreto se in relazione alle rispettive situazioni reddituali delle parti ed alle diverse esigenze della prole, la successiva nascita possa e, in caso affermativo, in che misura rendere necessaria una diversa redistribuzione delle risorse.

Tribunale di Novara, sentenza n.234 del 28/2/2006, Collegio, Giudice Relatore Dott. A.M.Di Oreste

ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO – ASSEGNO ALIMENTARE

Qualora il figlio maggiorenne si trova in un volontario stato di insufficienza

economica, per il suo sostentamento si ricorre non all'istituto del mantenimento di cui agli artt.148-155 c.c., ma a quello alimentare di cui all'art.438 c.c. secondo la disciplina tra coobbligati di cui all'art.441 c.c. Dunque nella carenza totale di ogni risorsa economica da parte del figlio, ancorché dallo stesso procurata, i genitori non possono sottrarsi all'obbligo di provvedere alla sua alimentazione. Ovviamente obbligo alimentare significa necessità di fornire lo stretto necessario alla sopravvivenza.

Tribunale di Novara, sentenza 24/1/2006 n. 93, Pres. Dr.ssa A.M. Di Oreste, Rel. Dr. B. Conca

CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO DEL GENITORE NON AFFIDATARIO – ESIGENZE DEL FIGLIO

Quanto all'oggetto del contributo di mantenimento da parte del coniuge non affidatario, va ritenuto, nel solco del prevalente orientamento, che se è vero che esso non può essere semplicemente circoscritto al vitto e alloggio per la prole, dovendosi tener conto delle più ampie esigenze educative e ricreative della prole che i genitori sono chiamati a fronteggiare e soddisfare. In ordine alla compiuta determinazione per le modalità dell'esercizio del diritto di visita, preso atto della sostanziale similarità delle richieste avanzate dalle parti in causa, appare opportuno modularlo, pur ponendosi sostanzialmente nel solco delle richieste delle parti, in modo il più possibile puntuale e predeterminato (...) tenuto conto del dissidio insanabile fra i coniugi e delle scarse prospettive di fattivo dialogo fra le stesse in un'ottica di modulazione del diritto di visita secondo le esigenze del caso concreto, nel rispetto delle aspettative della prole e delle specifiche esigenze di lavoro e di vita dei genitori. Va peraltro osservato che l'età delle figlie, ormai adolescenti, di fatto pone le figlie nelle condizioni di poter frequentare il padre anche secondo i propria desiderata.

Assegno per il coniuge

Tribunale di Novara, sentenza N. 351 del 29. 4. 11, Presidente Dr.B.Quatraro. Rel. Dr.ssa G.Pascale

DIVORZIO – ASSEGNO DIVORZILE – NATURA – ACCERTAMENTO

l'assegno di divorzio ha funzione eminentemente assistenziale, rispondente alle esigenze di porre rimedio, in base un superiore principio solidaristico, lo

stato di bisogno economico in cui venga a trovarsi la parte più debole in dipendenza dello scioglimento del vincolo matrimoniale (Cass. Civ. 4.6.01 n. 1541). L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola poi in due fasi. Nella prima fa il giudice deve accertare l'inadeguatezza dei mezzi dell'istante nell'impossibilità di questi di procurarseli per ragioni oggettive. Tale presupposto, che condiziona l'an, cioè il sorgere del diritto all'assegno, deve intendersi come insufficienza dei redditi e dei cespiti patrimoniali del coniuge "debole" a garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario proprio stato di bisogno (App. Napoli 26. 1. 09). Il giudizio di adeguatezza deve poi essere compiuto in senso relativo, atteso che i mezzi dell'istante devono valutarsi non in termini oggettivi, bensì portandoli al tenore di vita matrimoniale che le disponibilità economiche della coppia avrebbero dovuto garantire, senza che rilevi il più modesto livello di vita eventualmente subito tollerato ((Cass. civ. 12.12.03, n. 19026; 7.5.02 n. 6541; 26.11.96 n. 10465). Se l'accertamento del presupposto di esistenza del diritto all'assegno ha dato esito positivo, il giudice nella seconda fase, diretta a determinare in concreto la quantificazione economica del medesimo, utilizzi criteri delle condizioni dei coniugi delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione della vita familiare alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, e del reddito di entrambi, i quali rivestono appunto la funzione di fattori di moderazione e di diminuzione della somma considerata in astratto (Cass. S.U. n. 11490 del 1990; cass. 12.3.1992, n. 3019). Deve tuttavia specificarsi che l'individuazione della concreta misura dell'assegno non obbliga l'interprete a impiegare tutti summenzionati criteri, dovendosi par preminente riferimento, al riguardo, alle deduzioni richieste delle parti. In particolare, sotto il profilo dell'onere della prova, spetta al richiedente di mostrare il tenore di vita coniugale potenziale, il deterioramento conseguente al divorzio nelle diverse circostanze idonee a influire sulla determinazione del quantum.

Tribunale di Novara, sentenza N. 351 del 29. 4. 11, Presidente Dr.B.Quatraro. Rel. Dr.ssa G.Pascale

DIVORZIO – ASSEGNO DIVORZILE – ASSEGNO DELLA SEPARAZIONE – RILEVANZA - LIMITI

sebbene l'assegno di separazione e quello di divorzio le rivestano natura, struttura e finalità diverse, l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un'efficace indice di riferimento nella misura in cui appaia

idoneo a fornire utili elementi di valutazione.

Tribunale di Novara, sentenza N. 67 del 25. 1. 11, Presidente DR. B.Quatraro, Rel. Dr.ssa E.Tosi

DIVORZIO – ASSEGNO DIVORZILE – ACCERTAMENTO – MODALITA' - FASI

l'assegno di divorzio che ha funzione eminentemente assistenziale, rispondente all'esigenza di porre rimedio, in base un superiore principio solidaristico, allo stato di bisogno economico in cui venga a trovarsi la parte più di indipendenza dello scioglimento del vincolo matrimoniale (Cass. Civ. 4.6.01 n. 7541). L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola poi in due fasi. Nella prima fase il giudice deve accertare l'inadeguatezza dei mezzi dell'istante nell'impossibilità di questi di procurarsi per ragioni oggettive. Tale presupposto, che condiziona l'an, , cioè il sorgere del diritto all'assegno, deve intendersi come insufficienza dei redditi e dei cespiti patrimoniali del coniuge "debole" a garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario un vero proprio stato di bisogno (App. Napoli 26.1.2009). Il giudizio di adeguatezza deve poi essere compiuto in senso relativo, atteso che i mezzi dell'istante devono valutarsi non in termini oggettivi, bensì rapportandoli al tenore di vita matrimoniale che le disponibilità economiche della coppia avrebbero dovuto garantire, senza che rilevi il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato (Cass. Civ. 12.12.2003 n. 19026, 7.5.2002 n. 6541, 26.11.1996 n. 10465). Se l'accertamento del presupposto di esistenza del diritto all'assegno ha dato esito positivo, il giudice nella seconda fase, diretta a determinare in concreto la quantificazione economica del medesimo, utilizzi criteri delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione della vita familiare che alla formazione del patrimonio di ciascuno di quello comune, il reddito di entrambi, i quali rivestono. La funzione di fattori di moderazione e di diminuzione della somma considerata in astratto (Cass. S.U. n. 11490 del 1990, Cass. 12.3.1992 n. 3019). Deve tuttavia specificarsi che l'individuazione della concreta misura dell'assegno non obbliga l'interprete di impiegare tutti summenzionati criteri, dovendosi fatto imminente riferimento, riguardo, le deduzioni richieste dalle parti.

Tribunale di Novara, sentenza N. 67 del 25. 1. 11, Presidente DR.

B.Quatraro, Rel. Dr.ssa E.Tosi

DIVORZIO- ASSEGNO DIVORZILE – ASSEGNO DI SEPARAZIONE – RILEVANZA - LIMITI

sebbene l'assegno di separazione quello divorzi del rivestono natura, struttura e finalità diverse, l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un efficace indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo fornire utili elementi.

Tribunale di Novara, sent. n. 1173 del 15.12.2010, Presidente Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

DIVORZIO – ASSEGNO DIVORZILE – NATURA – ACCERTAMENTO

l'assegno di divorzio ha funzione eminentemente assistenziale, rispondente alle esigenze di porre rimedio, in base un superiore principio solidaristico, lo stato di bisogno economico in cui venga a trovarsi la parte più debole in dipendenza dello scioglimento del vincolo matrimoniale (Cass. Civ. 4.6.01 n. 1541). L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola poi in due fasi. Nella prima fa il giudice deve accertare l'inadeguatezza dei mezzi dell'istante nell'impossibilità di questi di procurarseli per ragioni oggettive. Tale presupposto, che condiziona l'an, cioè il sorgere del diritto all'assegno, deve intendersi come insufficienza dei redditi e dei cespiti patrimoniali del coniuge "debole" a garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario proprio stato di bisogno (App. Napoli 26. 1. 09). Il giudizio di adeguatezza deve poi essere compiuto in senso relativo, atteso che i mezzi dell'istante devono valutarsi non in termini oggettivi, bensì portandoli al tenore di vita matrimoniale che le disponibilità economiche della coppia avrebbero dovuto garantire, senza che rilevi il più modesto livello di vita eventualmente subito tollerato ((Cass. civ. 12.12.03, n. 19026; 7.5.02 n. 6541; 26.11.96 n. 10465).

Tribunale di Novara, sent. n. 1092 del 19.11.11., Presidente Dr.B.Quatraro, Rel Dr.F.Filice

DIVORZIO – ASSEGNO PER IL CONIUGE - PRESUPPOSTI

l'assegno di divorzio funzione eminentemente assistenziale che la sua attribuzione quindi subordinata alla sussistenza di una situazione di reddituale tre coniuge, per effetto del quale uno dei due si trovi privo di metterci per provvedere al proprio mantenimento o nell'impossibilità di

procurarsele per ragioni oggettive. La sussistenza di tale presupposto condiziona il sorgere dell'assegno divorzile, mentre tutti gli altri criteri, costituiti dalle condizioni di coniuge, delle ragioni della decisione, del contributo personale d'economico di ciascuno alla conduzione della vita familiare alla formazione del patrimonio di ciascuno di quello comune, del reddito di entrambi, sono destinate ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si sia risolto positivamente decidono soltanto sulla quantificazione dell'assegno stesso (Cass. S.U. n.11490 del 1990, Cass. 12.3.1992, n. 3019). il concetto di mezzi, per l'ampiezza dei termini nei quali risulta formulato dal legislatore viene comunemente interpretato nel senso di ricomprendervi non soltanto i redditi ma anche quei cespiti patrimoniali che, pur non produttivi di reddito, consentono, anche attraverso la loro alienazione, di soddisfare bisogni del coniuge. Per quanto attiene poi il concetto di adeguatezza impiegato dal legislatore, esso va inteso, che secondo l'interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in relazione all'interesse giuridicamente tutelato a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate in modo da ristabilire un certo equilibrio (Cass. civ. n. 11490/1990).

Tribunale di Novara, sentenza N. 1092 del 19. 11. 10, Presidente Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.F.Filice

DIVORZIO – ACCERTAMENTO – FASI – DICHIARAZIONI REDDITUALI E IMMOBILI

L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola pertanto in due fasi della prima delle quali il giudice chiamato a verificare l'esistenza in diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontate ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata bilaterale e criteri indicati dallo stesso articolo 5, che agiscono come fattori di moderazione diminuzione della somma considerabile in astratto, che possono in ipotesi estreme valere anche d'azzerarla, quando la conservazione del

tenore di vita assicurata dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (ex pluris Cass. 12.7.2007 n. 15610, 22.8.2006 n. 18241, 19.3.2003 n. 4040). Quanto alla fase di accertamento dell'esistenza del diritto in astratto nella determinazione dell'assegno il giudice può desumere induttivamente tenore di vita della documentazione relativa ai redditi dei coniuge al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6.10.05, n. 19446; 16.7.2004, n. 13169, 7.5.2002, n. 6541) costituendo essi, insieme agli immobili direttamente goduti dal coniuge il parametro per determinarlo (Cass. 16.5.2005 n. 10210).

Tribunale di Novara, sentenza N. 1092 del 19. 11. 10, Presidente Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.F.Filice

DIVORZIO – PARAMETRO DEI REDDITI - NATURA

Il parametro rappresentato dei redditi va interpretato, analoga mente a quanto avviene in riferimento all'assegno di mantenimento in sede di separazione, in modo estensivo, sino a ricomprender di, in aggiunta a tutti gli emolumenti e le indennità, e più in generale alle entrate di qualsiasi tipo, purché occasionali, anche cespiti, produttivi e produttivi di reddito; questi ultimi in particolare poiché dotati di durevolezza continuità, sono in grado di assicurare al proprietario stabilità e sicurezza patrimoniale, indipendentemente dal reddito fornito, e dunque incidono sulla complessiva situazione patrimoniale del titolare sì. Si è inoltre rimarcato come in ogni caso non possa farsi ricadere sul coniuge non è atto di inerzia o peggio la prima ordinazione del coniuge richiedente nell'impiego dei mezzi a sua disposizione: in altri termini il giudice deve considerare le potenzialità del patrimonio di cui coniuge richiedente titolare secondo la gestione normalmente diligente.

Tribunale di Novara, sentenza N. 1092 del 19. 11. 10, Presidente Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.F.Filice

DIVORZIO – PARAMETRO DELLE CONDIZIONI - NATURA

Il parametro rappresentato dalle condizioni che possono influire sulla determinazione dell'assegno di porle va vagliato alla luce di tutte le situazioni oggettivamente riscontrabili in capo ciascuno dei coniuge, quali l'età, lo stato di salute, le condizioni sociali di appartenenza, la qualificazione professionale di ciascun coniuge. È altresì consolidata l'opinione secondo la

quale l'instaurazione da parte del coniuge richiedente di una stabile e duratura convivenza more uxorio caratterizzata da continuità di elargizioni economiche, o quanto meno da apprezzabili risparmi di spesa possa essere ritenuti idonei influire sulla situazione patrimoniale escludendo la necessità assistenziale e tre le sette presupposti stessi dell'attribuzione.

Tribunale di Novara, sentenza N. 1092 del 19. 11. 10, Presidente Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.F.Filice

DIVORZIO – SUCCESSIVA UNIONE DI FATTO O NUOVA FAMIGLIA - CONSEQUENZE

Se dalla successiva unione di fatto sono nati figli naturali, il giudice non potrà ignorare che in capo al coniuge obbligato al versamento di veri e propri obblighi giuridici nei confronti di essa e, a maggior ragione, qualora la successiva unione abbia dato luogo alla costituzione di un, dovranno dal giudice essere considerati gli obblighi di assistenza riconosciuti dalla legge in capo l'obbligato, anche nei confronti del nuovo nucleo familiare e, in tal caso, si dovrà adeguare la misura dell'assegno di divorzio a favore dell'ex coniuge, pur sempre nei limiti in cui tale temperamento non produca una situazione deteriore per i membri della prima

Tribunale di Novara, sentenza N. 1092 del 19. 11. 10, Presidente Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.F.Filice

DIVORZIO – AIUTI FRUITI DAL CONIUGE DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE

non hanno invece valore esimente gli aiuti fruiti dal coniuge assistito da parte della propria famiglia d'origine in quanto l'orientamento giurisprudenziale più recente, in uno con la dottrina prevalente, ritengono che, trattandosi di elargizioni giustificate dalle miniere generosità di solidarietà dei parenti, peraltro assolutamente precarie, coniuge obbligato non possa illegittimamente avvantaggiarsi di un intervento non dovuto, che ben può essere stimolato peraltro dalla sua stessa inerzia nel provvedere.

Tribunale di Novara, sentenza N. 1092 del 19. 11. 10, Presidente Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.F.Filice

DIVORZIO – ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE – RILEVANZA

SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

Va tenuto conto (...) dell'assegnazione della casa coniugale in quanto disposizione non è strettamente economica ma indulgente apprezzabili conseguenze economiche, quanto meno sotto il profilo del risparmio che il coniuge che rimane vivere in detta abitazione riesce a ricavare da non dover affrontare spese di locazione o di acquisto di altro immobile.

Tribunale di Novara, sentenza N. 1092 del 19. 11. 10, Presidente Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.F.Filice

DIVORZIO – PARAMTERO DEL CONTRIBUTO PERSONALE - NATURA

Il contributo personale dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, meglio noto come "criterio compensativo", risponde all'esigenza di dare adeguato rilievo ai sacrifici personali affrontati dal coniuge debole durante la convivenza, soprattutto quando questi abbia, occupandosi nella gestione domestica dell'allevamento della prole, consentito all'altro di realizzare consistenti risparmi di spesa e nel contempo di dedicarsi le produzioni di reddito alla propria formazione personale.

Tribunale di Novara, sentenza N. 1092 del 19. 11. 10, Presidente Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.F.Filice

DIVORZIO – PARAMETRO DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE - NATURA

Quanto alle "ragioni della decisione" la dottrina ha rilevato come tale criterio si ponga in contrasto con la natura assistenziale dell'assegno di cortile e anzi con l'istituto stesso del divorzio, che per tale via viene ad assumere connotati di sanzione, anziché, come dovrebbe, di rimedio ad una convivenza divenuta intollerabile. infatti vale ricordare come la pronuncia di divorzio prescinde da qualsivoglia responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge che pare difficoltoso conferire un senso alla conservazione del criterio in oggetto, che sarebbe dovuto essere eliminato dalla riforma. dovendo tuttavia interpretare il contenuto della previsione, rimasta integra, non può che dirigersi ad un'interpretazione estremamente restrittiva, vale a dire riferita con le cause di scioglimento del matrimonio nelle quali sia individuabile un coniuge leso da situazioni fatti riferibili all'altro: valutazione quest'ultima che può derivare dall'acquisizione delle eventuali valutazioni di addebito attestate nel giudizio

di separazione personale.

Tribunale di Novara, sentenza N. 1092 del 19. 11. 10, Presidente Dr.B.Quatraro, Rel. Dr.F.Filice

DIVORZIO – PARAMETRO DELLA DURATA DEL MATRIMONIO

La durata del matrimonio è criterio che si presta ad incidere sia in senso positivo sia in senso negativo, essendo direttamente proporzionale al contributo personale alla conduzione della famiglia. In altri termini, essa rappresenta una sorta di filtro, in quanto elemento di valutazione dell'entità e della misura dell'apporto alla vita coniugale dato dal coniuge richiedente, i più in generale, degli altri criteri contemplati dalla norma. La ragione sottese all'introduzione di tali criteri è chiara: si vuole evitare che il rapporto di coniugio, laddove effimero, possa giustificare l'instaurazione di rendite parassitarie, di specie dove il matrimonio successivo divorzio non siano causa dell'irreversibile perdita, in capo al coniuge richiedente, dell'opportunità di rendersi economicamente autonomo, ma abbiano costituito un'effimera parentesi temporali, di durata talmente breve da non consentire la prospettiva, nemmeno in astratto, di un sufficiente *spatium temporis* per il consolidarsi di un progetto comune di vita e di una vera propria affezione coniugale, su questo progetto plasmata si è consolidata.

Tribunale di Novara, sent. n. 646 del 19/6/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.F.Filice

DIVORZIO - ASSEGNO PER L'EX CONIUGE - REQUISITI PER LA SUSSISTENZA DEL DIRITTO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE

L'assegno di divorzio ha funzione eminentemente assistenziale, e la sua attribuzione è quindi subordinata alla sussistenza di una situazione di squilibrio reddituale tra i coniugi, per effetto del quale uno dei due si trovi privo di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La sussistenza di tale presupposto condiziona il sorgere dell'assegno divorziale, mentre tutti gli altri criteri, costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, e dal reddito di entrambi, sono destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si sia risolto positivamente,

ed incidono soltanto sulla quantificazione dell'assegno stesso.

Tribunale di Novara, sent. n. 91 del 28.1.2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

ASSEGNO PER IL CONIUGE - MODALITA' DI DETERMINAZIONE

L'accertamento del diritto all'assegno si articola in due fasi. Nella prima fase, il giudice deve accertare l'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e l'impossibilità di questi di procurarseli per ragioni oggettive. Tale presupposto, che condiziona l'an, cioè il sorgere del diritto all'assegno, deve intendersi come insufficienza dei redditi e dei cespiti patrimoniali del coniuge 'debole' a garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario un vero e proprio stato di bisogno (...) Se l'accertamento del presupposto di esistenza del diritto all'assegno ha dato esito positivo, il giudice, nella seconda fase, diretta a determinare in concreto la quantificazione economica del medesimo, utilizza i criteri delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune e del reddito di entrambi (v. Cass. S.U. n. 11490 del 1990, e Cass. 12 marzo 1992 n. 3019).

Tribunale di Novara, sent. n. 91 del 28.1.2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Rel. Dr.ssa G.Pascale

DIVORZIO - ASSEGNO PER IL CONIUGE - FINALITA'

L'assegno di divorzio ha funzione eminentemente assistenziale, rispondente all'esigenza di porre rimedio, in base ad un superiore principio solidaristico, allo stato di bisogno economico in cui venga a trovarsi la parte più debole in dipendenza dello scioglimento del vincolo matrimoniale (v. Cass. civ. 4.6.2001 n. 7541).

Tribunale di Novara, sent. n. 588 del 23/9/2009, Pres. Rel. Dr.ssa R.Riccio

ASSEGNO DI DIVORZIO – NATURA ASSISTENZIALE – REQUISITI PER LA CONCESSIONE

L'assegno di divorzio – secondo l'insegnamento della Suprema Corte cui questo Tribunale pienamente aderisce – ha natura esclusivamente

assistenziale e, pertanto, per il suo riconoscimento occorre che il coniuge che lo pretende non abbia mezzi adeguati o si trovi nell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive e la sua posizione economica sia inferiore a quella del coniuge.

Tribunale di Novara, sent. n. 404 del 5/6/2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Rel. ed est. Dr.ssa R.Riccio

ASSEGNO PER IL CONIUGE - PRESUPPOSTI

E' noto come la natura assistenziale dell'assegno divorzile presupponga per il suo riconoscimento la mancanza da parte del coniuge che lo pretende di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive e l'inferiorità della sua posizione economica rispetto all'altro coniuge.

Tribunale di Novara, sent. 758 dell'8/10/2008, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Rel. Dr.ssa R.Riccio

ASSEGNO DIVORZILE – NATURA E REQUISITI – ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO

E' noto che l'assegno divorzile ha natura assistenziale e presuppone l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, nel senso della loro insufficienza per conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Discende da questa natura e dall'indicato presupposto che gravi sul coniuge richiedente 'l'onere di provare e dimostrare con idonei mezzi di prova, per quanto concerne l'*an debeatur*, quale fosse tale tenore di vita e quale deterioramento ne sia conseguito per effetto del divorzio', mentre per quanto riguarda il quantum dovrà provare le diverse circostanze idonee ad influire sulla sua determinazione (cfr. Cass. civ. I sez. 21080/2004). Come efficacemente evidenziato dalla Suprema Corte spetta al richiedente l'assegno dimostrare la fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza ed il relativo stile di vita adottato durante il matrimonio nonché l'attuale situazione economica dovendosi, pertanto, ricordare come ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile non è sufficiente l'eventuale divario delle condizioni economiche al momento della pronuncia di divorzio.

Tribunale di Novara, sentenza n. 305 del 20/4/2007, Giudice Dr.G.Vannicelli

ASSEGNO A FAVORE DEL CONIUGE

L'art. 5 co. 6 della legge n. 898/70 prescrive che il diritto alla somministrazione periodica di un assegno sorge per uno dei coniugi "quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procuraseli per ragioni oggettive"; dal che si evince, come da costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che solo quando abbia valutato sussistente tale fatto costitutivo, e quindi riconosciuto l'esistenza del diritto, il giudice debba poi procedere alla sua quantificazione sulla scorta dei vani parametri indicati nella stessa disposizione di legge. In relazione all'*an debeatur*, costituisce inoltre orientamento interpretativo più volte ribadito che l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto; e che a tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali (così ancora, da ultimo, Cass. n. 4764 del 28/2/2007; e si veda anche Cass. n. 24496 del 17/11/2006, ove si è esplicitato che la nozione di adeguatezza postula un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza, che tenga altresì conto di eventuali miglioramenti della condizione finanziaria dell'onerato che costituiscono sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio). Ciò postula che intanto il diritto sorga, in quanto il richiedente l'assegno dimostri che in corso di matrimonio egli godeva di un tenore di vita migliore di quello che conduca al momento della domanda, e che il peggioramento si è dovuto ad una oggettiva mutazione – *in peius* o *in melius* (nei limiti testè evidenziati) – per l'onerato – delle rispettive condizioni economiche.

Tribunale di Novara, sent. n. 824 del 3.10.06, Pres. Rel. Dr.sa M.Giordani

ASSEGNO DIVORZILE - PRESUPPOSTI

E' noto, per giurisprudenza consolidata, che il presupposto per l'attribuzione dell'assegno divorziale è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a consentirgli il mantenimento, in regime di divorzio, di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che avrebbe dovuto godere. Non è richiesto un effettivo stato di bisogno del richiedente,

ma solo una condizione che attesti la concreta inidoneità dell'ex coniuge a mantenere il livello di vita matrimoniale. A tale presupposto deve inoltre affiancarsi l'inferiorità economica del richiedente rispetto all'altro coniuge; occorre, cioè, che in seguito allo scioglimento del vincolo matrimoniale quest'ultimo si trovi in una situazione economica vantaggiosa e sia quindi in grado di corrispondere al coniuge bisognoso il contributo necessario per assicurargli il livello di vita matrimoniale.

Tribunale di Novara, sent. n. 824 del 3.10.06, Pres. Rel. Dr.sa M.Giordani

ASSEGNO DIVORZILE – CRITERI DI DETERMINAZIONE

Quanto ai criteri di determinazione dell'assegno, la giurisprudenza ha chiarito che occorre assumere come base primaria l'integrazione necessaria per consentire all'ex coniuge di mantenere il livello di vita matrimoniale, dovendosi quindi procedere tenendo conto delle condizioni (economiche e personali – età, salute -) dei coniugi, delle ragioni della decisione (indagando cioè sulla responsabilità del fallimento del matrimonio), del contributo personale ed economico dato da ciascuno di loro alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio, anche in considerazione della durata del matrimonio.

Tribunale di Novara, sent. n. 824 del 3.10.06, Pres. Rel. Dr.sa M.Giordani

ASSEGNO DIVORZILE – ACCORDI FRA LE PARTI ASSUNTI AL MOMENTO DELLA SEPARAZIONE

Quanto alla rilevanza degli accordi assunti al momento della separazione, è noto che essi non possono spiegare efficacia preclusiva alla determinazione giudiziale dell'assegno di divorzio, posto che, se la causa di tali accordi fosse la liquidazione preventiva e forfetaria dell'assegno di divorzio, essi sarebbero nulli sia per l'indisponibilità dell'assegno divorziale (rafforzata dalla L. n. 74/87 che ha conferito ad esso natura eminentemente assistenziale), sia per l'illiceità della causa (avendo detti accordi l'effetto di condizionare il comportamento delle parti nel giudizio concernente uno status); diverso è il caso delle intese economiche prospettate dalle parti con la domanda congiunta di divorzio ai sensi dell'art. 4 L. 74/87, poiché tali intese, da sottoporre comunque alla valutazione giudiziale, si riferiscono ad un divorzio che le parti hanno già deciso di conseguire, e non semplicemente prefigurato. Nessuna incidenza in punto autosufficienza economica assume, pertanto, la

regolamentazione dei rapporti patrimoniali effettuata in sede di separazione, essendo l'assegno di divorzio determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto a quelli rilevanti per il trattamento economico al coniuge separato (cfr. da ultimo, Cass. Civ., sez. I, n. 1203/2006; Cass. Civ., sez. I, n. 15728/2005).

Casa coniugale

Tribunale di Novara, sent. n. 14 del 13/1/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa G.Pascale

CASA CONIUGALE - ASSEGNAZIONE - ASSENZA DI FIGLI MINORI O MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI - ESCLUSIONE

In materia di separazione e divorzio, il disposto dell'art. 155 *quater* cc., come introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, facendo riferimento all'"interesse dei figli", conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere, essendo l'assegnazione volta a soddisfare l'interesse di questi ultimi alla conservazione dell'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare (v. Cass. civ. sez. I, sent. n. 9995 del 16/4/2008). Da tale premessa consegue necessariamente che, in assenza di figli minori o di figli maggiorenni non ancora autosufficienti, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale (sul punto v. Cass. civ. sez. I, sent. n. 16398 del 24/7/2007).

Tematiche diverse

Tribunale di Novara, decreto del 13.6.11, Presidente Dr. B.Quatraro, Rel Dr.ssa G.Pascale

DIVORZIO – PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 8, ULTIMO COMMA, LEGGE DIVORZIO – NATURA

secondo l'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria, se questo previsto dall'articolo 8 ultimo comma legge 898/1970 è un provvedimento cautelare non assoggettabile alla disciplina uniforme delle misure cautelari previste negli articoli 669 bis cpc, né per il rito né per i presupposti sostanziali, infatti il provvedimento adottato dal Tribunale nelle forme del rito camerale ex

articolo 737 e seguenti cpc e non può ricondursi alla figura del sequestro conservativo, che è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, sicché non si applicano le norme degli articoli 671 seguenti c.p.c. né, occorre il “periculum in mora” inteso come rischio di perdere la garanzia patrimoniale generica di quell'articolo 2740 codice civile (...) che se questo in parola presuppone un titolo esecutivo già formato, costituito o dalla sentenza di divorzio o dai provvedimenti emessi in sede di udienza presidenziale, non è necessariamente strumentale ad un giudizio di merito destinato condizionarne l'efficacia, come invece stabilisce, anche con riferimento al sequestro conservativo, la disciplina uniforme dei procedimenti cautelari (articolo 669 octies e novies cpc) che deve poter vincolare a tempo indeterminato dei beni del coniuge obbligato per garantire il futuro adempimento dei suoi obblighi (...) tale provvedimento ha una natura senz'altro un a quello previsto dall'articolo 156 comma 6 codice civile non richiedendosi anche in questo caso il pericolo di perdere la garanzia patrimoniale (cf. Cass. Civ. n. 5887/1983), ma unicamente la necessità di assicurare un regolare adempimento dell'obbligo; (...) tuttavia a differenza del sequestro di cui all'articolo 156, comma 6, codice civile quello previsto dall'articolo 8, ultimo comma legge divorzio non richiede l'inadempimento-neppure non grave-mentre nessuno dei due richiede il petitum (...) La giurisprudenza ha affermato che lo stesso è finalizzato a una funzione di coazione, anche psicologica all'adempimento degli obblighi di mantenimento posti a carico di uno dei coniugi, ciò che lo differenzia tanto dal sequestro conservativo quanto da un sequestro giudiziario (cass. Civ. 20.2.1989, n. 4861; 5.2.1988, n. 1261; Corte Cost. 19.7.1996, n. 258; Corte App. Reggio Calabria 8.6.2006).

Tribunale di Novara, decreto del 13.6.11, Presidente Dr. B.Quatraro, Rel Dr.ssa G.Pascale

DIVORZIO – RICORSO EX ART. 8, ULTIMO COMMA LEGGE DIVORZIO - COMPETENZA

La competenza la decisione in caso di proposizione dell'istanza nel corso del giudice di divorzio compete al giudice istruttore, mentre nel caso di proposizione del ricorso successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio appartiene al tribunale composizione collegiale con le forme dei procedimenti camerati sentito il pubblico ministero.

Tribunale di Novara, decreto del 13.6.11, Presidente Dr. B.Quatraro, Rel Dr.ssa G.Pascale

DIVORZIO – RICORSO EX ART. 8 ULTIMO COMMA LEGGE DIVORZIO – SEQUESTRO EX ART. 156 C.C. – CUMULABILITA'

La diversità di ratio i presupposti dei due istituti (sequestro ex articolo 156, comma 6 codice civile o ex articolo 8, ultimo comma legge divorzio e sequestro ex articolo 671 cpc) fa sì che gli stessi siano proponibili in via cumulativa e non alternativa.

Tribunale di Novara, sent. 29/3/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. Fabrizio Filice

SEPARAZIONE E DIVORZIO - MODIFICA CONDIZIONI - RITO ADOTTATO - PECULIARITA'

Il rito adottato dal legislatore con l'art. 9 della legge sul divorzio, ai fini della revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi, nonché per i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'art. 710 c.p.c. , risulta regolato, in via generale, dagli artt. 737 e ss. del cod. proc. civ , e, quanto alle forme, in parte risulta disciplinato espressamente da tale normativa, mentre, nella parte non regolata, risulta rimesso nel suo svolgimento alla disciplina concretamente dettata dal giudice, la quale dovrà garantire il rispetto del principio del contraddittorio e di quello del diritto di difesa. Da ciò deriva quanto al procedimento di primo grado, che in esso non vengano le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario, con la conseguenza che in esso: 1) potranno essere proposte per tutto il corso di esso domande nuove, anche riconvenzionali, in conformità delle direttive dettate dal giudice nella gestione del processo, senza con ciò peraltro che la loro eventuale marcata proposizione possa impedirne la proposizione in separato giudizio; 2) potranno essere ammesse altresì prove nuove anche in correlazione con i fatti sopravvenuti dedotti nel corso del processo; fatti che - peraltro - anche in questo caso il giudice dovrà e potrà prendere in esame se ed ove dedotti e sempre nei limiti delle domande proposte. Più in particolare trattasi di un procedimento svolgentesi nell'interesse delle parti ed anche nel quale - diversamente da quanto accade nel caso in cui si tratti di modifica dell'assegno di mantenimento di figli minori - vige il principio della domanda e della corrispondenza fra il "chiesto" ed il "pronunciato", investendo l'officiosità del procedimento" unicamente il profilo dell'impulso al suo svolgimento, ed, in certa misura (ai sensi dell'art. 738, comma terzo)

l'acquisizione di materiale probatorio.

Tribunale di Novara, sent. n. 849 del 18/12/2009, Pres. Dr. B.Quattraro, Giudice Rel. Dr. F.Filice

DIVORZIO - RESIDENZA DEL CONVENUTO - RESIDENZA ANAGRAFICA E RESIDENZA EFFETTIVA

Secondo il costante insegnamento di legittimità "La residenza del convenuto, anche al fine della competenza per territorio in ordine alla domanda di divorzio (art. 4 della legge I dicembre 1970, n 898, sostituito dall'art. I detta legge 6 marzo 1987, n. 74), è segnata dal luogo di abituale e volontaria dimora" cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali, tenendo conto che le risultanze anagrafiche offrono in proposito una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi inclusi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, i quali evidenzino in concreto la diversa ubicazione di detta dimora. In tale ipotesi, ove risulti che l'istante fosse a conoscenza della mancata corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva del coniuge convenuto, non può operare, rispetto al primo, la più rigorosa disciplina prevista dall'art 44 cod. civ. in ordine alla opponibilità del trasferimento della residenza, essendo, invece, costui tenuto ad eseguire le notificazioni nel luogo della effettiva dimora abituale del convenuto, e non presso il luogo in cui lo stesso risulti anagraficamente residente' (Cass. Sez. I, Sentenza n. 16525 del 05/08/2005 Rv. 585328; in termini, *ex multis*, Cass. Sez. 3, Sentenza n.16941 dell'11/11/2003 Rv. 568061).

Tribunale di Novara, sent. n. 611 dell'8/10/09, Pres. Dr.ssa R.Riccio, Rel. Dr.ssa A.M.Nutini

DIVORZIO - DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI BENI MOBILI – INAMMISSIBILITA'

Quanto alle richieste di assegnazione di beni mobili, le domande sono inammissibili perché esulano dall'oggetto del contendere e il Tribunale deve limitarsi a prendere atto del reciproco riconoscimento operato dalle parti anche in sede di precisazione delle conclusioni, senza nulla altro potere statuire in proposito.

Tribunale di Novara, sent. n. 588 del 23/9/2009, Pres. Rel. Dr.ssa R.Riccio

DIVORZIO – AUTOMATICITA’ – ESCLUSIONE – ACCERTAMENTO CONCRETA IMPOSSIBILITA’ DI MANTENERE O RICOSTRUIRE CONSORZIO FAMILIARE – NECESSITA’

E’ noto come la dichiarazione di divorzio non consegua automaticamente alla contestazione della presenza di una delle cause previste dall’art. 3 l. 898/70 ma richieda sempre l’accertamento dell’esistenza della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio familiare per effetto della definitività della rottura dell’unione spirituale e materiale fra i coniugi.

Tribunale di Novara, sent. n. 60 del 27.1.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice Rel ed Est. Dr.ssa R.Riccio

DIVORZIO – EX ART. 3 L. 898/70 – MANCATA CONSUMAZIONE DEL MATRIMONIO – PROVA – TESTIMONIANZE DE RELATO

Osserva il Tribunale come la mancata consumazione del matrimonio rientri tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 3 l. 898/70 attraverso cui i coniugi possono ottenere il ‘divorzio diretto’ senza previa necessità di ottenere un provvedimento di separazione personale dei coniugi. Peraltro è evidente che la prova di tale circostanza risulta particolarmente difficile trattandosi di fatto inerente la sfera privata delle persone. Proprio in considerazione di tale aspetto anche la Suprema Corte è giunta a valorizzare le testimonianze *de relato ex parte actoris* quale mezzo che può concorrere a determinare il convincimento del giudice ove valutata in relazione a circostanze obiettive e soggettive o altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto (cfr: Cass. civ. sez. I n. 2815/2006).

Tribunale di Novara, sent. n. 61 del 27.1.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice est. Dr.ssa. R.Riccio

DIVORZIO – COMPETENZA PER TERRITORIO – RILEVABILITA’

La competenza per territorio in materia di divorzio appare inderogabile ed è rilevabile anche d’ufficio.

Tribunale di Novara, sent. n. 61 del 27.1.2009, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Giudice est. Dr.ssa R.Riccio

DIVORZIO – FORO - COMPETENZA TERRITORIALE

E' noto come la Corte Costituzionale con sentenza n. 169 del 23.5.08 abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 l. 898/70 laddove prevede che la domanda volta ad ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio andasse sempre proposta dinanzi al Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi e solo in mancanza a quello del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Con tale pronuncia si è dato conto della anomala situazione che frequentemente si verificava in virtù di tale principio laddove poteva essere individuato ai fini della pronuncia di 'divorzio' un tribunale che era in realtà da tempo privo di qualsiasi collegamento effettivo con le parti ed i figli minori.

Tribunale di Novara, sent. 758 dell'8/10/2008, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Rel. Dr.ssa R.Riccio

DIVORZIO – INDENNITA' PER TFR – DIRITTO AD UNA QUOTA - CONDIZIONI

Secondo un orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto sorge solo se l'indennità spettante all'altro coniuge venga a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa e non quando essa sia maturata e sia stata percepita in data anteriore (cfr. Cass. civ. sez. I 5533/1999; Cass. civ. sez. I 19427/03).

Tribunale di Novara, sent. 758 dell'8/10/2008, Pres. Dr.ssa M.Giordani, Rel. Dr.ssa R.Riccio

DIVORZIO – PROCEDIMENTO – RICHIESTA DELLE PARTI DI EMISSIONE DI SENTENZA NON DEFENITA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO – POSSIBILITA' DEL TRIBUNALE DI EMETTERE SENTENZA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 4 co. 12, della legge 1/12/1970 n. 898, nell'ipotesi in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. In definitiva ove permangono contrasti tra i coniugi su questioni

differenti da quelle rilevanti ai fini della pronuncia ‘divorzile’, le parti possono avanzare richiesta di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine a tale questione non richiedente lo svolgimento di attività istruttoria. Peraltro ciò non impedisce al Tribunale investito della decisione di valutare se le altre questioni ancora controverse necessitino di effettiva attività istruttoria o di valutare se u mezzi di prova eventualmente già dedotti nei termini di cui all’art. 183 co. 6 cpc. siano ammissibili ed idonei a supportare le ulteriori domande ed eccezioni svolte.

Tribunale di Novara, sent. n. 6 del 3.1.08, Pres. rel. Dr.A.M. Di Oreste

DIVORZIO – IMMOBILE IN COMPROPRIETA’

Nulla può essere disposto per la casa (...), in comproprietà tra le parti [che non è casa coniugale], che resterà sottoposta al regime della comunione fino al suo scioglimento, con pari diritti per i due comproprietari.

Tribunale di Novara, sent. n. 6 del 3.1.08, Pres. rel. Dr.A.M. Di Oreste

DIVORZIO – RICHIESTA DI ADDEBITO – INAMMISSIBILITA’

Quanto alla reciproca richiesta di addebito della causa di divorzio va rilevata la assoluta inammissibilità della richiesta, al di fuori di ogni previsione normativa.

Tribunale di Novara, sent. n. 6 del 3.1.08, Pres. rel. Dr.A.M. Di Oreste

DIVORZIO – RAGIONI

Oltre al consenso del resistente, che ha concordato nel ritenere impossibile la ripresa di una convivenza coniugale, inducono alla decisione [di dichiarare lo scioglimento del matrimonio] il completo disinteresse del (...) per i bisogni affettivi ed economici della famiglia antecedenti e susseguenti la separazione.

Tribunale di Novara, sent. n. 454 del 21/6/2007, Pres. Rel. Dr.ssa A.M. Di Oreste

DIVORZIO – DOMANDE A CONTENUTO ECONOMICO DIVERSE DA QUELLE DI CUI AGLI ARTT. 4, 5 E 6 L. 898/1970 – INAMMISSIBILITA’

La Suprema Corte ha sancito l'”inammissibilità” nel giudizio di divorzio di domande di contenuto economico diverso da quelle di cui agli artt. 4, 5, 6 della legge 898/1970 e ciò per la diversità di rito che regola la decisione sul divorzio da quella su altre domande di definizione dei rapporti economici (Cass. 12 gennaio 2000 n. 266). (Nella fattispecie, è stato dichiarato che le domande restitutorie di somme, che sarebbero state mutate da una parte, non potevano trovare ingresso nel contesto processuale, e per tale ragione la richiesta di sequestro avanzata per cautelare crediti non poteva neppure essere presa in considerazione).

Tribunale di Novara, sentenza n. 305 del 20/4/2007, Giudice Dr.G.Vannicelli
DIVORZIO - OBBLIGO DI FORMULARE LE CONCLUSIONI EX ART. 189 CPC – RIMESSIONE AL COLLEGIO - PROCEDIMENTO DIVORZILE

La regola generale portata dall'art. 189 cpc fa obbligo alle parti – al primo comma – di formulare le conclusioni di merito “interamente (...) anche nei casi previsti dall'art. 187, secondo e terzo comma” e precisa specularmente che anche in tali casi “la rimessione investe il Collegio di tutta la causa”. La trasposizione di tali principi al processo divorzile comporta che, pur quando la causa sia stata espressamente rimessa in decisione sul presupposto che sia deducibile immediatamente la questione di stato, qualora ritenga che l'intera causa (e quindi anche la questione relativa all'*an* ed al *quantum* dell'assegno) sia comunque compiutamente definibile senza ulteriore istruttoria, tanto più se le parti abbiano già compiutamente articolato negli atti introduttivi ed integrativi le proprie istanze di prova, ben può il Tribunale pronunciarsi su di tutti i capi delle rispettive domande definendo l'intero giudizio.

Tribunale di Novara, sent. n. 824 del 3.10.06, Pres. Rel. Dr.sa M.Giordani
DIVORZIO - DIRITTO ALL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EX ART. 12 BIS L. 898/70 - PRESUPPOSTI

Il diritto del coniuge divorziato ad una parte dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, prevista dall'art. 12 bis della legge n. 898/70, costituisce uno degli effetti patrimoniali del divorzio e richiede, quali presupposti per il suo riconoscimento, che il richiedente non sia passato a nuove nozze e che gli sia riconosciuto un assegno divorziale, anche in assenza di una condanna giudiziale sul punto, Alla base di tale disposizione

normativa, con cui si provvede alla ripartizione di un'entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio grazie anche al contributo dell'altro coniuge, si rinvengono sia profili assistenzialistici, evidenziati dal fatto che la disposizione stessa presuppone la spettanza dell'assegno divorziale, sia, soprattutto, criteri di carattere compensativo, rapportati al contributo personale ed economico dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune. Tale contributo, inoltre, deve essere valutato con riferimento all'intera durata del matrimonio, in quanto esso non cessa col venir meno della convivenza e con l'instaurarsi dello stato di separazione, di fatto o legale che sia, posto che la cessazione della convivenza non comporta automaticamente il totale venir meno della comunione materiale e spirituale di vita fra i coniugi (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., sez. I, n. 4867/2006).

Tribunale di Novara, sent. n. 824 del 3.10.06, Pres. Rel. Dr.sa M.Giordani

DIVORZIO – DIRITTO ALL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EX ART. 12 BIS L. 898/70 – LIMITI TEMPORALI DI AZIONABILITA'

Con riferimento ai limiti temporali di azionabilità del diritto, l'espressione "anche quando tale indennità sia maturato prima della sentenza di divorzio" contenuta nell'art. 12 bis L. 898/70 va interpretata, secondo l'orientamento ormai consolidato della cassazione, nel senso che il diritto alla quota sorge solo se il trattamento spettante all'altro coniuge sia maturato successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio; detto diritto, per contro non sorge qualora il trattamento sia maturato e sia stato percepito in data anteriore all'instaurazione del giudizio (così Cass. Civ., sez. I, n. 19046/2005). Come è noto, a seguito della riforma (L. 297/82), il Tfr ha assunto natura di retribuzione accantonata, ovvero di retribuzione differita; il relativo diritto sorge, pertanto con la costituzione del rapporto, si accresce progressivamente durante lo svolgimento dello stesso ed è sottoposto ad una condizione di esigibilità che si realizza con la cessazione del rapporto, ovvero con il verificarsi di una delle ipotesi che danno diritto all'anticipazione. Sebbene sia stata molto discussa la questione del momento di maturazione del diritto al TFR, si deve rilevare che la determinazione delle quote annuali di retribuzione maturate con la possibilità di identificarne l'esatto ammontare per ogni anno di servizio ed il diritto del lavoratore ad accertare le quote maturate in corso di rapporto, se non risolvono la questione, vanno collegate (...) alla disciplina dell'anticipazione, quale

pagamento anticipato rispetto alla scadenza che estingue parzialmente l'obbligazione. In base alla previsione dell'art. 2 co. 9 della legge di riforma citata, gli effetti dell'anticipazione del TFR si risolvono nella qualificazione dello stesso quale credito retributivo che matura nel corso di rapporto.

Tribunale di Novara, sentenza n. 744 del 21/7/2006, Pres. Dr.sssa A.M.Di Oreste, Giud. Rel. Dr.ssa A.Danieli

**DIVORZIO - DOMANDE DI RICONSEGNA DI BENI MOBILI E DI
INTESTAZIONE DI AUTOVETTURA – INAMMISSIBILITA'**

La domanda di riconsegna di beni mobili (...) nonché quella di intestazione dell'autovettura (...) devono essere dichiarate inammissibili, trattandosi di materie che esulano totalmente dalla materia dedotta nel presente giudizio. In questi termini, infatti, più volte si è pronunciata la Suprema Corte, anche in epoca recente, affermando che “la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 cpc, solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 43 e 36 cpc., sicché “le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio (o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti fra questi e la prole” (Cass. 21.1.2000, n. 266).

.....

I testi integrali delle sentenze – di cui qui sono riportate le massime – come anche le massime stesse sono reperibili sul sito:

www.novaraius.it

nella sezione “Famiglia”.